



BULLARIUM

CRISI ALERT

TOMUS VII

GLI ADEGUATI ASSETTI

*La carta che non basta — dalla norma organizzativa
alla responsabilità personale dell'amministratore.*

Art. 2086, comma 2, del codice civile.

AVV. ANTONIO SALERNO

ADVOCATUS DIABOLI

EDIZIONE MONUMENTALE · MMXXVI

AVV. ANTONIO SALERNO

✠ ADVOCATUS DIABOLI ✠

Gli adeguati assetti

La carta che non basta

Dalla norma organizzativa alla responsabilità personale dell'amministratore

*Art. 2086, comma 2, del codice civile
introdotto dall'art. 375 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
in vigore dal 16 marzo 2019*



CRISI ALERT · EDIZIONI DEL DIAVOLO

MMXXVI

© MMXXVI Avv. Antonio Salerno — Foro di Taranto
Studio Legale in Este (PD) · thedevillawyer.it

Edizione fuori commercio, riservata ai clienti dello Studio.
I provvedimenti sono citati dal testo integrale depositato;
gli estratti dell'apparato non sono massime ufficiali.

*«Non mi hanno chiesto se avevo i documenti.
Mi hanno chiesto chi li aveva letti, e quando.
Non ho saputo rispondere.
Il resto del processo è stato una formalità.»*

UN AMMINISTRATORE, NEL MIO STUDIO DI ESTE · MARZO 2026



S O M M A R I O

§ I	Il consiglio revocato dieci settimane dopo essere nato	3
§ II	Che cosa dice davvero il secondo comma	6
§ III	La parola che regge tutto: «adeguati»	14
§ IV	I tre domini, e quello che si rompe per primo	17
§ V	Dal dato al segnale	25
§ VI	La business judgment rule entra nell'organizzazione	32
§ VII	La linea di faglia: assenza e inadeguatezza	36
§ VIII	Il processo: gravità, attualità, danno	43
§ IX	Il caso Brescia, ovvero quando il deficit di assetti non basta	49
§ X	Gli indizi sintomatici	52
§ XI	La delega non assolve	54
§ XII	Lo stesso articolo, due direzioni	67
§ XIII	Il danno, e il criterio che non è una scorciatoia	70
§ XIV	I sindaci, da testimoni a coimputati	78
§ XV	Il fascicolo che vi salva	83
§ XVI	Il tempo del curatore	85
APPENDICE	Repertorio collegato — credito abusivo e strumenti di regolazione	91



§ 1

Il consiglio revocato dieci settimane dopo essere nato

Il 7 gennaio 2025, l'assemblea di una società per azioni della provincia di Frosinone rinnovò gli organi sociali. Nuovo consiglio di amministrazione, nuovo collegio sindacale. Il consiglio entrò in carica il 10 gennaio. Il 27 marzo, dieci settimane dopo, il Tribunale di Roma lo revocò per intero e nominò un amministratore giudiziario.

Vale la pena di fermarsi su questa aritmetica, perché contiene già tutto il capitolo. Non fu revocato il vecchio amministratore unico — quello se n'era andato. Fu revocato il consiglio *nuovo*. Quello nominato per rimediare.

La storia comincia prima. Tre soci titolari del 38,981% del capitale avevano presentato ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c. Il Tribunale aveva nominato un ispettore giudiziario con decreto del 24 aprile 2024 e aveva poi concesso proroghe per complessivi sei mesi, come si legge nel provvedimento, «onde dare attuazione al dichiarato auspicio di pervenire ad una composizione bonaria della vicenda». Sei mesi di pazienza istituzionale. La relazione ispettiva fu depositata il 15 gennaio 2025 — otto giorni dopo l'assemblea che aveva rinnovato tutto.

Quello che l'ispettore trovò non era un dissesto. Era peggio: era una società che funzionava male da così tanto tempo da non accorgersene più. L'organo gestorio operava in regime di *prorogatio* da oltre dieci anni, e con esso il collegio sindacale. I bilanci degli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non erano stati approvati entro il termine di centoventi giorni, «senza che sia stata effettuata alcuna determina dell'amministratore unico che giustifichi il ricorso al lasso di tempo più esteso». I bilanci erano tutti chiusi al 31 dicembre, mentre l'art. 33 dello statuto vigente prevedeva la chiusura dell'esercizio al 30 settembre. C'erano crediti risalenti verso soggetti falliti mai svalutati. C'erano dividendi distribuiti senza delibere assembleari, e pagamenti a soci o a loro familiari «talvolta in forme indirette o improprie, come ad esempio il sostenimento diretto da parte della società di spese personali».

Nessuna di queste voci, presa da sola, è uno scandalo. Messe in fila diventano una diagnosi. Il Tribunale la scrisse così:

«la sostanziale inadeguatezza del sistema amministrativo della società che attribuisce ampio margine di manovra a soggetti che non risultano muniti di specifiche competenze e ciò senza garantire un sistema di controllo interno che, invero, difetta completamente, il che si traduce nella carenza di quegli adeguati assetti organizzativi imposti dalla legge per disciplinare l'attività gestoria delle società»

TRIB. ROMA, SEZ. XVI SPEC. IMPRESA, R.G. V.G. 369/2024 — PRES. EST. GIUSEPPE DI SALVO — CAMERA DI CONSIGLIO 25 MARZO 2025, DEPOSITO 27 MARZO 2025

E qui arriva la parte che ogni difensore dovrebbe leggere due volte. La società aveva reagito. Aveva cambiato governance. Aveva persino incaricato un professionista esterno per la valutazione dei nuovi assetti organizzativi. Sulla carta, aveva fatto tutto quello che si fa in questi casi.

Il Tribunale guardò *chi* componeva il nuovo consiglio. Due terzi erano «soggetti riconducibili al precedente organo amministrativo»: la figlia del precedente amministratore, «la quale, in forza di procure, ha precedentemente operato nell'attività di gestione oggetto di censura», e un nipote «che non risulta avere mai contrastato le scelte gestorie del ramo della famiglia». Poi guardò *quando*: l'assemblea si era riunita «solamente pochi giorni antecedenti l'udienza» fissata per il 22 gennaio 2025, quella in cui il Tribunale avrebbe adottato i provvedimenti conseguenti all'ispezione. Il decreto usa una parola sola: «singolare».

Sull'incarico al consulente esterno per gli assetti, il Tribunale fu più duro:

«tale dichiarazione è sicuramente allarmante in quanto l'attività che si intende delegare è quella propria e tipica dell'organo gestorio che non può, evidentemente, essere demandata a soggetti terzi estranei, a meno che non si voglia scientemente appaltare ad altri la gestione della società»

TRIB. ROMA, R.G. V.G. 369/2024

Poi il colpo finale. All'udienza del 19 febbraio 2025 il nuovo presidente del collegio sindacale dichiarò che ai sindaci subentranti «non è stato neppure consegnato il libro verbali delle riunioni del collegio sindacale precedente». Il Tribunale ne trasse la conclusione che quella condotta costituiva «un'inequivoca volontà dei precedenti organi sociali di celare ai subentranti sindaci quanto avvenuto in passato». E chiuse: «difetta, in buona sostanza, anche la necessaria ed imprescindibile trasparenza che in vicende come quella de qua deve assolutamente sussistere».

Il dispositivo revocò il consiglio, revocò il collegio sindacale, nominò un amministratore giudiziario per quattro mesi, dichiarò il decreto immediatamente esecutivo ex art. 741 c.p.c., condannò i resistenti in solido a rifondere € 5.300,00 ai soci ricorrenti e € 2.900,00 alla società in persona del curatore speciale, e pose a loro carico anche le spese dell'ispezione. In coda, una riga che vale più di tutte le altre messe insieme: «è rimessa alla discrezionale valutazione dell'amministratore giudiziario ogni decisione relativa all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci revocati».

Tradotto: il giudice non li ha solo mandati a casa. Ha lasciato aperta la porta di un processo per il risarcimento, e ha consegnato la chiave a un professionista che, per i quattro mesi successivi, avrebbe letto tutta la loro contabilità.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Il rimedio tardivo non è un'attenuante: è un indizio. Il Tribunale di Roma ha letto il rinnovo degli organi a ridosso dell'udienza come «un'operazione effimera e di mera apparenza», e la mancata consegna del libro verbali come volontà di celare.

Se dovete rimediare, rimediate prima che qualcuno vi chieda di farlo, e rimediate con persone che non abbiano firmato quello che c'era prima. Un consiglio nuovo composto dalla stessa famiglia è, agli occhi di un giudice, il vecchio consiglio con nomi diversi.

§ 11

Che cosa dice davvero il secondo comma

L'art. 2086 del codice civile nacque nel 1942 con un comma solo, quattordici parole: «L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori». Per settantasette anni non è stato toccato. Poi, il 16 marzo 2019, è entrato in vigore il secondo comma, introdotto dall'art. 375 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

ART. 2086, COMMA 2, C.C.

Una data che non tutti hanno metabolizzato: il secondo comma è entrato in vigore *prima* del resto del Codice della Crisi. Lo sottolinea espressamente il Tribunale di Roma nel decreto R.G. V.G. 369/2024, ricordando che la riforma dell'art. 2086 c.c. è «entrata in vigore in data 16 marzo 2019, anticipatamente rispetto al corpus normativo della crisi d'impresa». Il legislatore ha voluto che il dovere organizzativo fosse operativo prima ancora che esistessero le procedure a cui serve.

Il dovere ha una sponda gemella nell'art. 3, comma 2, del Codice: «L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative». Due norme, un unico obbligo, letto una volta dal lato del codice civile e una volta dal lato della crisi.

Contro l'idea che si tratti di una novità assoluta, vale la pena leggere quello che ha scritto il Tribunale di Roma nel decreto R.G. 3176/2025:

«A ben vedere, in realtà, l'obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi non è una assoluta novità, essendo stato introdotto nel codice civile dalla riforma del diritto societario e, secondo alcuni interpreti, potendo essere ricavato anche prima della riforma, quale riflesso del più generale dovere di diligenza, che imporrebbe di dotare la società di un adeguato assetto organizzativo funzionale al fine di garantire corretti processi decisionali e gestionali.»

TRIB. ROMA, SEZ. XVI SPEC. IMPRESA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G. — PRES. GIUSEPPE DI SALVO, REL. PAOLO GOGGI — CAMERA DI CONSIGLIO 19 NOVEMBRE 2025, DEPOSITO 20 NOVEMBRE 2025

E poco oltre, la sintesi che spiega perché il legislatore del 2003 prima e del 2019 poi abbia sentito il bisogno di scriverlo: «Il legislatore della riforma societaria ha quindi voluto sostituire il generico e problematico dovere di vigilanza sul generale andamento dell'attività con doveri ben specificati ed enucleati in termini di adeguatezza organizzativa, agire informato e rispetto dei principi di buona amministrazione».

Ecco il punto. Il vecchio «dovere di vigilanza sul generale andamento» era una formula che in giudizio non incideva: troppo vaga per fondare una condanna, troppo generica per fondare una difesa. Il legislatore l'ha sostituita con tre doveri che si possono misurare — *adeguatezza organizzativa, agire informato, principi di buona amministrazione* — e nel farlo ha spostato la battaglia dal terreno delle intenzioni a quello dei documenti.

Sulla finalità, il decreto romano del 2025 è chirurgico: «al dovere di adottare adeguati assetti organizzativi viene attribuito uno scopo ben preciso, e cioè di consentire di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità e di attivare tempestivi interventi [...]. La finalità è, quindi, duplice: di rilevazione e di intervento ed entrambi devono essere tempestivi».

Due gambe, dunque. Vedere e muoversi. Un'impresa che vede e non si muove viola il secondo comma esattamente come quella che non vede affatto — con l'aggravante che, nella prima, la prova di aver visto è nei suoi stessi documenti.

E qui va detta una cosa che quasi nessuno dice, e che il Tribunale di Roma dice: la norma non presume che l'imprenditore in crisi sia un colpevole.

«Se è vero, infatti, che la rilevazione della crisi e la sua gestione devono entrare, attraverso l'adeguato assetto organizzativo, nelle funzioni di alta amministrazione e di controllo dell'impresa societaria; è anche vero che la crisi è un riflesso sì patologico, ma non necessariamente colpevole, del rischio insito nella attività di impresa.»

TRIB. ROMA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

La data conta più di quanto sembri. Il secondo comma è in vigore dal 16 marzo 2019, in anticipo sul resto del Codice della Crisi: quando datate l'obbligo in un atto, datatelo da lì, non dal 15 luglio 2022.

La finalità è duplice — rilevare e intervenire — e la prova di aver rilevato senza aver agito è, in giudizio, la peggiore delle tre posizioni possibili. Nei fascicoli si perde più spesso per la seconda gamba che per la prima.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Adeguati assetti — il quadro dell'art. 2086 c.c. *28 provvedimenti*

1. DECRETO CORTE DI APPELLO DI ROMA N. R.G. 00050083 2026 17/04/2026 Biblioteca-Crisi

Tali indici sarebbero sintomatici di un'azienda in possibile stato di crisi o pre-crisi e dovrebbero motivare l'attivazione degli opportuni segnali di allerta ai sensi della normativa sulla crisi d'impresa (art. 2086 c.c., Codice della Crisi), affermandosi la sussistenza di significative incertezze sulla continuità. Orbene, vale la pena osservare che i presupposti per l'attivazione dei rimedi di cui all'art- 2409 c.c. attengono a violazioni di doveri degli amministratori, condotte commissive od omissive tali da cagionare danni attuali alla società. CP_2 [...] pag. 3/12 Tra i doveri propri della carica dell'amministratore vi è senz'altro quello di predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili anche al fine della emersione tempestiva della crisi. Peraltro, come già ritenuto da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, 8.4.2020 RG n. 8159-1/2017), la funzione organizzativa rientra pur sempre

2. ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. R.G. 00000096 2026 28/03/2026 Biblioteca-Crisi

impresa, e, in qualità di socia della (all'epoca, denunciava irregolarità asseritamente poste in essere dagli organi amministrativi e di controllo in Sire s.r.l. – società controllata da – foriere di effetti negativi anche sulla società controllante (il cui organo amministrativo era composto da , e il cui organo di controllo era composto da e dal revisore legale), lamentando in particolare: 1) la mancanza di assetti organizzativi adeguati all'emersione dello stato di crisi, in violazione dell'art. 2086 c.c.; 2) il conflitto di interessi derivante dal fatto che le due società erano rette da un organo amministrativo parzialmente coincidente. Sulla base di ciò, allegati gli indici di squilibrio economico-finanziario che - secondo la ricorrente - comportavano per entrambe le società la necessità di ricorrere ad uno degli strumenti previsti dal codice della crisi e dell'insolvenza, domandava: 1) di ordinare l'ispezione dell

3. SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 1773 2026 N. R.G. 00000901 2022 15/03/2026 Biblioteca-Crisi

produrre "avanzi di gestione" da destinare alle attività istituzionali statutariamente previste, segno che l'attività formativa era gestita in forma di impresa, pur esclusa la possibilità di distribuire utili. Ne consegue che trova applicazione il principio generale di cui all'art. 2086 c.c. a norma del quale "l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". E, dunque, anche per l'associazione, laddove svolga attività economica organizzata ai sensi dell'art. 2082 c.c., sussistono gli obblighi

4. DECRETO TRIBUNALE DI NAPOLI N. R.G. 00014472 2025 17/12/2025 Biblioteca-Crisi

poiché altamente indicativo di una volontà ostruzionistica all'esercizio delle prerogative dei soci di minoranza e nell'ottica di non favorire la trasparenza delle scelte gestorie, che diventa un modo indiretto per marginalizzare e tenere i soci fuori dalle strategie gestorie e dalle vicende societarie. CP_3 CP_3 CP_1 CP_3 Controparte_3 Controparte_3 Quanto alla violazione dell'obbligo di predisposizione degli assetti amministrativi, organizzativi contabili adeguati ai sensi dell'art. 2086 comma 2 c.c., non è chi non veda che la riforma del codice della crisi di impresa ha introdotto una regola aurea che era già in nuce nel sistema societario e che era stata già programmaticamente enunciata in alcune norme di cui all'art. 2381 c.c. per l'organo amministrativo ed art. 2403 c.c. per quello sindacale. La novit

5. ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. R.G. 00000333 2025 15/12/2025 Biblioteca-Crisi

indicati dall'articolo 2086 c.c. e quindi nella necessità di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa. Un tale sottodimensionamento del personale amministrativo che avesse realmente comportato l'impossibilità di rilevare un debito per oltre € 700.000 per fatture già ricevute, dovrebbe ritenersi più che insufficiente sotto il profilo degli adeguati assetti prescritti dall'art. 2086 c.c. L'omessa corretta disclosure non poteva essere scusata ed elisa dalla carenza del set informativo fornito dall'imprenditore, che assumeva di essere sottodimensionato dal punto di vista amministrativo: l'accesso alla composizione in buona fede presupponeva la conoscenza dei propri dati e la presenza di assetti adeguati al rilievo degli stessi. Appariva assorbito il profilo consistente nel non aver preso contatti con il creditore. La sussistenza

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI SPOLETO N. R.G. 00001639 2025 01/12/2025 Biblioteca-Crisi

costo lordo aziendale e per ricostruire eventuali responsabilità e ruoli attribuiti. L'esperto, sul punto, si è limitato a confermare l'esistenza di tale strumento necessario ai fini della tempestiva rilevazione della crisi, senza in alcun modo riscontrare, concretamente la presenza dello stesso nei termini di cui all'art. 3 comma 3 CCII. Si ricorda, ancora, come sia obbligo dell'imprenditore collettivo istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, dovendo egli adottare specifiche misure volte a verificare "la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale, almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali

2. ORDINANZA TRIBUNALE DI BOLOGNA N. R.G. 00001142 2024 22/11/2025 Biblioteca-Crisi

rimborso del bond, qualora le previsioni di crescita non si realizzassero integralmente, richiedendo al management la predisposizione di misure correttive e di piani di emergenza idonei a garantire la stabilità finanziaria e la continuità aziendale. Quanto al quesito lett. D riferito alla governance e agli assetti organizzativi, muovendo dall'analisi del disposto di cui all'art. 2086, comma 2, c.c., come modificato dal D.lgs. n. 14/2019, il quale impone all'imprenditore collettivo l'obbligo di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, funzionali alla tempestiva rilevazione della crisi e alla salvaguardia della continuità aziendale; nonché dell'art. 3, comma 2, del Codice della crisi, che ribadisce tali doveri e attribuisce all'organo amministrativo la responsabilità esclusiva di valutarne l'adeguatezza e di assumere iniziative idonee a fronte di eventuali segnali di squilibrio, si evince che l'organo amministrativo è chiamato

3. ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO N. R.G. 00005654 2025 22/07/2025 Biblioteca-Crisi

capacità di assorbire le perdite di periodo e di assorbire le tensioni finanziarie derivanti da ritardi negli incassi o da variazioni anche minime degli equilibri previsti nel piano. (...) ad avviso della scrivente le principali criticità del piano di risanamento, piano che la società si è impegnata ad integrare tenuto conto delle sopra menzionate osservazioni sollevate dall'esperto, per carenze informative riguardanti la sussistenza o meno degli adeguati assetti previsti dall'art. 2086 2° comma c.c., per i necessari approfondimenti in merito alla credibilità dei crediti fiscali e in relazione alla valutazione delle azioni di massa nell'ipotetico scenario dell'alternativa liquidatoria" (v. parere pagine 5 e ss.); - tuttavia, aspetto qui rilevante, lo stesso esperto ha affermato che pur essendo "il progetto di piano di risanamento ..affetto dai plurimi profili critici" riassunti nel parere

4. ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA N. R.G. 00000369 2024 27/03/2025 Giurisprudenza societaria

aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale". Tale obbligo è strettamente collegato all'art. 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii.), il quale al comma 2 dispone che "L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice Pag. 5 a 13 civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative". Con tale formulazione, il legislatore ha inteso imporre all'organo amministrativo l'istituzione di adeguati assetti anche al fine di monitorare i presupposti della continuità aziendale. Proprio l'avverbio "anche" consente di ritenere che questo non sia l'unico fine; sebbene il legislatore

5. 10 — Trib. Roma, Sez. XVI, R.G. VG 369/2024 (G. Di Salvo) — Art. 2086 c.c., revoca CdA 2024

giurisprudenza-par_pro_varie.md

*Data:** 25.03.2025 **Oggetto:** Art. 2409 c.c. — denuncia gravi irregolarità — carenza adeguati assetti ex art. 2086 c.c. — cambio governance di facciata **Decisione:** REVOCA dell'intero CdA e Collegio Sindacale — nomina Amministratore Giudiziario per 4 mesi **Principio chiave:** La carenza di adeguati assetti ex art. 2086 c.c. non è una semplice irregolarità: è giusta causa per la decapitazione dell'intero vertice aziendale. Il tentativo tardivo di cambiare governance (nomina CdA con figlia dell'amministratore revocando) è "operazione effimera e di mera apparenza", prova della volontà di celare il passato e non della reale discontinuità. L'ispettore giudiziario ha confermato: organi in prorogatio da oltre 10 anni, bilanci approvati sistematicamente in ritardo, crediti inesigibili non svalutati. **Nota strategica:** La sentenza-mannaia per il libro: dimostrazione che l'art. 2086 è una ghigliottina operativa. Il cambio di governance "di facciata" peggiora la posizione*

1. Societario — 39.1 — Adeguati assetti organizzativi (art. 2086, co. 2) Diritto societario

*Adeguati assetti organizzativi (art. 2086, co. 2) **Norma.** Art. 2086 co.2 c.c. **Dottrina.** Dovere di istituire assetti idonei a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità; attivazione senza indugio. **Cass.** 2026:2044CIV · 2026:2043CIV · 2025:11014CIV · 2026:19438CIV*

2. Societario — 39.1 — Adeguati assetti organizzativi (art. 2086) Diritto societario

*Adeguati assetti organizzativi (art. 2086) 2026:2044CIV · 2026:2043CIV · 2025:11014CIV · 2026:19438CIV *40.x strumenti CCII → già coperti nella banca dati Crisi esistente*

3. SENTENZA TRIBUNALE DI NOLA N. 51 2026 - N. R.G. 4 2025 Biblioteca-Crisi

buona fede nelle trattative, atteso che, sulla base di un giudizio ex post effettuato sulla scorta delle circostanze successivamente emerse o comunque palesate, deve ritenersi che le stesse siano state intraprese quando non era praticabile alcuna soluzione ragionevole della crisi. Come autorevolmente affermato in giurisprudenza, “la buona fede del debitore rivela la sua essenza principalmente nel rispetto dei doveri indicati dall’art. 2086 c.c. Solo ove l’imprenditore abbia predisposto un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alle concrete dimensioni della sua attività potrà tempestivamente rilevare l’emersione della crisi dai segnali di cui all’art. 3, co. 3 CCII ed assumere le conseguenti iniziative idonee al superamento delle condizioni di cui all’art. 12 CCII (di squilibrio patrimoniale, economico-finanziario che rendono probabile la crisi e l’insolvenza reversibile); di conseguenza, predisporre un piano da sottoporre ai creditori...risanamento dell’impresa. Del resto, gli assetti adeguati dovrebbero consentire proprio di ricavare le informazioni necessarie all’imprenditore per utilizzare la lista di controllo e il successivo test pratico per verificare la perseguibilità del risanamento di cui all’art. 13, co. 2 CCII. In definitiva, la buona fede dell’imprenditore anzitutto non può ritenersi sussistere se questi abbia violato i due doveri di cui all’art. 2086 cc: 1) di dotarsi di assetti adeguati; 2) di adottare

4. Societario — Crisi in chiave societaria Diritto societario

*Crisi in chiave societaria - **Adeguati assetti** (art. 2086 co.2): dovere di istituire assetti idonei a rilevare tempestivamente la crisi — *filone 39.1 (2026:2044/2043CIV)*. - **Danno da prosecuzione** dopo causa di scioglimento: quantificazione secondo il **criterio dei netti patrimoniali** (art. 2486) — *filone 39.5 (2025:22219CIV*

5. DECRETO TRIBUNALE DI ROMA - N. R.G. 00003176 2025 Biblioteca-Crisi

ssere pregiudicata. Ebbene, la nuova formulazione dell’art. 2086 c.c. va letta alla luce di tale idea di fondo. Ed invero, la previsione di un dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, 18 nonché la previsione di un dovere di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi, trova la sua ratio nella emersione anticipata della crisi e nella predisposizione di un adeguato assetto per tale scopo, attraverso una sempre maggiore attenzione alla continuità aziendale. A ben vedere, in realtà, l’obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi non è una assoluta novità, essendo stato introdotto nel codice civile dalla riforma del diritto societario e, secondo alcuni interpreti, potendo essere ricavato anche prima della riforma, quale

6. ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA - N. R.G. 00000369 2024 Biblioteca-Crisi

aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Tale obbligo è strettamente collegato all’art. 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e ss.mm.ii.), il quale al comma 2 dispone che “L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice Pag. 4 a 13 civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”. Con tale formulazione, il legislatore ha inteso imporre all’organo amministrativo l’istituzione di adeguati assetti anche al fine di monitorare i presupposti della continuità aziendale. Proprio l’avverbio “anche” consente di ritenere che questo non sia l’unico fine; sebbene il legislatore

1. ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA - N. R.G. 00000099 2025 Giurisprudenza societaria

secondo aspetto (b) gli assetti organizzativi), rileva che l'amministratore, ben consapevole della situazione, non si è mai attivato per superarla; che la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 co. 2 c.c. costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c.; che, se gli assetti sono stati adottati, è possibile sottoporre l'adeguatezza al sindacato giudiziale nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, sulla base di una valutazione ex ante; che, viceversa, se gli assetti non sono stati adottati, vi è sempre una responsabilità dell'organo gestorio; che l'obbligo di adottare un assetto adeguato comprende anche un'organizzazione in grado di sterilizzare possibili conflitti di interesse nell'amministrazione della società. Aggiunge che le irregolarità, contrariamente all'assunto del primo giudice, sono gravi, cagionano un danno reale e potenziale nonché

2. DECRETO TRIBUNALE DI CATANZARO - N. R.G. 00000745 2024 Biblioteca-Crisi

Tribunale che l'assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile e amministrativo rappresenti una grave irregolarità, anche - anzi, soprattutto - in una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario: "Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all'organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune" (Trib. Cagliari, Sezione Imprese, decr. 2 marzo 2022). Pertanto, mentre le altre questioni esaminate non appaiono suscettibili di ulteriore approfondimento, la vicenda merita di essere attenzionata quanto agli obblighi di cui all'art. 2086 c.c. per verificare se e quali concreti atti di gestione abbia adottato a tal fine il nuovo amministratore. Pag. 10 di 16
Va senz'altro considerato che la nomina dell'attuale amministratore

3. Societario — AREA X — Crisi societaria Diritto societario

AREA X — Crisi societaria - 39.1 Adeguati assetti 2086 (4): 2026:2044-2026:2043-2025:11014-2026:19438 - 39.5 Perdita capitale/gestione conservativa

4. Societario — 18.7 — Nomina del sindaco o del revisore: soglie e obblighi Diritto societario

*Nomina del sindaco o del revisore: soglie e obblighi **Norma.** Art. 2477 c.c. **Dottrina.** Obbligo di organo di controllo/revisore al superamento delle soglie (coordinate col CCII e con gli adeguati assetti ex 2086); nomina sostitutiva da parte del Tribunale in caso di inerzia. **Cassazione.**  **Conness*

5. 11 — Trib. Spoleto (G. Cappellini) — CNC, rigetto misure protettive per piano generico

giurisprudenza-par_pro_varie.md

*Data:** 01.12.2025 **Oggetto:** CNC — misure protettive — piano di risanamento "mera manifestazione di intenti" — violazione art. 2086 c.c. **Decisione:** RIGETTATO **Principio chiave:** Non esiste un "diritto assoluto alla trattativa" se non si presenta un "serio progetto di risanamento". Il giudice demolisce il piano: assenza di piano finanziario concreto; strategie contraddittorie rispetto ai dati; parere dell'esperto "troppo sintetico" con contraddizioni; violazione dell'obbligo di adeguati assetti ex art. 2086 c.c. La CNC non è un parco giochi per imprenditori disperati e advisor improvvisati: è una sala operatoria. **Nota strategica (Avv. Salerno):** Precondizione per le misure protettive: piano chirurgico, dati inoppugnabili, diagnosi seria. Il parere dell'esperto favorevole ma "troppo sintetico" è inutile — anzi peggiora perché il giudice vede l'incoerenza. Prima dei ricorsi, mostrare il budget di cassa a 12 mesi: se il DSCR è cronicamente sotto*

6. Societario — Lotto 1 (pagine 1-5) Diritto societario

responsabilità in caso di fallimento - 18/10/2024 | Estensione e limiti del potere di ispezione e controllo del socio di s.r.l. - 04/04/2024 | Accertamento delle cause di scioglimento e condizioni per l'intervento giudiziale - 18/09/2024 | Diritto di controllo riservato ai soci e recesso - 23/04/2025 | Art. 2409 c.c.: archiviazione del procedimento dopo la rimozione delle irregolarità - 30/01/2024 | Inerzia consapevole nell'attivazione della procedura cautelare (industriale) - 27/05/2025 | Mancata istituzione di un adeguato assetto organizzativo/amministrativo (art. 2086) - 22/05/2025 | Utilizzo abusivo della smart card dell'amministratore e gravi irregolarità - 12/12/2025 | Art. 2409 c.c. — presupposti e finalità - 24/01/2024 | Diritto del socio di accesso alla documentazione societaria - 12/12/2025 | Criterio di liquidazione della quota del socio recedente (a seguito di trasformazione) - 09/06/2025 | Gravi irregolarità rilevanti ai fini dell'art. 2409 c.c. - 22/10/2025 | Presupposti della sospensione dell'esecuzione

1. DECRETO TRIBUNALE DI NAPOLI - N. R.G. 00018841 2025 Biblioteca-Crisi

giudizio ordinario di cognizione promosso dalla stessa ricorrente. I sindaci si sono associati all'eccezione di inammissibilità, evidenziando che l'attrice aveva già azionato il rimedio tipico dell'impugnazione assembleare con conseguente inammissibilità dello strumento di cui all'art. 2409 c.c. Il Collegio ritiene ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c. Gli amministratori di società a responsabilità limitata hanno il dovere, ai sensi dell'art. 2086 c.c., di garantire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; l'inerzia nell'esercizio del potere di controllo in ordine alla sussistenza di situazioni di incompatibilità e nella convocazione dell'assemblea per promuovere la regolare costituzione dell'organo di controllo determina la responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., dell'organo gestorio e configura una grave irregolarità nell'amministrazione della società. È stato affermato dalla Corte di legittimità, con un orientamento

2. DECRETO TRIBUNALE DI NAPOLI - N. R.G. 00018790 2025 Biblioteca-Crisi

giudizio ordinario di cognizione promosso dalla stessa ricorrente. I sindaci si sono associati all'eccezione di inammissibilità, evidenziando che l'attrice ha già azionato il rimedio tipico dell'impugnazione assembleare con conseguente inammissibilità dello strumento di cui all'art. 2409 c.c. Il Collegio ritiene ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c. Gli amministratori di società a responsabilità limitata hanno il dovere, ai sensi dell'art. 2086 c.c., di garantire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; l'inerzia nell'esercizio del potere di controllo in ordine alla sussistenza di situazioni di incompatibilità e nella convocazione dell'assemblea per promuovere la regolare costituzione dell'organo di controllo determina la responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., dell'organo gestorio e configura una grave irregolarità nell'amministrazione della società. È stato affermato dalla Corte di legittimità, con un orientamento

3. DECRETO TRIBUNALE DI NAPOLI - N. R.G. 00018790 2025 Giurisprudenza societaria

giudizio ordinario di cognizione promosso dalla stessa ricorrente. I sindaci si sono associati all'eccezione di inammissibilità, evidenziando che l'attrice ha già azionato il rimedio tipico dell'impugnazione assembleare con conseguente inammissibilità dello strumento di cui all'art. 2409 c.c. Il Collegio ritiene ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c. Gli amministratori di società a responsabilità limitata hanno il dovere, ai sensi dell'art. 2086 c.c., di garantire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; l'inerzia nell'esercizio del potere di controllo in ordine alla sussistenza di situazioni di incompatibilità e nella convocazione dell'assemblea per promuovere la regolare costituzione dell'organo di controllo determina la responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., dell'organo gestorio e configura

4. CNC — Trib. Milano 22/07/2025 (conferma) | art. 18 CCII, art. 19 CCII, art. 4 CCII, art. 17 CCII

Giurisprudenza CCII

capacità di assorbire le perdite di periodo e di assorbire le tensioni finanziarie derivanti da ritardi negli incassi o da variazioni anche minime degli equilibri previsti nel piano. (...) ad avviso della scrivente le principali criticità del piano di risanamento, piano che la società si è impegnata ad integrare tenuto conto delle sopra menzionate osservazioni sollevate dall'esperto, per carenze informative riguardanti la sussistenza o meno degli adeguati assetti previsti dall'art. 2086 2° comma c.c., per i necessari approfondimenti in merito alla credibilità dei crediti fiscali e in relazione alla valutazione delle azioni di massa nell'ipotetico scenario dell'alternativa liquidatoria" (v. parere pagine 5 e ss.); - tuttavia, aspetto qui rilevante, lo stesso l'esperto ha affermato che pur essendo "il progetto di piano di risanamento ..affetto dai plurimi profili critici" riassunti nel parere

5. MP — Trib. Milano 22/07/2025 (conferma) | art. 18 CCII, art. 19 CCII, art. 4 CCII, art. 17 CCII

Giurisprudenza CCII

capacità di assorbire le perdite di periodo e di assorbire le tensioni finanziarie derivanti da ritardi negli incassi o da variazioni anche minime degli equilibri previsti nel piano. (...) ad avviso della scrivente le principali criticità del piano di risanamento, piano che la società si è impegnata ad integrare tenuto conto delle sopra menzionate osservazioni sollevate dall'esperto, per carenze informative riguardanti la sussistenza o meno degli adeguati assetti previsti dall'art. 2086 2° comma c.c., per i necessari approfondimenti in merito alla credibilità dei crediti fiscali e in relazione alla valutazione delle azioni di massa nell'ipotetico scenario dell'alternativa liquidatoria" (v. parere pagine 5 e ss.); - tuttavia, aspetto qui rilevante, lo stesso l'esperto ha affermato che pur essendo "il progetto di piano di risanamento ..affetto dai plurimi profili critici" riassunti nel parere

1. SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3207 2026 - N. R.G. 00034347 2022 Biblioteca-Crisi

vigilanza sulla corrispondenza tra la contabilità sociale e la posta “crediti verso altri” utilizzata dal Persona_1 quale espediente per occultare la confessata distrazione di denaro dalle casse sociali. Invero, il controllo sull’operato del dipendente Persona_1, addetto all’amministrazione e preposto alla tenuta della contabilità sociale, nonché la verifica del suo operato, gravavano, innanzitutto, sugli amministratori che sono tenuti, peraltro, ai sensi dell’art. 2086 c.c. all’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. E l’assoluzione da ogni colpa degli amministratori per non aver scoperto ed impedito gli indebiti prelievi del dipendente preclude la configurabilità stessa della colpa dei sindaci. E a nulla rilevano le circostanze secondo cui la tenuta della contabilità sociale era stata affidata al Persona_1 e la redazione del bilancio al commercialista di fiducia, dedotte dalla società attrice per sostenere l’impossibilità

§ III

La parola che regge tutto: «adeguati»

Il legislatore non ha scritto il manuale. Non ha detto quante voci deve contenere un organigramma, ogni quanto si aggiorna un budget, quali indicatori vanno calcolati. Ha scritto un aggettivo: *adeguati*. E su quell'unico aggettivo si è costruita tutta la giurisprudenza degli ultimi anni.

Il Tribunale di Roma, nel decreto R.G. 3176/2025, ne ha ricavato il significato in due mosse. La prima riguarda l'impresa:

«il concetto di adeguatezza implica la strutturazione di un'organizzazione interna che sia in grado di "adeguarsi" all'andamento dell'attività di impresa e, quindi, alle variazioni del rischio gestionale che questo comporta. Tale strutturazione dovrà, quindi, essere oggetto di continue analisi e verifiche interne.»

TRIB. ROMA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G.

La seconda riguarda chi la governa: «l'aggettivo adeguati implica, altresì, una valutazione discrezionale da parte degli organi gestori, in merito al livello di organizzazione da raggiungere: discrezionalità che dovrà essere orientata sulla base dei parametri quantitativi della natura e della dimensione dell'impresa».

Tenete insieme le due proposizioni, perché insieme dicono una cosa scomoda per entrambe le parti di un processo. Per chi accusa: non esiste un modello unico da opporre all'amministratore, perché l'adeguatezza si misura su *quella* impresa. Per chi difende: la discrezionalità non è libertà, perché l'organizzazione va sottoposta a «continue analisi e verifiche interne», e di quelle verifiche deve restare traccia.

Il decreto romano lo dice con una formula che vale la pena imparare a memoria:

«la predisposizione di un assetto organizzativo non costituisce l'oggetto di un obbligo a contenuto specifico, ma al contrario, di un obbligo non predeterminato nel suo contenuto, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell'impresa esercitata e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere.»

TRIB. ROMA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G.

Se l'obbligo non è predeterminato nel contenuto, dove si va a cercarlo? Il Tribunale risponde senza giri di parole: «tale obbligo organizzativo può essere efficacemente assolto guardando non tanto a rigidi parametri normativi (non essendo enucleabile dal codice un modello di assetto utile per tutte le situazioni), quanto ai principi elaborati dalle scienze aziendalistiche ovvero da associazioni di categoria o dai codici di autodisciplina».

Questa è una frase che i giuristi puri leggono in fretta e i commercialisti dovrebbero incorniciare. Il giudice sta dicendo che il parametro dell'adeguatezza sta fuori dal codice civile: sta nelle norme di comportamento, nelle linee guida del Consiglio Nazionale, nella dottrina aziendalistica. In un processo per responsabilità, il consulente tecnico che porta quelle fonti non sta facendo del colore: sta portando il metro di misura.

Sull'altro versante, il Tribunale di Roma nel decreto del 2024 aveva già dato una definizione operativa che merita di stare accanto a questa:

«Gli assetti amministrativi adeguati disciplinati dall'art. 2086 c.c. costituiscono un insieme di procedure, di linee-guida precostituite, idonee ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle attività d'impresa e delle loro singole fasi, in base alle dimensioni, caratteristiche e struttura dell'impresa stessa.»

TRIB. ROMA, R.G. V.G. 369/2024

«Precostituite». Cioè scritte prima, non ricostruite dopo. E questa, in causa, è la differenza fra un assetto e una difesa.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

«Adeguati» è una clausola elastica, non un vuoto normativo. Elastica significa che si misura su questa impresa, in questo momento; non significa che ognuno decide da sé.

Il parametro sta fuori dal codice: principi aziendalistici, linee guida di categoria, codici di autodisciplina. Chi difende un amministratore e non porta quelle fonti in giudizio sta lasciando che sia la controparte a scegliere il metro.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

DOTTRINA

1. SPEZIA, CESARE, *Assetti adeguati ed early warning reale: dalla norma al segnale operativo. Come trasformare gli obblighi dell'art. 2086 c.c. in un sistema di allerta che funziona davvero* — Crisi, Gestione Economico Finanziaria e Rilancio dell'Impresa, 2026

Norme richiamate: art. 2086 c.c.; art. 3 CCII; art. 3 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Gli assetti adeguati non sono un insieme statico di documenti, bensì un sistema informativo dinamico. Un efficace early warning richiede di distinguere tra dato, indicatore e segnale operativo, calibrando la frequenza di rilevazione sulla velocità reale delle dinamiche aziendali e definendo trigger specifici con azioni predefinite per ciascuno scenario critico.

«Un sistema di early warning efficace lavora sul terzo livello. Raccoglie dati, li elabora in indicatori, ma il suo output operativo è il segnale: una variazione anomala, con un destinatario identificato e un'azione predefinita.»

1. RUSSOTTO MARIA LUCETTA, *Profili aziendalistici e strumenti di diagnosi nella gestione dei segnali di crisi. L'art. 3 CCII: strumenti e tecniche aziendalistiche di prevenzione e risanamento* — Il Caso.it, 2025

Norme richiamate: art. 3 CCII; art. 2086 c.c.

L'art. 3 del Codice della Crisi d'Impresa segna il passaggio da una concezione reattiva a una logica preventiva della crisi, trasformando il dovere di adeguatezza organizzativa in obbligo di governance predittiva mediante strumenti di autodiagnosi (budget, cash flow, dashboard) e diagnosi multidimensionale dei segnali di squilibrio. La prevenzione della crisi diviene funzione informativa e gestionale che richiede al management capacità di lettura anticipatoria e reazione tempestiva degli indicatori economico-finanziari.

«L'art. 3 introduce dunque nel diritto positivo ciò che la teoria aziendalistica aveva già enunciato come principio fondamentale di economicità dinamica: la necessità di mantenere nel tempo l'equilibrio tra impieghi e fonti»

2. (AUTORE NON INDICIZZATO), *Adeguati Assetti: Proteggere l'Impresa e l'Amministratore* —

Norme richiamate: art. 2086 c.c.

L'articolo 2086 del Codice Civile impone agli amministratori di istituire assetti idonei a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale. Gli assetti adeguati rappresentano la prima linea di difesa legale per l'amministratore e costituiscono uno scudo contro la responsabilità civile, inoltre agevolano il dialogo con banche e investitori fornendo dati attendibili e tempestivi.

«Obbligo di istituire assetti idonei a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità. Dimostrare assetti funzionanti è la prima linea di difesa legale per l'amministratore.»

§ IV

I tre domini, e quello che si rompe per primo

La norma dice tre parole, non una: organizzativo, amministrativo e contabile. Sono tre domini distinti, e in giudizio si perde su quello che si è trascurato.

L'assetto **organizzativo** è l'ossatura: chi fa cosa, chi risponde a chi, quali poteri sono formalizzati. Il Tribunale di Roma, nel decreto del 2024, ne ha dato una descrizione che vale come lista di controllo:

«un'unità imprenditoriale è adeguatamente organizzata quando esistano un criterio gerarchico, un coordinamento delle diverse attività e mansioni e possibilmente, un livello di specializzazione e di standardizzazione produttiva, di regole di condotta e un sistema informativo, come presupposto per le decisioni; peraltro, un sistema di controllo sia esso formale, per quanto riguarda l'osservanza delle regole, sia esso sostanziale, per l'efficace impiego delle risorse, deve caratterizzarsi anche per porre in essere un efficiente circuito informativo.»

TRIB. ROMA, R.G. V.G. 369/2024

Notate l'ultima espressione: *circuito informativo*. Non basta che l'informazione esista: deve circolare, e deve arrivare a chi decide. Un dato che si ferma nell'ufficio contabilità non è un assetto: è un archivio.

L'assetto **amministrativo** è il sistema di pianificazione e controllo: budget, previsioni di cassa, reporting, scostamenti fra preventivo e consuntivo. Lo stesso decreto lo declina così: «la predisposizione di strumenti e procedure in grado di monitorare costantemente l'andamento economico-finanziario dell'impresa, come un sistema di controllo di gestione, bilanci previsionali, report periodici e sistemi di analisi dei flussi di cassa».

L'assetto **contabile** è la verità documentale. Il criterio, sempre dal decreto romano, è la tempestività: «occorre garantire che i dati economici e finanziari siano rilevati tempestivamente e con precisione, al fine di individuare eventuali squilibri patrimoniali o reddituali che potrebbero preludere a uno stato di crisi».

Nel fascicolo capitolino del 2025 questo dominio si è rotto in modo esemplare. L'amministratore aveva giustificato in nota integrativa il ritardo nell'approvazione del bilancio 2023 — approvato solo il 14 febbraio 2025 — con l'abbandono improvviso del consulente contabile. Il curatore speciale, nelle sue note, osservò che l'intera funzione contabile era affidata «a una sola risorsa interna coadiuvata da un consulente esterno». E il ricorrente, con una frase che il Tribunale ha ripreso, definì quella giustificazione «dichiarazione di per sé indice di inadeguatezza dell'assetto amministrativo, gestionale e contabile della società».

Fermiamoci un attimo su questo passaggio, perché è più insidioso di quanto sembri. L'amministratore aveva scritto la verità: il consulente se n'era andato senza preavviso. Ed è proprio la verità che l'ha condannato. Se l'uscita di una singola persona blocca il bilancio di una società che fattura decine di milioni, il problema non è la persona: è l'organizzazione che dipendeva da lei. La giustificazione era la confessione.

La dottrina aziendalistica dice la stessa cosa con altre parole. Antonio Capasso e Alfredo Celentano, scrivendo del rendiconto finanziario, osservano che esso «non è più un allegato tecnico al bilancio, ma uno strumento centrale per comprendere la sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa». Antonio Repaci e Fabio Cigna, per il Consiglio Nazionale, ricordano che il termine di trenta giorni del *past due* ricorre «in molteplici normative regolamentari, contabili e di vigilanza» ed è «spesso indicato come inderogabile»: trenta giorni di ritardo su una rata è, per la banca, un evento contabile con effetti sul rating.

Il che porta alla domanda che chiude questo paragrafo: quale dei tre domini si rompe per primo? La risposta, per esperienza di fascicoli, è sempre la stessa: il contabile. Non perché sia il più importante, ma perché è il più *datato*. Ogni scrittura ha una data. Ogni riconciliazione mancata lascia un buco che si vede. In giudizio, il dominio contabile è quello dove il curatore trova le prove senza doverle cercare.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Tre domini, tre verifiche distinte. Chi in causa ne difende uno solo — di solito il contabile, perché è quello dove ha le carte — lascia scoperti gli altri due.

Se una singola persona che se ne va blocca il bilancio, la sua uscita non è la causa del ritardo: è la prova dell'assetto mancante. Attenti a come scrivete le note integrative: la giustificazione può diventare la confessione.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Assetti organizzativi ¹⁰ provvedimenti

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI GENOVA N. R.G. 00002163 2026 16/04/2026 Giurisprudenza societaria

nnullata solo con il passaggio in giudicato della pronuncia. Dall'esame dei verbali del cda prodotti in atti emerge che già nella prima riunione consiliare del 17.7.2025 il Consigliere richiamando l'art. 2086 c.c. lamentava l'assenza di un organigramma aziendale e rappresentava l'impossibilità di votare sulle deleghe, non avendo conoscenza degli assetti organizzativi aziendali e dei processi operativi. Segnalava l'irregolarità della proposta dei poteri rispetto all'articolo 17.3 dello Statuto, in ragione della riserva di competenza esclusiva del Consiglio prevista per alcune materie oggetto di delega, oltre alla irregolarità dell'attribuzione alla Dott.ssa, dipendente della società, di poteri da esercitarsi a sua firma, sotto la responsabilità dell'amministratore delegato e del vice amministratore delegato. Controparte_2 Controparte_5 Controparte_2 CP_5 [...] Controparte_2 Controparte_5 Pt_3 Pt_1 [...] Per_1 Sottolineava poi la necessità

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI - N. R.G. 00015042 2025 Giurisprudenza societaria

dispone sul piano conformativo dei poteri dell'imprenditore, in coerenza con la qualificazione della attività di impresa quale attività giuridicamente rilevante, la procedimentalizzazione del percorso decisionale tramite la predisposizione di: --assetti organizzativi; per assetti organizzativi si intende far riferimento agli aspetti statico-strutturali dell'organizzazione dell'impresa nel senso di configurazione di funzioni e competenze (funzionigramma), poteri e responsabilità (organigramma); --assetti amministrativi; per assetti amministrativi si fa riferimento a una dimensione dinamicofunzionale dell'organizzazione, intendendosi per tale l'insieme delle procedure e dei processi atti ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento delle

2. DECRETO CORTE DI APPELLO DI POTENZA - N. R.G. 00000479 2024 Giurisprudenza societaria

luogo rilevare che le censure relative all'omessa predisposizione di adeguati assetti organizzativi sono state sollevate per la prima volta in sede di reclamo; esse si palesano del tutto generiche e prive di argomentazioni idonee a confutare le risultanze della consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Persona_2 -prodotta dalle attuali parti reclamante nel procedimento di prime cure svoltosi innanzi al Tribunale di Potenza e nuovamente allegata in sede di appello- che contiene la dettagliata illustrazione tanto del processo produttivo della Controparte_4 quanto della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche con riferimento agli anni 2014-2015; in particolare, a pagg. 12 e 13 della detta consulenza sono indicate "le fasi del processo produttivo ed amministrativo-contabile di Controparte_4 ed è riportato "l'organigramma della società, vigente negli anni 2014 e 2015, ove sono rappresentati

3. DECRETO CORTE DI APPELLO DI POTENZA - N. R.G. 00000479 2024 Biblioteca-Crisi

luogo rilevare che le censure relative all'omessa predisposizione di adeguati assetti organizzativi sono state sollevate per la prima volta in sede di reclamo; esse si palesano del tutto generiche e prive di argomentazioni idonee a confutare le risultanze della consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Persona_2 -prodotta dalle attuali parti reclamante nel procedimento di prime cure svoltosi innanzi al Tribunale di Potenza e nuovamente allegata in sede di appello- che contiene la dettagliata illustrazione tanto del processo produttivo della Controparte_4 quanto della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche con riferimento agli anni 2014-2015; in particolare, a pagg. 12 e 13 della detta consulenza sono indicate "le fasi del processo produttivo ed amministrativo-contabile di Controparte_4 ed è riportato "l'organigramma della società, vigente negli anni 2014 e 2015, ove sono rappresentati

4. ORDINANZA TRIBUNALE DI GENOVA - N. R.G. 00002163 2026 Biblioteca-Crisi

riunione consiliare del 17.7.2025 il Consigliere Pt_1 richiamando l'art. 2086 c.c. lamentava l'assenza di un organigramma aziendale e rappresentava l'impossibilità di votare sulle deleghe, non avendo conoscenza degli assetti organizzativi aziendali e dei processi operativi. Segnalava l'irregolarità della proposta dei poteri rispetto all'articolo 17.3 dello Statuto, in ragione della riserva di competenza esclusiva del Consiglio prevista per alcune materie oggetto di delega, oltre alla irregolarità dell'attribuzione alla Dott.ssa [...] Per_1, dipendente della società, di poteri da esercitarsi a sua firma, sotto la responsabilità dell'amministratore delegato e del vice amministratore delegato. Sottolineava poi la necessità di una ricognizione degli atti compiuti dai precedenti amministratori in vista della approvazione del bilancio 2024, anche tenuto conto che tutti i precedenti bilanci sono stati impugnati. Con la mail del 20.7.2025 lo stesso consigliere Pt_1 trasmetteva

5. ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA - N. R.G. 00000392 2024 Giurisprudenza societaria

insussistenza di rischi di esposizione, e anche in pendenza del ricorso, all'esito delle puntuali verifiche trimestrali e della verifica integrativa, hanno <certificato che la società dispone di liquidità sufficiente a coprire gli impegni nel breve-medio periodo>; ha escluso che siano stati offerti elementi per ritenere esistente anche solo il sospetto di gravi irregolarità gestorie, in ordine agli assetti organizzativi, amministrativi e tali da determinare l'opportunità di una ispezione; in particolare, ha rilevato la esistenza di un organigramma aggiornato in cui sono specificate le varie figure responsabili nei vari settori, tra cui quello commerciale, e le rispettive competenze, la esistenza di un mansionario che 5 descrive la struttura organizzativa e le mansioni affidate ai responsabili, la definizione delle strategie di marketing con riguardo al budget gestionale ed economico, agli obiettivi di vendita e produzione di 15/20 macchine

1. ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA - N. R.G. 00000392 2024 Biblioteca-Crisi

ativa, hanno certificato che la società dispone di liquidità sufficiente a coprire gli impegni nel breve-medio periodo; ha escluso che siano stati offerti elementi per ritenere esistente anche solo il sospetto di gravi irregolarità gestorie, in ordine agli assetti organizzativi, amministrativi e tali da determinare l'opportunità di una ispezione; in particolare, ha rilevato la esistenza di un organigramma aggiornato in cui sono specificate le varie figure responsabili nei vari settori, tra cui quello commerciale, e le rispettive competenze, la esistenza di un mansionario che 5 descrive la struttura organizzativa e le mansioni affidate ai responsabili, la definizione delle strategie di marketing con riguardo al budget gestionale ed economico, agli obiettivi di vendita e produzione di 15/20 macchine; ha escluso un accentramento di ruoli in capo all'amministratore che ha mantenuto quello già da sempre ricoperto di responsabile commerciale

2. Trib.CZ 6 2 24 and ricorso socio ex art.2409 c.c. Giurisprudenza bancaria

pertanto, è necessario procedere alla nomina di un professionista che proceda senza indugio alla ispezione della amministrazione della società con i seguenti compiti: - verifica dell'esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ex art. 2086 c.c., valutando a tal fine ed a titolo meramente esemplificativo: • l'esistenza di un organigramma aggiornato; • l'esistenza di un mansionario; • l'esistenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali; • l'adozione di un budget e di strumenti di natura previsionale; • la presenza di strumenti di reporting e la redazione di un piano industriale; • la predisposizione di una contabilità generale che consenta di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e di compiere una adeguata analisi di bilancio; • la previsione di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare. - verifica degli atti posti

3. MP — Trib. Spoleto 01/12/2025 (n/d) | art. 18 CCII, art. 19 CCII, art. 12 CCII, art. 17 CCII Giurisprudenza CCII

essendo definiti in alcun modo i punti essenziali per descrivere il detto organigramma, avuto riguardo al numero delle risorse umane occorrenti; alle specifiche competenze di ognuno, con relativo curriculum per capire se siano in grado di svolgere i compiti assegnati; all'inquadramento attribuito a ciascuno, per andare a definire in modo puntuale il costo lordo aziendale e per ricostruire eventuali responsabilità e ruoli attribuiti. L'esperto, sul punto, si è limitato a confermare l'esistenza di tale strumento necessario ai fini della tempestiva rilevazione della crisi, senza in alcun modo riscontrare, concretamente la presenza dello stesso nei termini di cui all'art. 3 comma 3 CCII. Si ricorda, ancora, come sia obbligo dell'imprenditore collettivo istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile

4. CNC — Trib. Spoleto 01/12/2025 (n/d) | art. 18 CCII, art. 19 CCII, art. 12 CCII, art. 17 CCII Giurisprudenza CCII

essendo definiti in alcun modo i punti essenziali per descrivere il detto organigramma, avuto riguardo al numero delle risorse umane occorrenti; alle specifiche competenze di ognuno, con relativo curriculum per capire se siano in grado di svolgere i compiti assegnati; all'inquadramento attribuito a ciascuno, per andare a definire in modo puntuale il costo lordo aziendale e per ricostruire eventuali responsabilità e ruoli attribuiti. L'esperto, sul punto, si è limitato a confermare l'esistenza di tale strumento necessario ai fini della tempestiva rilevazione della crisi, senza in alcun modo riscontrare, concretamente la presenza dello stesso nei termini di cui all'art. 3 comma 3 CCII. Si ricorda, ancora, come sia obbligo dell'imprenditore collettivo istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile

Assetti amministrativi *3 provvedimenti*

1. CNC — Trib. Udine 07/03/2024 (apertura) | art. 18 CCII, art. 25-quinquies CCII, art. 40 CCII, art. 49 CCII

Giurisprudenza CCII

omologazione del concordato semplificato. ” Par Par -- 7 of 15 -- 8 delimiti, tenuto conto delle definizioni legali di “crisi” e “insolvenza” di cui all’art.2 1° comma lett. a) e b) CCII, il perimetro dello stato patrimoniale economico e finanziario in cui deve trovarsi l’imprenditore per accedere alla CNC: uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che non si sia ancora manifestato “con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” oppure “con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, ma che in prospettiva possa sfociare nella “crisi” o nell’ “insolvenza” come espressamente definite dal CCII. Ciò sul presupposto logico giuridico che occorra tener ben distinti concettualmente il soggetto, ossia l’imprenditore individuale o collettivo... fuori degli “strumenti della crisi e dell’insolvenza” di cui al Titolo III, anche perché essa è del tutto coerente con una norma fondamentale del CCII ossia l’art.3 CCII che stabilisce l’obbligo per l’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e per quello collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e -- 8 of 15 -- 9 contabile adeguato ai sensi dell’art.2086 cc ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. Il che quindi consente una lettura del requisito oggettivo dell’art.12 1° comma CCII più restrittiva e aderente alla lettera della legge, ossia che le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario a cui fa riferimento la norma -che le misure idonee

2. CP — Trib. Udine 07/03/2024 (apertura) | art. 18 CCII, art. 25-quinquies CCII, art. 40 CCII, art. 49 CCII

Giurisprudenza CCII

omologazione del concordato semplificato. ” Par Par -- 7 of 15 -- 8 delimiti, tenuto conto delle definizioni legali di “crisi” e “insolvenza” di cui all’art.2 1° comma lett. a) e b) CCII, il perimetro dello stato patrimoniale economico e finanziario in cui deve trovarsi l’imprenditore per accedere alla CNC: uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che non si sia ancora manifestato “con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” oppure “con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, ma che in prospettiva possa sfociare nella “crisi” o nell’ “insolvenza” come espressamente definite dal CCII. Ciò sul presupposto logico giuridico che occorra tener ben distinti concettualmente il soggetto, ossia l’imprenditore individuale o collettivo... fuori degli “strumenti della crisi e dell’insolvenza” di cui al Titolo III, anche perché essa è del tutto coerente con una norma fondamentale del CCII ossia l’art.3 CCII che stabilisce l’obbligo per l’imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e per quello collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e -- 8 of 15 -- 9 contabile adeguato ai sensi dell’art.2086 cc ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative. Il che quindi consente una lettura del requisito oggettivo dell’art.12 1° comma CCII più restrittiva e aderente alla lettera della legge, ossia che le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario a cui fa riferimento la norma -che le misure idonee

1. CNC — Trib. Busto Arsizio 25/06/2025 (accoglimento) | art. 18 CCII, art. 19 CCII, art. 12 CCII, art. 13 CCII

Giurisprudenza CCII

conferma l'accesso alla CNC per imprenditore in stato di crisi finanziaria (flussi di cassa prospettici insufficienti, non insolvenza manifesta) con piano basato sulla continuità Tribunale: Trib. Busto Arsizio, data: 25/06/2025, esito: accoglimento. Norme: art. 18 CCII, art. 19 CCII, art. 12 CCII, art. 13 CCII. Istituti CCII: CNC. 1 N. 2150 / 2025 R. Vol. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Sezione Seconda Civile Il Giudice designato, nel procedimento promosso da (CF/P.IVA) rappresenta e difesa dagli Avv.ti Barbara Schiavo e Marzio Molinari per la conferma delle misure protettive nonché per la concessione delle misure cautelari di cui agli artt. 18 e 19 CCII visti gli atti e i documenti di causa ha emesso la seguente ORDINANZA Con ricorso depositato in data 24 aprile 2025, la società (di seguito per brevità ha chiesto all'intestato Tribunale la conferma delle misure protettive del patrimonio... metering; - di occupare attualmente 129 dipendenti e di far parte di un gruppo che complessivamente occupa più di 400 dipendenti; - che nel corso del 2024 si è registrata una significativa riduzione del valore della produzione derivante dal calo dei volumi di vendita, a seguito del quale si è reso necessario ricorrere allo strumento della cassa integrazione per una media di 167 ore per dipendente al fine di far fronte al regolare adempimento degli impegni finanziari; - che avendo la società sviluppato assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati e, in particolare, strumenti di controllo di gestione e previsionali, ha potuto, in via anticipata, intercettare i primi segnali prodromici della crisi finanziaria, presentatasi, nel primo trimestre 2025, come difficoltà finanziaria che non permetterà, nei prossimi mesi, la sostenibilità degli attuali piani di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine e presumibilmente, del rimborso

Assetti contabili *2 provvedimenti***1. CP — Trib. Bologna 18/12/2025 (n/d) | art. 44 CCII, art. 84 CCII, art. 106 CCII, art. 54 CCII** *Giurisprudenza CCII*

collaborazione prestata dal nuovo liquidatore, dott. , che ha dato corso ai controlli sollecitati a più riprese dai CCGG , prima del tutto carenti 5. Questa inadeguatezza degli assetti ha avuto un riflesso diretto nella riconciliazione degli anticipi che alla data della memoria del 29.11 risultavano ancora da verificare per circa euro 3.500.000, ridotti nelle indicazioni fornite dal Liquidatore all'udienza del 9.12 ad euro 750.000, importo questo che non si può escludere debba essere considerato come debito prededucibile, da sommarsi, quindi, a quello stimati dalla società ricorrente al 7.11 nella bozza di 4° integrazione di piano. Anche con riferimento ai crediti maturati in prededuzione, l'inadeguatezza degli assetti organizzativi -come evidenziata dall'approfondito esame compiuto dai CCGG - si riflette, nella sua complessiva valenza, sulla capacità di ragionevole determinazione delle voci di attivo e di passivo e, allo stato degli accertamenti, concorre...c.c.i.i. e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 c.c.i.i., dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 c.c.i.i., se pur oggetto del 5 E' molto significativo circa le omissioni antecedenti all'incarico al Liquidatore quanto si legge – ad esempio – a pagina 12 della Memoria della società del 29.11: “il Liquidatore e gli Advisor, non appena resosi conto che la contabilità della Società non risultava aggiornata per il periodo intercorrente tra il deposito della istanza di apertura del Concordato e la cessione del ramo d'azienda, si sono subito attivati per ricostruire la situazione contabile.” Persona_4 -- 19 of 22 -- pagina 20 di 22 decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo. P. Q. M. Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt

1. MP — Trib. Bologna 18/12/2025 (n/d) | art. 44 CCII, art. 84 CCII, art. 106 CCII, art. 54 CCII Giurisprudenza CCII
- collaborazione prestata dal nuovo liquidatore, dott. , che ha dato corso ai controlli sollecitati a più riprese dai CCGG , prima del tutto carenti 5. Questa inadeguatezza degli assetti ha avuto un riflesso diretto nella riconciliazione degli anticipi che alla data della memoria del 29.11 risultavano ancora da verificare per circa euro 3.500.000, ridotti nelle indicazioni fornite dal Liquidatore all'udienza del 9.12 ad euro 750.000, importo questo che non si può escludere debba essere considerato come debito prededucibile, da sommarsi, quindi, a quello stimati dalla società ricorrente al 7.11 nella bozza di 4° integrazione di piano. Anche con riferimento ai crediti maturati in prededuzione, l'inadeguatezza degli assetti organizzativi -come evidenziata dall'approfondito esame compiuto dai CCGG - si riflette, nella sua complessiva valenza, sulla capacità di ragionevole determinazione delle voci di attivo e di passivo e, allo stato degli accertamenti, concorre...c.c.i.i. e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 c.c.i.i., dando atto che l'albo nazionale di cui all'art. 356 c.c.i.i., se pur oggetto del 5 E' molto significativo circa le omissioni antecedenti all'incarico al Liquidatore quanto si legge – ad esempio – a pagina 12 della Memoria della società del 29.11: “il Liquidatore e gli Advisor, non appena resosi conto che la contabilità della Società non risultava aggiornata per il periodo intercorrente tra il deposito della istanza di apertura del Concordato e la cessione del ramo d'azienda, si sono subito attivati per ricostruire la situazione contabile.” Persona_4 -- 19 of 22 -- pagina 20 di 22 decreto di attuazione di cui al DM 75/2022 (entrato in vigore il 6.7.2022), non risulta ancora operativo. P. Q. M. Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt*

DOTTRINA

1. CAPASSO ANTONIO E CELENTANO ALFREDO, *Il rendiconto finanziario: un pilastro per la gestione strategica dell'impresa* — Crisi, Gestione Economico Finanziaria e Rilancio dell'Impresa, 2025

Norme richiamate: OIC 10; IAS 7; art. 2086 c.c.

Il rendiconto finanziario non è più un mero allegato al bilancio, bensì uno strumento centrale per la gestione strategica e la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa. Esso permette di distinguere tra performance economica e liquidità effettiva, rappresentando il punto di collegamento tra la dinamica patrimoniale e la tenuta finanziaria nella pianificazione ordinaria e straordinaria.

«Il rendiconto finanziario non è più un allegato tecnico al bilancio, ma uno strumento centrale per comprendere la sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa.»

2. REPACI ANTONIO, CIGNA FABIO, *La gestione dei cash flow nella relazione con la banca: gli effetti del past due a 30 giorni* — CNDCEC - Commissione di studio CNDCEC Finanza reporting, 2025

Norme richiamate: art. 2086, comma 2, c.c.; art. 3, comma 3, lett. b) d.lgs. 14/2019; IFRS 9; IAS 39

La gestione ottimale dei flussi di cassa e il monitoraggio costante della sostenibilità dei debiti risultano imprescindibili per evitare l'emersione di anomalie nella relazione con gli intermediari creditizi, in particolare la costituzione di un past due a 30 giorni, che comporta significative conseguenze nella classificazione contabile IFRS 9, nel rating bancario e nell'accesso al credito. Le imprese devono dotarsi di idonea programmazione dei cash flow mediante budget di cassa scorrevole e assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e la continuità aziendale.

«Il termine di 30 giorni sia riportato in molteplici normative regolamentari, contabili e di vigilanza emanate nel corso degli ultimi anni dalle autorità competenti in ambito bancario. Intervallo temporale spesso indicato come inderogabile.»

1. PANELLI MATTEO, NAVARONI MATTEO, *L'analisi di bilancio applicata all'impresa in crisi* — Dirittodellacrisi.it, 2024

Norme richiamate: art. 12 CCII; art. 13 CCII; art. 14 CCII; art. 15 CCII; art. 24 CCII; art. 2423 c.c.; Principio contabile n. 11

L'analisi di bilancio conserva un ruolo fondamentale per intercettare i segnali della crisi a seguito della scomparsa degli strumenti di allerta originariamente previsti dal Codice della Crisi. Gli indici di bilancio, in particolare il Debt Service Coverage Ratio, risultano essenziali nella valutazione della fattibilità del risanamento e nel supporto al professionista indipendente.

«L'analisi di bilancio assume un ruolo primario nell'indagine delle performance dell'impresa e potrebbe prestarsi al ruolo di strumento predittivo, atto a individuare possibili scenari futuri»

2. REPACI ANTONIO, DE LUCA ROBERTO, LUCIDO NICOLA, *La gestione del capitale circolante come leva strategica nelle dinamiche finanziarie dell'impresa* — Documento di ricerca CNDCEC, 2024

Norme richiamate: art. 2 d.lgs. 14/2019; art. 12 d.lgs. 14/2019

La gestione del capitale circolante netto rappresenta una leva strategica essenziale per monitorare la solvibilità dell'impresa nel breve termine e intercettare segnali di crisi. L'equilibrio finanziario dipende dalla corretta correlazione tra investimenti e finanziamenti secondo il principio del maturity matching, e richiede l'integrazione dell'analisi reddituale con quella finanziaria per evitare insolvenze irreversibili.

«Il Capitale circolante netto può costituire una leva che favorisce l'interazione tra la gestione economica e quella finanziaria, intercettando qualunque segnale che possa influire sulla solvibilità dell'impresa.»

§ V

Dal dato al segnale

C'è una distinzione che la giurisprudenza non ha ancora fatto propria e che la dottrina più recente ha messo a fuoco meglio della norma. La firma Cesare Spezia, in un contributo del 2026 dedicato proprio a trasformare l'obbligo dell'art. 2086 c.c. in un sistema di allerta funzionante:

«Un sistema di early warning efficace lavora sul terzo livello. Raccoglie dati, li elabora in indicatori, ma il suo output operativo è il segnale: una variazione anomala, con un destinatario identificato e un'azione predefinita.»

SPEZIA, C., *ASSETTI ADEGUATI ED EARLY WARNING REALE*, 2026

Tre livelli: *dato, indicatore, segnale*. Il dato è il numero grezzo — il saldo di cassa, il fatturato del mese. L'indicatore è il numero elaborato — il DSCR, il rapporto PFN/EBITDA, i giorni medi di incasso. Il segnale è altro: è l'indicatore che supera una soglia *e* che raggiunge qualcuno *e* che innesca qualcosa.

Applicate questa griglia a un fascicolo e vedrete che quasi tutti gli assetti che si portano in giudizio si fermano al primo livello, qualcuno al secondo, quasi nessuno al terzo. Un organigramma è un dato. Un budget è un dato. Un DSCR calcolato una volta l'anno dal commercialista in sede di bilancio è un indicatore — nato già vecchio. Nessuno dei tre è un segnale, perché a nessuno dei tre è attaccato un destinatario e un'azione.

Maria Lucetta Russotto, commentando l'art. 3 CCII, coglie il passaggio di paradigma: la norma «introduce dunque nel diritto positivo ciò che la teoria aziendalistica aveva già enunciato come principio fondamentale di economicità dinamica: la necessità di mantenere nel tempo l'equilibrio tra impieghi e fonti». Il dovere organizzativo diventa, nelle sue parole, «obbligo di governance predittiva».

Predittiva. Non descrittiva. La differenza fra le due parole è tutta la distanza fra un assetto che regge in giudizio e uno che non regge.

Perché questo conta così tanto? Perché il criterio di giudizio, come vedremo, è la valutazione *ex ante*: il giudice si mette al momento in cui l'amministratore decise e chiede cosa poteva sapere. Se l'assetto produceva segnali, l'amministratore poteva sapere — e allora si discute di cosa ha fatto con quel segnale. Se l'assetto produceva solo dati archiviati, l'amministratore *doveva* sapere e non sapeva. La prima è una posizione difendibile. La seconda no.

Su questo Federico Fornasari e Giacomo Rodano, in uno studio pubblicato nella collana della Banca d'Italia, hanno portato il dato empirico che chiude il ragionamento: «la tempestività nell'avvio del concordato in continuità è correlata significativamente con la probabilità di sopravvivenza dell'impresa e a un migliore riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria». Non è un'opinione: è una misurazione. Le imprese che arrivano prima sopravvivono di più.

E qui torna Zi' Cosima, che di aziende non sapeva niente e di tempo sapeva tutto: quando la pasta è ancora dura ma tu sai che fra sessanta secondi sarà al dente, quello è il momento di scolarla. Il sistema di allerta serve a sapere che mancano sessanta secondi. Se te ne accorgi quando la pasta è scotta, non hai un problema di assetti: hai un problema di curatore.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Dato, indicatore, segnale. Un assetto che si ferma ai primi due non è adeguato: è documentato. La domanda da fare al cliente non è «avete il budget?» ma «chi lo legge, quando, e cosa succede se sfora?».

Ogni indicatore che portate in un piano di risanamento deve avere tre etichette: la soglia, il destinatario, l'azione. Senza le ultime due è un numero, e in giudizio un numero senza destinatario non ha mai salvato nessuno.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Rilevazione tempestiva della crisi 15 provvedimenti

1. Cass. D'Orazio n.4246 del 25 2 26 and concetto di insolvenza 25/02/2026 Biblioteca-Crisi

certa e tempestiva dismissione». 11. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società debitrice P.G. Immobiliare s.r.l. e Giovanni Pozzoli, titolare dell'intero capitale sociale, depositando anche memoria. 12. Hanno resistito con controricorso sia il fallimento Pozzoli Food, quale creditore, sia la liquidazione giudiziale P.G. Immobiliare s.r.l., depositando entrambi memoria. 13. È stata proposta la definizione anticipata ex art.380-bis c.p.c. P.G. Immobiliare s.r.l. ha chiesto la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazione rilevante (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dell'art. 7, comma 2, CCII; anche in relazione all'art. 44 CCII - rapporto tra ricorso per Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 RG n. 24428/2024 Cons. Est. Luigi D'Orazio l'apertura della liquidazione giudiziale ed altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

1. DECRETO TRIBUNALE DI BERGAMO N. R.G. 00000714 2026 20/02/2026 Biblioteca-Crisi

conseguenza che ben avrebbe potuto – e dovuto – attivarsi tempestivamente per acquisire e analizzare la documentazione contabile necessaria, sollecitando la società ove occorresse, in coerenza con il ruolo di garante dell'effettività e serietà del percorso di risanamento. Nonostante tale dichiarata impossibilità di svolgere approfondimenti adeguati e pur in assenza di un piano di risanamento completamente definito e verificato, l'Esperto perviene nondimeno alla conclusione circa la sussistenza di una ragionevole perseguibilità del risanamento, fondandola su una serie di elementi che, tuttavia, appaiono intrinsecamente inidonei a sostenere un giudizio prognostico in senso proprio. In particolare, la valorizzazione della presenza di un team qualificato di professionisti e della disponibilità e collaborazione dell'organo amministrativo e dei consulenti nei confronti dell'Esperto attiene a profili meramente procedurali e relazionali, che possono semmai rilevare sotto il profilo della correttezza del comportamento delle parti...sono idonei a fornire alcuna indicazione concreta circa la capacità dell'impresa di superare la crisi e di recuperare un equilibrio economico-finanziario durevole. Tali elementi, infatti, non incidono sull'andamento prospettico dell'attività d'impresa, né consentono di valutare la sostenibilità delle assunzioni poste a fondamento del piano. Ancor più problematica appare la valorizzazione, da parte

2. DECRETO TRIBUNALE DI ROVERETO N. R.G. 00001896 2025 16/02/2026 Biblioteca-Crisi

grado di sorreggere un giudizio di meritevolezza in via positiva, come l'insorgenza della crisi dal fallimento dei principali clienti della società ed il pagamento spontaneo di una parte non irrisoria di debiti, anche mettendo a disposizione l'eredità ricevuta. Né può essere valorizzata la violazione degli obblighi di cui all'art. 2086 c.c. e 3 CCII, per non aver adottato un assetto organizzativo tale da rilevare tempestivamente lo stato di crisi e per la mancata attivazione degli strumenti previsti per il suo superamento, cogliendo nel segno la difesa del reclamato laddove osserva che si tratta di obblighi entranti in vigore solo col CCII e, quindi, il 15.07.2022, successivamente alle condotte poste in essere dal debitore, di cui certo non può farsi applicazione retroattiva. In ogni caso una così generica censura non supererebbe la soglia della colpa lieve e, come

3. DECRETO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA N. R.G. 00006268 2025 06/02/2026 Biblioteca-Crisi

comprometterebbe seriamente la continuità aziendale, non dando tempo alla Società di realizzare gli obiettivi economici e finanziari descritti nel piano e, pertanto, tali misure risultano idonee a preservare la continuità aziendale, ad agevolare il raggiungimento di un accordo di composizione negoziata, paiono proporzionate alla gravità della crisi e non arrecano un pregiudizio ingiustificato ai creditori; rilevato che l'esperto sottolinea che le misure protettive dei patrimoni personali dei due soci e si giustificano solo nei confronti di ed a favore delle quali i soci hanno prestato garanzie personali; ritenuto che la domanda è tempestiva in quanto presentata nel termine di cui all'art.19 comma 1 CCII; rilevato che all'istanza risulta allegata la documentazione prescritta dall'art.19 comma 2 CCII, rilevato che le misure protettive richieste risultano funzionali ad assicurare il buon esito Parte_2 Parte_3 CP_4 [...] Controparte

4. SENTENZA TRIBUNALE DI VITERBO N. R.G. 2 2025 05/02/2026 Biblioteca-Crisi

estranei; - in ragione del predetto principio di autonomia privatistica, quale elemento che caratterizza tale istituto di regolazione della crisi d'impresa, il Tribunale si deve limitare a verificare, ai fini dell'omologazione, il pagamento integrale dei creditori estranei entro i termini normativamente previsti; - la relazione predisposta dal professionista indipendente nominato da ad un'analisi ab estrinseco, si prospetta contenutisticamente completa, priva di profili di macroscopica illogicità e caratterizzata da apparente coerenza interna; non viene rilevata l'erronea indicazione del debito verso che, tuttavia, anche qualora fosse stato contabilizzato per il suo effettivo importo non avrebbe comunque pregiudicato la percentuale minima di creditori aderenti al piano. - il Commissario Giudiziale nominato dal Tribunale, preso atto delle indicazioni pervenute dal creditore ha riferito tempestivamente in merito alla non corretta rappresentazione in bilancio di alcune passività aziendali. - a tale riguardo, è dato rilevare come

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 208 2026 - N. R.G. 00000841 2023 05/02/2026

Giurisprudenza bancaria

presupposto che il comportamento di avrebbe aggravato la crisi di e l'onerosità delle obbligazioni assunte. La sentenza ha poi stabilito che l'opponente, essendo stato socio di sino al 2017, non poteva invocare la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., che non si applica al fideiussore che sia anche socio della società garantita. La decisione ha inoltre rilevato che non risultava provato che dopo il 2017 la abbia fatto ulteriore credito a né che fosse a conoscenza di uno stato di difficoltà economica nel momento in cui faceva credito alla società debitrice. Relativamente all'art. 1957 c.c., il Tribunale ha accertato che, a seguito della formale risoluzione del contratto e della comunicazione di decadenza del beneficio del termine intervenuta il 21.2.2018, aveva tempestivamente depositato in data 4.2.2018 ricorso monitorio nei confronti di e dei fideiussori, ottenendo l'emissione

2. SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 12264 2025 - N. R.G. 00047714 2016 07/09/2025 *Giurisprudenza bancaria*

Come noto, la segnalazione in oggetto ha una valenza di tutela dell'interesse generale alla corretta e tempestiva identificazione di situazioni di difficoltà economica, al fine di prevenire l'aggravarsi dello stato di crisi degli enti. Inoltre, come condivisibilmente opinato dalla giurisprudenza di legittimità "il danno da illegittima segnalazione alla Centrale rischi non è un danno in re ipsa, ma in quanto danno-conseguenza deve essere Parte_1 Parte_1 Parte_1 R.G. n. 47714/2016 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 26972- 26975/2008; Ord. n. 20885/2019). Il danneggiato, quindi, ha l'onere di provare le conseguenze dell'illegittima segnalazione, indicando tutte le circostanze di fatto a tal fine rilevanti; d'altra parte, la sussistenza del danno potrebbe, in ipotesi, essere provata in via presuntiva sulla base

3. ORDINANZA TRIBUNALE DI IVREA N. R.G. 2 2024 28/06/2025 *Biblioteca-Crisi*

inoltre, ricordare peraltro che secondo l'orientamento del Tribunale di Bologna est. Maurizio Atzori, 6 novembre 2022, l'insolvenza della società non esclude la possibilità di accesso a tale percorso in quanto: (i) in punto di adeguatezza CP_3 delle misure per la rilevazione della crisi, l'art. 3, comma 4, considera segnali per la previsione tempestiva della crisi elementi che già denotano un'insolvenza; (ii) la probabilità si riferisce sia alla crisi che all'insolvenza, ponendo tali elementi sullo stesso piano, mentre decisiva risulta la circostanza che risulti "ragionevolmente perseguibile il risanamento"; (iii) l'obiettivo del nuovo istituto è quello di offrire alle imprese risanabili una nuova chance, alternativa e diversa rispetto ai tradizionali strumenti messi a disposizione dalla legge fallimentare; (iv) la sterilizzazione dei poteri del pubblico ministero durante la fase di composizione negoziata, indica che anche

4. DECRETO TRIBUNALE DI BOLOGNA N. R.G. 00001780 2025 19/05/2025 *Biblioteca-Crisi*

volta consumate nella loro misura massima non siano più usufruibili dall'imprenditore (che ne avrebbe quindi diritto una tantum quale che sia la durata della vita dell'impresa), ma che - nell'ambito della medesima situazione di crisi o insolvenza - il debitore possa farvi ricorso solo per 12 mesi, valutando quindi accuratamente se e quando accedere alla protezione ed elaborando una strategia di uscita dalla crisi o di soluzione dell'insolvenza seria, efficace e tempestiva. Di questo è ben consapevole, perché ha avuto cura di precisare di essere in presenza di una nuova e diversa < >, < > legata all'insorgenza nel dicembre 2023 - e, dunque, poco prima dell'emissione della Sentenza di Omologazione - di una richiesta risarcitoria per circa euro 27.000.000,00 da parte del cliente Enel Green Power < > (cfr. pag. 7 ricorso). La circostanza - ovvero l'insorg

5. FROSINI ORDINANZA TRIBUNALE DI GROSSETO 15/04/2025 *Biblioteca-Crisi*

crisi possa essere risanata l'impresa, operando un bilanciamento tra l'esigenza di non sottrarre l'impresa insolvente (o in crisi) alle procedure di composizione della crisi, con la necessità di evitare che siffatte procedure abbiano una funzione dilatoria invece che finalizzata ad un tempestivo risanamento dell'impresa soprattutto quando, come nel caso di specie, pendono già azioni esecutive. In quest'ottica, l'esperto ha evidenziato la presenza di concreti contatti con i creditori più rilevanti nelle more della fissazione dell'udienza odierna, rappresentando che nel corso della prossima settimana vi saranno i primi incontri interlocutori. Per quanto concerne la fattibilità del piano, che per il vero si presenta ad oggi ancora generico ed astratto, ai fini della deliberazione che il Tribunale è chiamato a svolgere in questa fase cautelare sulla presumibile fondatezza dello stesso, gli unici elementi Persona

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 561 2024 N. R.G. 00001132 2023 23/05/2024 Biblioteca-Crisi

dopo la pubblicazione, il 23 novembre 2023, della sentenza reclamata avvenuta. 4.4. Se può ritenersi che l'art. 18 al quarto comma sancisca un legame funzionale tra istanza di ammissione alla composizione negoziata della crisi e liquidazione giudiziale, solo la conferma delle misure protettive, i cui effetti si sono già ex lege prodotti con la pubblicazione dell'istanza e della dichiarazione di accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, impedisce l'apertura della liquidazione giudiziale. Va rilevato che l'art. 3 del CCII prevede che l'imprenditore debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; sicché non può ritenersi che si producano effetti distorsivi ritenendo che la pubblicazione di cui all'art. 18 debba essere effettuata prima della pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale, non trattandosi

2. SENTENZA TRIBUNALE DI UDINE N. 14 2024 N. R.G. 1 2023 06/03/2024 Biblioteca-Crisi

della composizione negoziata e del concordato semplificato nel Titolo II, in "coabitazione" con le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi e al di fuori degli "strumenti della crisi e dell'insolvenza" di cui al Titolo III, anche perché essa è del tutto coerente con una norma fondamentale del CCII ossia l'art.3 CCII che stabilisce l'obbligo per l'imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte e per quello collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e 9 contabile adeguato ai sensi dell'art.2086 cc ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. Il che quindi consente una lettura del requisito oggettivo dell'art.12 1° comma CCII più restrittiva e aderente alla lettera della legge, ossia...condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario a cui fa riferimento la norma -che le misure idonee e gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili dovrebbero rilevare tempestivamente- costituiscono uno stato oggettivo dell'imprenditore (c.d. pre-crisi) diverso (e anticipato) da quello descritto nelle definizioni legali dello stato di crisi e dello stato di insolvenza di cui rispettivamente

3. CP — App. Brescia 29/05/2024 (n/d) | art. 51 CCII, art. 19 CCII, art. 53 CCII, art. 40 CCII Giurisprudenza CCII

novembre 2023, dopo la pubblicazione, il 23 novembre 2023, della sentenza reclamata avvenuta. 4.4. Se può ritenersi che l'art. 18 al quarto comma sancisca un legame funzionale tra istanza di ammissione alla composizione negoziata della crisi e liquidazione giudiziale, solo la conferma delle misure protettive, i cui effetti si sono già ex lege prodotti con la pubblicazione dell'istanza e della -- 16 of 20 -- dichiarazione di accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, impedisce l'apertura della liquidazione giudiziale. Va rilevato che l'art. 3 del CCII prevede che l'imprenditore debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; sicché non può ritenersi che si producano effetti distorsivi ritenendo che la pubblicazione di cui all'art. 18 debba essere effettuata prima della pronuncia dell'apertura della...richiesta di misure protettive abbiano funzione meramente dilatoria. La reclamante, pertanto, avrebbe potuto e dovuto valutare tempestivamente la possibilità di una soluzione negoziata della crisi mentre la domanda è stata presentata il 14 novembre 2023, solo due giorni prima rispetto alla udienza ex art. 41 CCII fissata a seguito della proposizione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte della (cui è seguita la presentazione delle autonome istanze da parte dei creditori e, per quanto accertato, ancora alla data in cui è stata emessa la pronuncia del Tribunale, non vi era stata la sua pubblicazione. La mera presentazione della istanza, in assenza della sua pubblicazione, non è, dunque, ostativa alla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale. Va, inoltre, rilevato che dalla "comunicazione pubblicazione R.I. misure protettive-regime di sospensione" del 27 novembre 2023 della

1. CNC — App. Brescia 29/05/2024 (n/d) | art. 51 CCII, art. 19 CCII, art. 53 CCII, art. 40 CCII Giurisprudenza CCII

novembre 2023, dopo la pubblicazione, il 23 novembre 2023, della sentenza reclamata avvenuta. 4.4. Se può ritenersi che l'art. 18 al quarto comma sancisca un legame funzionale tra istanza di ammissione alla composizione negoziata della crisi e liquidazione giudiziale, solo la conferma delle misure protettive, i cui effetti si sono già ex lege prodotti con la pubblicazione dell'istanza e della -- 16 of 20 -- dichiarazione di accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, impedisce l'apertura della liquidazione giudiziale. Va rilevato che l'art. 3 del CCII prevede che l'imprenditore debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; sicché non può ritenersi che si producano effetti distorsivi ritenendo che la pubblicazione di cui all'art. 18 debba essere effettuata prima della pronuncia dell'apertura della...richiesta di misure protettive abbiano funzione meramente dilatoria. La reclamante, pertanto, avrebbe potuto e dovuto valutare tempestivamente la possibilità di una soluzione negoziata della crisi mentre la domanda è stata presentata il 14 novembre 2023, solo due giorni prima rispetto alla udienza ex art. 41 CCII fissata a seguito della proposizione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte della (cui è seguita la presentazione delle autonome istanze da parte dei creditori e e, per quanto accertato, ancora alla data in cui è stata emessa la pronuncia del Tribunale, non vi era stata la sua pubblicazione. La mera presentazione della istanza, in assenza della sua pubblicazione, non è, dunque, ostativa alla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale. Va, inoltre, rilevato che dalla "comunicazione pubblicazione R.I. misure protettive-regime di sospensione" del 27 novembre 2023 della

2. MP — App. Brescia 29/05/2024 (n/d) | art. 51 CCII, art. 19 CCII, art. 53 CCII, art. 40 CCII Giurisprudenza CCII

novembre 2023, dopo la pubblicazione, il 23 novembre 2023, della sentenza reclamata avvenuta. 4.4. Se può ritenersi che l'art. 18 al quarto comma sancisca un legame funzionale tra istanza di ammissione alla composizione negoziata della crisi e liquidazione giudiziale, solo la conferma delle misure protettive, i cui effetti si sono già ex lege prodotti con la pubblicazione dell'istanza e della -- 16 of 20 -- dichiarazione di accettazione dell'esperto nel registro delle imprese, impedisce l'apertura della liquidazione giudiziale. Va rilevato che l'art. 3 del CCII prevede che l'imprenditore debba adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; sicché non può ritenersi che si producano effetti distorsivi ritenendo che la pubblicazione di cui all'art. 18 debba essere effettuata prima della pronuncia dell'apertura della...richiesta di misure protettive abbiano funzione meramente dilatoria. La reclamante, pertanto, avrebbe potuto e dovuto valutare tempestivamente la possibilità di una soluzione negoziata della crisi mentre la domanda è stata presentata il 14 novembre 2023, solo due giorni prima rispetto alla udienza ex art. 41 CCII fissata a seguito della proposizione della istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte della (cui è seguita la presentazione delle autonome istanze da parte dei creditori e e, per quanto accertato, ancora alla data in cui è stata emessa la pronuncia del Tribunale, non vi era stata la sua pubblicazione. La mera presentazione della istanza, in assenza della sua pubblicazione, non è, dunque, ostativa alla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale. Va, inoltre, rilevato che dalla "comunicazione pubblicazione R.I. misure protettive-regime di sospensione" del 27 novembre 2023 della

DOTTRINA

1. FORNASARI FEDERICO, RODANO GIACOMO, *Il tempo della crisi: quando e come le imprese avviano le procedure concorsuali* — Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), 2025

Solo una parte delle imprese insolventi ricorre alle procedure concorsuali. Le imprese in liquidazione giudiziale risultano già in crisi da tempo, mentre quelle ammesse al concordato preventivo hanno dimensioni maggiori e significativa esposizione bancaria. La tempestività nell'avvio del concordato in continuità è correlata positivamente con la probabilità di successo della ristrutturazione e il recupero dell'equilibrio economico-finanziario.

“La tempestività nell'avvio del concordato in continuità è correlata significativamente con la probabilità di sopravvivenza dell'impresa e a un migliore riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria.”

2. SPADACCINI ANTONIO, *I modelli predittivi della crisi aziendale: profili teorici ed evidenze empiriche* — 2025

La crisi d'impresa rappresenta un processo dinamico misurabile ex ante attraverso indicatori quantitativi, piuttosto che un evento improvviso. I modelli di Machine Learning offrono metodologie superiori ai modelli statistici tradizionali nel cogliere pattern complessi e non lineari per la previsione dello stato di dissesto aziendale.

“La crisi viene intesa come una probabilità futura di insolvenza, misurabile ex ante attraverso indicatori quantitativi e strumenti di analisi avanzata.”

1. PANIZZA ANDREA, *Analisi degli stress test al piano di risanamento* — Ristrutturazioni Aziendali, 2026

Norme richiamate: art. 3 CCII; art. 87 CCII

Gli stress test rappresentano uno strumento tecnico e cognitivo essenziale per verificare la resilienza e la credibilità del piano di risanamento, trasformando le analisi di sensitività in un dispositivo di governo che misura la capacità dell'impresa di assorbire shock avversi e di identificare i punti critici di insostenibilità oltre i quali l'equilibrio economico-finanziario viene meno. La distinzione tra analisi di sensitività e stress test non è di grado ma di prospettiva: mentre la sensitività esplora le relazioni tra variabili, lo stress test individua la soglia critica di rottura del piano.

«Un piano che non affronta tali prove resta vulnerabile, poiché non consente di misurare la distanza fra ciò che è atteso e ciò che potrebbe effettivamente accadere.»

§ VI

La business judgment rule entra nell'organizzazione

Questo è il paragrafo centrale del capitolo, e vale la pena dire subito perché. Per anni si è discusso se la regola dell'insindacabilità nel merito delle scelte gestorie — la *business judgment rule* — coprisse anche le scelte *organizzative*. La posta è evidente: se le copre, l'amministratore che ha costruito un assetto poi rivelatosi inadeguato non risponde automaticamente; se non le copre, ogni crisi diventa la prova retrospettiva che l'assetto non funzionava.

Il Tribunale di Roma, nel decreto R.G. 3176/2025, ha preso posizione. E lo ha fatto partendo dal problema, non dalla soluzione:

«Il problema del rapporto tra l'ambito operativo del principio della business judgment rule e le scelte inerenti gli assetti organizzativi si pone in quanto l'opzione organizzativa rientra nel concetto di gestione societaria, nel senso che l'organizzazione diviene espressione di scelte di fondo di tipo gestionale ed è, a sua volta, funzionale all'adozione di decisioni in grado di orientare, influenzare e dirigere la gestione, anche nel momento di crisi.»

TRIB. ROMA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G.

La risposta arriva subito dopo, e si appoggia su un precedente dello stesso ufficio: «Come già ritenuto da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, 8.4.2020 RG n. 8159-1/2017), a tale domanda deve darsi risposta affermativa, partendo proprio dalla formulazione del già citato art. 2381 c.c., che pone a carico degli amministratori il dovere di curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società».

Il ragionamento è limpido: se l'art. 2381 c.c. affida agli amministratori il compito di *curare* l'adeguatezza, allora l'organizzazione è materia di gestione; e se è materia di gestione, la regola dell'insindacabilità si applica. Il Tribunale lo esplicita: «la funzione organizzativa rientra pur sempre nel più vasto ambito della gestione sociale e [...] essa deve necessariamente essere esercitata impiegando un insopprimibile margine di libertà, per cui le decisioni relative all'espletamento della stessa vengono incluse tra le decisioni strategiche».

Ma — e qui si separa il diritto dal wishful thinking difensivo — insindacabile non vuol dire intoccabile. Il decreto elenca i due limiti classici, già scolpiti dalla Cassazione: «il primo è che la scelta di gestione è insindacabile solo se essa è stata legittimamente compiuta (sindacato sul modo in cui la scelta è stata assunta); il secondo è che la scelta è insindacabile solo se non è irrazionale (sindacato sulle ragioni per cui la scelta compiuta è stata preferita ad altre)».

Il primo limite si traduce in un'operazione concreta, e il Tribunale la descrive: «si tratta, in concreto, di ripercorrere il procedimento decisionale che l'amministratore ha seguito per il compimento della scelta di gestione verificando, in particolare, se l'amministratore abbia eventualmente omissso le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo».

Il secondo limite contiene una trappola che merita di essere segnalata a chi difende. Non basta essersi informati. Il decreto riporta un'osservazione dottrinale con una conclusione che fa male:

«l'amministratore che abbia svolto tutte le verifiche necessarie e consultato tutti gli esperti disponibili e, nonostante ciò, effettui una scelta gestionale non razionalmente inerente alle informazioni ricevute e dannose per la società non sarà irresponsabile nei confronti della società, ma, al contrario, doppiamente responsabile, per gli inutili costi dell'informazione e per il danno arrecato.»

TRIB. ROMA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G., CHE RIPORTA UN'OSSERVAZIONE DOTTRINALE SENZA INDICAZIONE DELL'AUTORE

Doppiamente responsabile. Chi ha pagato l'advisor e poi ha deciso il contrario di quello che l'advisor gli aveva scritto non ha comprato uno scudo: ha comprato una prova a carico. La perizia che dorme nel cassetto non protegge nessuno. Anzi.

Poi arriva il passaggio che, a mio avviso, è il più importante che la giurisprudenza di merito abbia scritto su questa materia. Lo riporto per intero perché va letto per intero.

«ritiene il Tribunale che sotto entrambi i profili (sia quello della rilevazione della crisi, sia quello degli interventi conseguenti), le scelte dell'amministratore — siano esse prettamente gestionali, siano esse di tipo organizzativo — possano essere sindacate nei limiti del principio della business judgment rule. Di conseguenza, mentre da un lato appare certo che la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporti di per sé una responsabilità dell'organo gestorio, dall'altra, si ritiene possibile assoggettare a sindacato giudiziale la struttura organizzativa predisposta dall'amministratore nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza (e, precisamente, in questo ambito secondo i criteri della adeguatezza), ciò al fine di verificare se fosse idonea a far emergere gli indici della perdita della continuità aziendale e se la tipologia degli interventi scelta dall'organo gestorio sia ragionevole e non manifestamente irrazionale.»

TRIB. ROMA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G. — IL PASSAGGIO-CARDINE

E, a chiudere, il criterio temporale: «tale verifica andrà effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili dall'amministratore, ed a prescindere dai risultati concreti che poi sono stati raggiunti. Ciò in quanto la responsabilità dell'amministratore presuppone pur sempre una condotta colposa o dolosa».

Traduciamo in italiano operativo. Il giudice non chiede se l'impresa è fallita. Chiede se, il giorno in cui l'amministratore ha deciso come organizzarsi, quella scelta era ragionevole rispetto a quello che poteva sapere. Il fallimento successivo non retroagisce a trasformare in colpevole una decisione che, quando fu presa, era difendibile.

È la migliore notizia che un amministratore possa ricevere. A una condizione: che di quel giorno, e di quello che sapeva quel giorno, resti qualcosa di scritto.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

La business judgment rule copre anche le scelte organizzative. Ma copre la scelta, non l'omissione: «la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta di per sé una responsabilità dell'organo gestorio».

Il criterio è la valutazione ex ante. Questo significa che il vostro fascicolo difensivo non deve dimostrare che l'assetto funzionava — deve dimostrare che, il giorno in cui fu scelto, era ragionevole. Verbalizzati, non relazioni retrospettive.

Chi paga una consulenza e poi decide il contrario rischia di essere «doppiamente responsabile». Se non seguite il parere, verbalizzate perché.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Business judgment rule e scelte gestorie ^{4 provvedimenti}

1. Trib. Bologna 07/06/2024 n. 1636/2024 — Business judgment rule e insindacabilità nel merito delle scelte gestorie

Giurisprudenza societaria

Trib. Bologna, 07/06/2024, n. 1636/2024 — Business judgment rule e insindacabilità nel merito delle scelte gestorie. NORME 2392, 2476, 2734 c.c. MASSIMA Laddove si tratti di questioni tipicamente gestorie, il giudice civile non può effettuare valutazioni di merito, che rientrano nella business judgment rule: si tratta di scelte imprenditoriali non censurabili. Il tribunale non può inserirsi in una valutazione di merito rispetto a scelte gestorie che appaiano coerenti con l'oggetto sociale e non rovinose dal punto di vista economico. FONTE <https://giurisprudenzadelleimprese.it/sentenza/la-business-judgment-rule/>

2. Societario — 12.13 — Business Judgment Rule Diritto societario

*Business Judgment Rule **Dottrina.** Insindacabilità del merito gestorio se la scelta non è irrazionale/negligente *ex ante*; sindacato sul processo decisionale. **Cassazione.** (cfr. 12.9/12.10: 2025:22219CIV, 2024:10739CIV, 2026:3183CIV). *12.1 CdA/nomina · 12.3 deleghe/comitati · 12.5 doveri · 12.8 responsabilità v/società → norma+dottrina + ECLI da 12.9/12.10*

3. SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 5400 2026 - N. R.G. 00042815 2022 Biblioteca-Crisi

effetto economico complessivo derivante dall'eliminazione del rischio litigioso. In tale prospettiva, difetta la prova di un danno attuale e certo per la società, non potendo trascurarsi che l'operazione appare ex ante funzionale a evitare un'esposizione economica potenzialmente più gravosa. Sotto altro profilo, la condotta delle amministrate si sottrae al sindacato di merito del giudice alla luce dei principi elaborati in tema di business judgment rule, secondo cui le scelte gestorie non sono pagina 22 di 27 sindacabili quanto alla loro opportunità economica, ove risultino assunte in assenza di conflitti di interesse non gestiti, sulla base di un'adeguata istruttoria e secondo criteri di ragionevolezza e buona fede. Nel caso di specie, l'operazione pur in presenza di un conflitto di interessi, posto che la società Signoretti Production è partecipata dalle due amministrate convenute, si presenta come

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4270 2025 - N. R.G. 00001992 2023 Giurisprudenza societaria

azione risarcitoria ma avrebbe potuto paralizzare azioni di adempimento delle banche stesse. Si contesta poi il passaggio motivazionale con cui il Tribunale, con riferimento alle prospettate ipotesi alternative (ricerca di altre soluzioni e accettazione di ulteriori proposte del ceto bancario) ha affermato che non si potrebbe sindacare la scelta degli amministratori perché si contrasterebbe con “il principio del business judgment rule, con la discrezionalità 8 delle scelte dell’organo amministrativo e con le possibili valutazioni ex ante dell’organo gestorio. Tali ipotesi formulate dalla società sono, in ogni caso, del tutto carenti di idonee allegazioni in ordine ai presupposti dell’azione di responsabilità proposta: non solo quando alla concreta fattibilità

§ VII

La linea di faglia: assenza e inadeguatezza

Dal passaggio del paragrafo precedente discende la distinzione che governa ogni processo in questa materia, e che nessuna difesa può permettersi di ignorare.

Da un lato c'è l'**assenza**. Nessun assetto, nessuna misura, nessuna procedura. Qui il Tribunale di Roma non lascia margini: la mancata adozione «comporta di per sé una responsabilità dell'organo gestorio». Non c'è valutazione di ragionevolezza da fare, perché non c'è stata scelta. Dove non si è scelto, la business judgment rule non ha niente da proteggere.

Dall'altro c'è l'**inadeguatezza**. L'assetto c'è, ma non ha retto. Qui il giudizio si sposta sul terreno della proporzionalità e della ragionevolezza, e l'amministratore ha una difesa. Il decreto la descrive per esclusione, indicando chi *non* risponde:

«non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a verificare tempestivamente la perdita della continuità aziendale.»

TRIB. ROMA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G.

E, per la seconda gamba del dovere — quella dell'intervento — vale la stessa logica: «non potrà ritenersi responsabile l'amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato [...] il venir meno della continuità aziendale, ponga in essere degli interventi che, successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi (ed eventualmente il fallimento della società), qualora tali interventi — sempre sulla base di una valutazione ex ante — non risultino manifestamente irrazionali ed ingiustificati».

Chi ha provato a salvare l'impresa e non c'è riuscito non risponde del fallimento. Risponde chi non ha provato, e chi ha provato in modo manifestamente irrazionale.

Fin qui la teoria. Ora la parte scomoda, quella che nei manuali non trovate.

Esiste un terzo caso, che non è scritto in nessuna sentenza perché non ha bisogno di esserlo: l'assetto che *esisteva sulla carta*. Adottato una volta, mai aggiornato, mai letto, mai tradotto in una decisione. Formalmente c'è. Sostanzialmente è un reperto.

In quale delle due categorie finisce, davanti a un giudice? La risposta la si ricava dal criterio stesso. Se il sindacato verifica «se fosse idonea a far emergere gli indizi della perdita della continuità aziendale», un sistema che nessuno consulta non fa emergere niente per definizione. E per la valutazione ex ante, la domanda diventa: al momento in cui i segnali si accendevano, quel sistema era in grado di portarli a chi decideva? Se l'ultimo aggiornamento è di tre anni prima, la risposta si scrive da sola.

Ecco perché, nella pratica, la prima domanda da fare a un cliente non è mai «avete gli assetti?». È: *quando li avete aggiornati l'ultima volta, e chi li ha letti?*

Nel decreto romano del 2025 questo è esattamente il punto su cui la difesa ha ceduto. Non sulla mancanza dei documenti in assoluto, ma sulla loro assenza dal circuito informativo dell'impresa. Fra i documenti mai trasmessi all'ispettore, il Tribunale elenca «budget aziendali, budget di tesoreria, piani finanziari e piani industriali/strategici pluriennali», la compilazione delle check list del CNDCEC, e — voce che da sola varrebbe un capitolo — «la mancata “relazione dell'assetto amministrativo-contabile”, attuale ed evolutiva nel tempo».

«Attuale ed evolutiva nel tempo». Il giudice non chiedeva un documento: chiedeva la storia di un sistema. Non è stata prodotta.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Tre situazioni, tre regimi. Assetti assenti: responsabilità affermata di per sé. Assetti adottati e vivi: sindacato di proporzionalità e ragionevolezza ex ante, con difesa possibile. Assetti adottati e morti: trattati, di fatto, come i primi.

La domanda che smonta o salva un fascicolo è sempre la stessa: qual è la data dell'ultimo aggiornamento, e chi lo ha letto? Se non sapete rispondere entro cinque minuti, non avete un assetto — avete un archivio.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Continuità aziendale ^{17 provvedimenti}

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI NAPOLI - N. R.G. 00011514 2026 17/07/2026 Biblioteca-Crisi

cassa necessarie alla continuità aziendale. A tal proposito, in udienza, l'istante ha precisato che, all'esito della sospensione dei pagamenti richiesta, i crediti sarebbero corrisposti con gli interessi. Inoltre, l'esperto ha verificato che, dall'esame del Piano economico-finanziario previsionale di risanamento emerge:- un progressivo miglioramento dei margini operativi, con ritorno a risultati economici positivi; - una capacità di generazione di cassa idonea a sostenere i pagamenti programmati dei creditori;- una riduzione dell'indebitamento complessivo nel periodo di piano; - un equilibrio tra fabbisogno finanziario e fonti di copertura, a condizione che le ipotesi assunte si realizzino nei tempi previsti. 7 Appaiono, comunque, non trascurabili le osservazioni dell'esperto secondo cui il piano, prevedendo lo stralcio della debitoria erariale, ai sensi dell'articolo 23 comma 2 bis CCII, affinché possa essere formulata una proposta all'amministrazione finanziaria, è necessario acquisire

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA - N. R.G. 00002434 2026 14/07/2026 Biblioteca-Crisi

transattivo con l'Amministrazione Finanziaria (senza descrizione dettagliata delle ragioni che determinerebbero la ripresa di marginalità positiva e il recupero immediato di flussi); considerato che, per altro verso, quanto al periculum, nessuno dei creditori della ricorrente, ad eccezione di Cont, si è opposto all'accoglimento del ricorso, cosicché appare ragionevole ritenere che, pur a fronte delle lacune del piano evidenziate e della prospettiva di una ristrutturazione del debito in un significativo arco temporale, la conferma delle misure protettive risulta, almeno in questa fase iniziale (e impregiudicata ogni diversa valutazione in caso di eventuale richiesta di proroga), funzionale al buon esito delle trattative con i creditori; ritenuto pertanto sussistenti...presupposti per accogliere l'istanza di protezione erga omnes (ad eccezione che per i lavoratori); ritenuto, inoltre, di accogliere l'istanza di protezione nella misura richiesta e massima di 120 giorni, condividendosi, quanto al periculum, la necessità di proseguire le trattative (verosimilmente complesse per il numero di creditori) senza il rischio -concreto- di prosecuzione o promozione di azione esecutive sul patrimonio della società tali da pregiudicare irrimediabilmente la continuità aziendale e, per l'effetto, i diritti dei creditori sociali; per contro, questi ultimi non risultano sacrificati in misura

2. ORDINANZA TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - N. R.G. 00002044 2026 14/07/2026 Biblioteca-Crisi

piattaforma telematica di cui all'art. 13 c.c.i.i. in data 20 aprile 2026, Parte_1 (c.f. P.IVA_1, con sede legale in Vergiate (VA), via Sempione n. 25, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Controparte_1 (c.f. C.F._1), ha chiesto la nomina dell'Esperto indipendente per l'accesso alla procedura di composizione negoziata ai sensi dell'art. 17 c.c.i.i. e, contestualmente, l'applicazione nei confronti di tutti i propri creditori delle misure protettive del patrimonio aziendale previste dall'art. 18 c.c.i.i., al fine di instaurare o proseguire e, in ogni caso, agevolare le trattative volte al risanamento dell'impresa ed alla salvaguardia della continuità e dei valori aziendali. La competente Commissione istituita presso la Camera di Commercio di Milano ha nominato quale Esperto indipendente il Dott. Persona_1 il quale ha accettato l'incarico in data

3. ORDINANZA TRIBUNALE DI UDINE N. R.G. 00003881 2026 07/05/2026 Biblioteca-Crisi

*loro giudizio agli organi amministrativi e di controllo di questa almeno quindici giorni prima dell'esecuzione della decisione, dando conto delle ragioni specifiche a supporto della stessa;". *** L'esperto ritiene che si tratti di misure funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative e che la loro durata proposta sia coerente con le iniziative prospettate nel progetto di piano di risanamento e la presumibile durata delle trattative. Controparte_10 CP_1 CP_2 Controparte_10 CP_1 CP_2 Parte_1 Controparte_11 Nonostante la notificazione a tutti gli interessati, l'unico creditore che ha mosso obiezioni è . La sua posizione però è irrilevante, posto che: - le misure in questione riguardano solo gli istituti di credito, i creditori pubblici ed i fornitori strategici essenziali per la continuità aziendale; - la ricorrente ha chiarito all'udienza che con non sussiste alcun contratto*

4. DECRETO TRIBUNALE DI CATANZARO N. R.G. 00000192 2026 30/04/2026 Biblioteca-Crisi

tuttavia non riguarda lo scioglimento della società. La sistematica del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza conferma il quadro interpretativo appena descritto. Invero, la fattispecie di perdita della continuità aziendale è posta dai principi fondanti previsti in materia – quelli stabiliti dal nuovo secondo comma dell'art. 2086 c.c. – a presupposto dell'obbligo di reazione degli amministratori, in forma di adozione ed attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento, in vista del recupero della continuità aziendale. Con il che è ribadita sia la natura prognostica del relativo giudizio che la sua reversibilità, connotati questi propri anche del concetto di crisi aziendale, quale definito dall'art. 2, lett. a, c.c.i. Il concetto normativo di crisi assorbe in sé molti, se non tutti, i parametri finanziari che i principi contabili ascrivono alla continuità aziendale. Se ne ricava che, sul piano

5. ORDINANZA TRIBUNALE DI LARINO N. R.G. 00000038 2026 27/04/2026 Biblioteca-Crisi

fondatore Sig. Tale conferimento, si legge, "è avvenuto mediante crediti che, nel tempo, si sono rivelati inesigibili". Questo ha determinato uno squilibrio strutturale tra capitale proprio e capitale di terzi, compromettendo la solidità patrimoniale". Inoltre, l'attività di cava e i servizi di lavorazione del marmo e di altri materiali richiedono investimenti costanti e un continuo aggiornamento tecnologico del sistema produttivo. La mancata realizzazione di tali investimenti ha inciso negativamente sull'efficienza operativa e sulla sostenibilità economica della gestione aziendale. Infine, il decesso dell'amministratore unico e fondatore dell'attività aziendale Sig. ha comportato una discontinuità

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI LARINO N. R.G. 00000038 2026 27/04/2026 Biblioteca-Crisi

fondatore Sig. Tale conferimento, si legge, “è avvenuto mediante crediti che, nel tempo, si sono rivelati inesigibili”. Questo ha determinato uno squilibrio strutturale tra capitale proprio e capitale di terzi, compromettendo la solidità patrimoniale”. Inoltre, l’attività di cava e i servizi di lavorazione del marmo e di altri materiali richiedono investimenti costanti e un continuo aggiornamento tecnologico del sistema produttivo. La mancata realizzazione di tali investimenti ha inciso negativamente sull’efficienza operativa e sulla sostenibilità economica della gestione aziendale. Infine, il decesso dell’amministratore unico e fondatore dell’attività aziendale Sig. ha comportato una discontinuità

2. Cass. D’Orazio n.10723 del 22 4 26 and concordato liquidatorio 22/04/2026 Biblioteca-Crisi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 RG n. 16843/2025 Cons. Est. Luigi D’Orazio Si legge, infatti, nella sentenza della Corte territoriale che l’Agenzia aveva contestato espressamente le condotte distrattive poste in essere da Giacomina Viterbi, quale amministratrice nonché socia della DIRE, nonché la reiterata e sistematica violazione degli obblighi tributari da parte di DIRE. La Corte di merito, a sua volta, ha rigettato la doglianza reputando che «le condotte, distrattive ovvero violative degli obblighi tributari, attribuite alla Viterbi non incidono, compromettendola, sulla convenienza economica della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria». È stata data, dunque, corretta ed assorbente rilevanza alla convenienza, non avendo comportato gli elementi della fattispecie penale alcuna decettività o deficit informativo, qui riportato in modo specifico. 3. Con il secondo motivo si lamenta la «violazione e falsa applicazione...dell’art. 88, comma 3, e dell’art. 112 d.lgs. 14/2019 nonché del diritto UE (sul giudizio di meritevolezza del proponente), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Per la ricorrente, ove si reputi il primo motivo infondato, per essere stato implicitamente respinto dalla Corte territoriale, tuttavia quest’ultima non avrebbe tenuto conto della ratio dell’istituto del concordato preventivo, che è quella di preservare la continuità aziendale di imprese in crisi a causa di fattori esogeni, «indipendenti dalla volontà dell’imprenditore». Nella specie, invece, la crisi societaria si sarebbe veri

3. SENTENZA TRIBUNALE DI SONDRIO N. 8 2026 - N. R.G. 1 2024 26/03/2026 Biblioteca-Crisi

rendendo irragionevole un giudizio positivo. Va rilevato, altresì, che nel parere emergono puntuali dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di correttezza e buona fede delle trattative svolte in sede di composizione negoziata, in quanto, secondo l’Ausiliario, l’organo amministrativo ha condotto il percorso stragiudiziale senza coinvolgere la componente sociale, pur costituendo essa soggetto essenziale sia per la continuità aziendale, sia quale rilevante classe di creditori, e senza rappresentare agli altri creditori la gravità delle tensioni interne, del progressivo venir meno dei conferimenti di prodotto agricolo da parte dei soci, nonché della crescente sfiducia dei soci, circostanze ben note agli amministratori e puntualmente registrate nei verbali consiliari; al contempo, la gestione della crisi è apparsa all’Ausiliario improntata a mere operazioni di gestione del debito, prive di un vero piano industriale e caratterizzate da iniziative imprenditoriali improvvisate o fallimentari, così

4. Cass. D’Orazio n.4365 del 26 2 26 and ADR e uso distorto falcidia fiscale 26/02/2026 Biblioteca-Crisi

continuità aziendale», trattandosi di accordo di ristrutturazione meramente liquidatorio, ove l’effetto dell’omologa dell’accordo si concretava «unicamente nell’eliminazione del credito verso il fisco». Per tale ragione, era irrilevante la valutazione del tribunale in ordine alla convenienza dell’accordo proposto rispetto all’alternativa liquidatoria, in ragione dell’apporto di liquidità da parte del terzo Semeraro, in quanto «la valutazione di convenienza si colloca a valle rispetto all’ammissibilità del cram down». Senza contare che legislatore aveva modificato, seppure in via transitoria, l’art. 63, comma 2-bis c.c. con il decreto-legge n. 69 del 2023, non applicabile al caso di specie ratione temporis, che prevedeva la possibilità di «cram down» solo in ipotesi in cui era prevista una soglia minima del 30% di soddisfacimento del creditore 7 RG n. 1440/2024 Cons. Est. Luigi D’Orazio amministrazione finanziaria

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 487 2026 - N. R.G. 00001110 2024 18/02/2026

Giurisprudenza bancaria

Procura avrebbe impedito la movimentazione dei conti aziendali in conseguenza del provvedimento cautelare emesso nei confronti dell'amministratore della società. L'obbligazione restitutiva gravante sulla si sarebbe, dunque, estinta ex art 1256 c.c. per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La censura deve essere disattesa. Come noto, l'impossibilità sopravvenuta di cui all'art. 1256 c.c. fa riferimento ad una situazione impeditiva dell'adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore (il cd. "sforzo esigibile"). Ebbene, ritiene la Corte che una tale situazione non ricorra nel caso in esame. Infatti, ben avrebbe potuto superare l'evento che si era frapposto all'adempimento, provvedendo, in conformità alle disposizioni codicistiche, alla nomina di un nuovo amministratore, sì da garantire la continuità dell'attività aziendale e il soddisfacimento delle obbligazioni

2. SENTENZA TRIBUNALE DI AVELLINO N. 7 2026 N. R.G. 2 2024 18/02/2026 Biblioteca-Crisi

secondo regole di priorità assoluta e nel rispetto dell'ordine delle prelazioni, la classe 7 aderente avrebbe trovato ancora soddisfazione assumendo, pertanto, nell'ottica specificata, la qualità di classe interessata. La classe interessata può, inoltre, senz'altro essere l'amministrazione finanziaria in caso di sua adesione espressa, come chiarito dall'art. 88 c. 4 CCII ultima parte nel testo introdotto dal D.lgs. 136/2024. Ulteriore profilo di contestazione ha riguardato la non corretta allocazione del valore di ristrutturazione ai sensi dell'art. 120 quater CCII, sul presupposto che la norma citata avrebbe richiesto, in presenza di un concordato in continuità aziendale diretta, di attribuire ai creditori delle classi dissenzienti un'utilità economica superiore rispetto a quella riservata ai soci per effetto dell'esdebitazione concordataria. Secondo l'opponente la condizione in questione non sarebbe rispettata dalla proposta in esame, atteso che, distribuendo

3. DECRETO TRIBUNALE DI FERMO N. R.G. 00003684 2025 11/02/2026 Biblioteca-Crisi

omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato"; - il trasferimento dell'azienda può aver luogo nel corso del percorso di composizione negoziata; - l'art. 22 CCII indica, quindi, come parametri per la scelta la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori, ma vanno altresì considerati altri parametri, che appaiono meritevoli di attenzione, tra i quali in particolare la conservazione dei livelli occupazionali, l'impegno alla continuità aziendale presso la stessa sede operativa per un certo numero...anni e l'impegno ad effettuare investimenti; - tutto ciò premesso, facendo applicazione nel caso di specie di quanto ut supra evidenziato, in ordine alla sussistenza dei requisiti, dalla documentazione in atti e dalle risultanze emerse nel corso dell'udienza, trova conferma la funzionalità dell'atto richiesto rispetto alla continuità aziendale e rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori; Pagina 7 - al riguardo si evidenzia che lo stesso Esperto nominato ha confermato quanto dedotto dalla parte ricorrente, prima con la "Dichiarazione di assenso dell'Esperto in caso di atto di straordinaria amministrazione" in data 26/09/2025, il cui contenuto è stato sopra richiamato, e poi anche con la "Relazione dell'Esperto ex art. 22 D. Lgs. 14/2019 sulle attività svolte e sulle pubblicazioni effettuate per il rispetto del principio di competitività", atteso che, rife

4. SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 21 2026 N. R.G. 2 2024 30/01/2026 Biblioteca-Crisi

titolari di un diritto di prelazione" ancorché incapienti (Classi 2, 4, 5, 6). 12 Inoltre, la domanda della ricorrente sarebbe ad ogni modo omologabile ai sensi dell'art. 88 co. 4 CCII secondo cui "Nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni di cui all'art. 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma

1. DECRETO TRIBUNALE DI BERGAMO N. R.G. 00008309 2025 27/01/2026 Biblioteca-Crisi

periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi»; ritenuto che i presupposti per il rilascio del DURC dettati dall'art. 5 del D.M. 30 gennaio 2015 (relative al concordato preventivo con continuità aziendale, al fallimento, alla liquidazione coatta, all'amministrazione straordinaria e all'accordo di ristrutturazione dei debiti) non siano applicabili nella procedura di composizione negoziata, a fronte della natura non concorsuale del percorso volto al risanamento dell'impresa mediante gli strumenti dell'autonomia privata, da un lato; e dell'assenza in tale contesto di alcun divieto di pagamenti anteriori (cfr. art. 18, comma 1, ultima riga, CCII: "non sono inibiti i pagamenti

2. ORDINANZA TRIBUNALE DI PISA - N. R.G. 00003521 2025 16/01/2026 Giurisprudenza bancaria

tavia "manifestamente implausibile". Il Progetto di Piano della ricorrente si basa della continuità aziendale, con il passaggio dalla vendita su catalogo ad un nuovo modello di business basato sulla vendita contract per commesse, in discontinuità con il passato. Tale modello dovrebbe garantire maggiore redditività, secondo l'analisi della ricorrente, ed avrà evidenti benefici organizzativi e finanziari, non prevedendosi scorte di magazzino. Secondo la ricorrente, questo modello operativo di business permetterà alla Società un ciclo attivo molto più snello: l'attività produttiva verrà, infatti, completamente commissionata a fornitori esterni, mentre all'azienda resterà l'attività di progettazione – nella quale ha maturato lunga esperienza – il coordinamento dello stato di avanzamento dei lavori e il controllo di qualità. La società ha dichiarato di avere ordini in corso, quantificati alla data del 31/8/2025 in € 612.397,81. Parallelamente è prevista la riduzione/razionalizzazione dei costi...sfruttamento delle risorse già presenti nell'impresa (know how produttivo e commerciale) e con lo sfruttamento dei recenti investimenti realizzati per la creazione della nuova linea Daytona Project. L'abbattimento dei costi è previsto, mediante la riduzione della forza lavoro, la riduzione del parco mezzi, il dimezzamento dei membri del Consiglio di Amministrazione e la drastica riduzione dei costi di locazione, prevedendosi la stipula di nuovo contratto, già fornito all'Esperto. In aggiunta, è prevista una nuova strategia commerciale che comporta la sostituzione

3. ORDINANZA TRIBUNALE DI ENNA N. R.G. 00001311 2025 13/01/2026 Biblioteca-Crisi

registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all'amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi". Tuttavia nella procedura di composizione negoziata non sono applicabili le disposizioni relative ai presupposti del rilascio del DURC nelle procedure concorsuali dettate dall'art. 5 del DM 30 gennaio 2015 (relative al concordato preventivo con continuità aziendale, al fallimento, alla liquidazione coatta, all'amministrazione straordinaria e all'accordo di ristrutturazione dei debiti). L'imprenditore non può invocare, per ottenere un DURC regolare, le disposizioni contenute nei decreti del Ministero del Lavoro secondo cui "la regolarità contributiva sussiste comunque in caso di: [...] sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative" (v. D.M. 24 ottobre 2007, art. 5 comma 2 e v. D.M. 30 gennaio 2015, articolo 3, comma 2) posto

DOTTRINA

1. GAROFOLI FABRIZIO, DIBLIO ALESSIA, *La rilevanza della "continuità aziendale" nel CCII. Analisi tecnica per la definizione della strategia* — Crisi, Gestione Economico Finanziaria e Rilancio dell'Impresa, 2025

Norme richiamate: art. 2423 bis c.c.; art. 2086 c.c.; art. 12 CCII; art. 2 CCII; art. 3, co. 3, lett. b) CCII; art. 12, co. 1 CCII; art. 17, co. 5 CCII; art. 25 bis, co. 1 CCII; art. 47, co. 1 lett. b) CCII; art. 22 CCII; art. 23, co. 1 lett. a) CCII; art. 40 CCII; art. 44 CCII; art. 84 CCII; art. 100 CCII

La continuità aziendale costituisce il fondamento per la prosecuzione dell'attività aziendale e l'applicabilità degli strumenti di regolazione della crisi nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza. La valutazione della prospettiva di continuità aziendale deve basarsi sull'analisi storica della società e sulle cause della crisi, al fine di definire una strategia di risanamento sostenibile e verificarne la fattibilità operativa e finanziaria.

«La prospettiva di continuità aziendale risulta fondamentale per poter prevedere la prosecuzione dell'attività aziendale, l'applicabilità di uno strumento di regolazione della crisi di tipo continuistico nonché la capacità della società di generare risorse al servizio del debito.»

§ VIII

Il processo: gravità, attualità, danno

La violazione dell'art. 2086 c.c. arriva davanti a un giudice per due strade. La prima, tardiva, è l'azione di responsabilità dopo l'apertura della procedura. La seconda, precoce, è la denuncia ex art. 2409 c.c. — ed è quella su cui si è formata la giurisprudenza più interessante, perché interviene quando l'impresa è ancora viva.

Il perimetro di quel rimedio va conosciuto con precisione, perché è stretto. La Corte d'Appello di Brescia lo ha ricostruito in un provvedimento del 30 maggio 2025 con una chiarezza che vale la pena riportare:

«Le irregolarità devono essere gravi, attuali e idonee a cagionare un danno alla società. La gravità significa che devono sussistere fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, che concretano violazioni di legge (e, segnatamente, di norme civili, penali, amministrative e tributarie) o dello statuto, e così pure delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse.»

APP. BRESCIA, SEZ. I CIV. — SEZ. IMPRESA, R.G. 99/2025 V.G. — PRES. GIUSEPPE MAGNOLI, CONS. REL. CESARE MASSETTI — CAMERA DI CONSIGLIO 27 MAGGIO 2025, DEPOSITO 30 MAGGIO 2025

Tre requisiti, e ciascuno è un ostacolo autonomo. Sull'**attualità**: «implica l'irrilevanza delle condotte i cui effetti si sono ormai esauriti o che di effetti ulteriori non ne possano più produrre. Infatti, non è parso utile far luogo al controllo giudiziario laddove l'ordine amministrativo è già stato ripristinato e gli effetti della condotta sono ormai intangibili». Sulla **dannosità**: «viene usualmente interpretata come necessità di un mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante. Non rientrano in detta nozione eventuali profili di danno ai soci, ai terzi o ai creditori sociali».

Notate quest'ultima esclusione, perché è controintuitiva: il danno che conta è quello *della società*. Il socio che denuncia non fa valere il proprio pregiudizio. Se lo fa, ha sbagliato rimedio.

Sullo standard probatorio, la Corte bresciana è generosa: «Non occorre una prova piena delle irregolarità, bastano elementi di sicuro affidamento, purché corroborati da riscontri oggettivi, che vadano oltre il mero sospetto». E aggiunge una precisazione che chiude molte discussioni: «Il legislatore ha optato per l'atipicità delle irregolarità. Non rileva il tipo di norma violata; non rileva lo stato soggettivo (dolo o colpa) degli amministratori o dei sindaci».

Il Tribunale di Roma, nel decreto del 2025, aggiunge il pezzo che collega direttamente la materia organizzativa a questo rimedio:

«la violazione di detti doveri integra il presupposto richiesto dall'art. 2409 c.c., poiché anche il rispetto delle regole per il mantenimento di un adeguato assetto organizzativo è funzionale ad evitare un danno anche solo potenziale alla impresa, quale una difficoltà ad adempiere, ovvero una situazione di insolvenza.»

TRIB. ROMA, DECRETO R.G. 3176/2025 V.G.

Va segnalata, per onestà verso il lettore che andrà a leggersi il provvedimento per intero, una tensione interna al decreto romano. Nella parte in cui ricostruisce il perimetro dell'art. 2409 c.c., il Tribunale scrive che non rileva «qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione», con esclusione dei doveri «per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale». Salvo poi fondare la revoca *esclusivamente* sull'inadeguatezza degli assetti organizzativi e contabili. La contraddizione è nel testo, non nella lettura: e la si segnala perché in un'eventuale difesa è un appiglio.

Sul piano del *petitum*, infine, va tenuto presente che la revoca è la misura estrema. La Corte d'Appello di Brescia lo ricorda: «la revoca è possibile soltanto “nei casi più gravi”». Chiedere subito la revoca quando gli elementi reggono solo l'ispezione è un modo elegante di perdere.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Gravità, attualità, danno potenziale alla società. Tre requisiti autonomi: chi ne prova due su tre esce dall'aula con le spese a carico.

L'attualità è il fronte più insidioso, e paradossalmente il rimedio spontaneo della società la fa venire meno. Ma attenzione: il rimedio deve essere reale. A Roma, un rinnovo di facciata non ha tolto attualità a niente — l'ha aggravata.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Art. 2409 c.c. — gravi irregolarità e controllo giudiziario ^{16 provvedimenti}

1. DECRETO TRIBUNALE DI CAMPOBASSO - N. R.G. 00001042 2024 12/12/2025 Giurisprudenza bancaria

illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. (nello stesso senso, cfr. Tribunale Venezia Sez. spec. in materia di imprese, 06/02/2019). La denuncia ex art. 2409 c.c. è dunque ammissibile solo in presenza di un fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione sociale, allo scopo di consentire l'adozione di provvedimenti destinati esclusivamente al risanamento amministrativo. Inoltre, le gravi irregolarità devono essere attuali e, quindi, nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Il controllo giudiziario 5 disegnato dall'art. 2409

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI GENOVA N. R.G. 00006974 2025 02/12/2025 Biblioteca-Crisi

ipotesi diversa e, comunque, non appare condivisibile. In primo luogo, come detto, trattasi di un provvedimento che riguarda una vicenda del tutto diversa da quella oggetto delle misure cautelari richieste. Nello specifico, il Tribunale di Milano ha rigettato un'istanza di ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c. proposta dai sindaci di una società che aveva avviato la composizione negoziata della crisi, ritenendo che l'accesso alla composizione negoziata, sotto il controllo dell'esperto e con il suo ausilio, fossero sufficienti a scongiurare il rischio del compimento di gravi irregolarità nella gestione da parte degli amministratori, e che l'ispezione giudiziale, se disposta, potesse pregiudicare il percorso di risanamento intrapreso. È evidente che si tratta di uno scenario, e soprattutto di una decisione, che non è sovrapponibile a quella che deve essere compiuta nell'odierno procedimento: un conto è non disporre

2. Varie — Biblioteca Arricchita biblioteca-varie-enriched.md

decisioni con ratio decidendi | Tribunale | Data | Esito | Norme | Holding/Ratio | |-----|-----|-----|-----| | App. Napoli | 23/03/2026 | n/d | art. 2409 c.c., art. 2086 c.c., art. 2476 c.c. | In sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto di revoca dell'amministratore unico ex art. 2409 c.c., la Corte esamina le gravi irregolarità gestionali accertate dal Trib | | App. Potenza | 15/04/2025 | rigetto | art. 2409 c.c., art. 2086 c.c. | Il rimedio ex art. 2409..presuppone che il ricorrente offra una piattaforma probatoria di fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali con danno attuale per la società. Il | | App. Roma | 20/04/2026 | rigetto | art. 2409 c.c., art. 2086 c.c., art. 2476 c.c. | Ai fini dell'art. 2409 c.c. l'omessa predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce violazione del dovere dell'amministratore ex art. 208 | | Trib. Catanzaro | 30/04/2026 | accoglimento | art. 2484 c.c., art. 2485 c.c., art. 2487 c.c., art. 2086 c.c. | Il Tribunale accerta la causa di scioglimento di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2484 n. 2 e 3 c.c. per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e per continuata in | | Trib. Catanzaro | 02/09/2025 | n/d | art. 2409 c.c., art. 2086 c.c. | Il ricorso ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità gestorie richiede la prova di fatti obiettivi

3. Trib. Roma, Sezione XVI Impresa 19/06/2026 (Accoglimento ricorso art. 2409 c.c.) | art. 2409 c.c., art. 2086 co. 2 c.c., art. 2545-quinquiesdecies c.c., art. 2392 c.c. — Ricorso ex art. 2409 c.c.: fondato sospetto di gravi irregolarità gestionali in cooperativa per omessa collaborazione con sindaco Giurisprudenza societaria

fini dell'accoglimento del ricorso ex art. 2409 c.c. integrano gravi irregolarità nella gestione: a) la reticenza dell'organo amministrativo di cooperativa rispetto alle reiterate richieste informative e documentali del sindaco (bilancio, situazione patrimoniale, estratti conto), in violazione del dovere di collaborazione con l'organo di controllo; b) la mancata adozione, nonostante la conoscenza della grave situazione economico-finanziaria, degli strumenti previsti dal Codice della crisi per fronteggiare l'insolvenza, ai sensi dell'art. 2086 co. 2 c.c.; c) la cessione dei rami d'azienda strategici (unici asset produttivi) in presenza di ingente indebitamento, senza preventiva informazione al sindaco e verso società riconducibile all'organo gestorio, con sostanziale svuotamento della società. È sufficiente il fondato sospetto e il mero pericolo di danno futuro patrimonialmente rilevante, senza necessità di prova piena. L'intervenuta sostituzione dell'organo amministrativo non esclude l'accoglimento

4. Societario — Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità (art. 2409) Diritto societario

*Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità (art. 2409) - Il Tribunale **non è vincolato al principio della domanda** e può disporre l'**ispezione** dell'amministrazione — *Cass. civ. I, 6898/2025*. - Presupposti: **attualità del danno** + **gravi irregolarità** idonee a perturbare l'ordinata gestione sociale — *Cass. civ. I, 9275/2026*. - Il controllo dei sindaci si estende al **regolare svolgimento dell'intera gestione**, con segnalazione all'assemblea o denuncia — *Cass. civ. I, 2350/2024; 2400/2024*

1. Societario — Divieto di concorrenza dell'amministratore (art. 2390) — NESSO con il 2409 Diritto societario

*Divieto di concorrenza dell'amministratore (art. 2390) — NESSO con il 2409 - L'amministratore non può esercitare attività concorrente senza autorizzazione assembleare (in proprio/per terzi; socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore in società concorrenti): la violazione fonda **revoca + risarcimento** (art. 2390). - **Nesso ricorrente (osservato 27/06/2026): 2390 ↔ 2409.** La condotta concorrenziale/conflittuale dell'amministratore (sviamento clientela, doppio ruolo, deviazione di opportunità sociali) è dedotta come **grave irregolarità nella gestione** che legittima la **denuncia ex art. 2409** (ispezione, revoca, amministratore giudiziario). 2390 = condotta-presupposto; 2409 = rimedio processuale. Si salda con 2391 (conflitto) e 2476 (resp. s.r.l.). *(estremi in raccolta — vedi _harvest/2390_divieto-concorrenza-amministratore.md)* --- *Questi sono i principi "portanti" del societario vivente. Per ciascuno, gli ECLI completi e gli altri precedenti sono nei file _harvest/ e nelle schede per Area. Prima della citazione in atto: aprire il PDF e verificare la massima ufficiale*

2. Societario — 27.3 / 46.4 — Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità (art. 2409 c.c.) Diritto societario

*Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità (art. 2409 c.c.) - Cass. civ. I, Ord. **6898/2025** (IT:CASS:2025:6898CIV) — il Tribunale non è vincolato al principio della domanda; può disporre l'ispezione dell'amministrazione; denuncia dei sindaci. - Cass. civ. I, Ord. **9275/2026** (IT:CASS:2026:9275CIV) — presupposti: attualità del danno + gravi irregolarità che perturbano l'ordinata gestione. - Cass. civ. I, Ord. **23200/2023** (IT:CASS:2023:23200CIV) — dovere di denuncia ex art. 2409; irregolarità gestionale da doppio esercizio. - Cass. civ. I, Ordd. **2350/2024 e 2400/2024** (IT:CASS:2024:2350CIV / 2400CIV) — controllo dei sindaci esteso al regolare svolgimento dell'intera gestione; segnalazione all'assemblea / denuncia*

3. Societario — 46.4 — Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità (art. 2409 c.c.) Diritto societario

*Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità (art. 2409 c.c.) 2025:6898CIV · 2026:9275CIV · 2023:23200CIV · 2024:2350CIV · 2024:2400CIV --- **Conteggio raccolta odierna: ~190 estremi reali** (18 voci × ~10) + Area IV. Prossimo giro: impugnazione bilancio (2434-bis), amministratore di fatto, società di fatto, cooperative (ristorno/mutualità), 2408 denuncia al collegio, start-up/PMI innovative, e paginazione (pag. 2-3) sulle voci più ricche per moltiplicare*

4. Societario — ★ NESSO CHIAVE (osservato da Antonio): 2390 ↔ 2409 Diritto societario

*NESSO CHIAVE (osservato da Antonio): 2390 ↔ 2409 La **violazione del divieto di concorrenza dell'amministratore (2390)** ricorre **abbinata alla denuncia al Tribunale ex art. 2409** c.c. **Perché regge (logica)**: - Art. 2390: l'amministratore non può, senza autorizzazione dell'assemblea, esercitare attività concorrente (in proprio o per conto terzi), né essere socio illimitatamente responsabile / amministratore / direttore in società concorrenti. La violazione legittima **revoca + risarcimento**. - Art. 2409: le **gravi irregolarità nella gestione** idonee a danneggiare la società fondano la denuncia → ispezione, revoca, nomina amministratore giudiziario. - **Saldatura**: l'amministratore in concorrenza/conflitto (sviamento di clientela, doppio ruolo, deviazione di opportunità sociali) integra una *grave irregolarità gestionale* → il 2409 è lo strumento processuale per **rimuoverlo**, il 2390 è la *condotta-presupposto*. Quindi spesso compaiono insieme: 2390 = il "cosa", 2409 = il "come si reagisce". Si collega anche a 2391 (conflitto interessi) e 2476 (resp. amministratori*

5. Trib. Milano 18/10/2012 — Procedimento ex art. 2409 c.c.: rilevanza delle irregolarità di bilancio

Giurisprudenza societaria

Trib. Milano, 18/10/2012 — Procedimento ex art. 2409 c.c.: rilevanza delle irregolarità di bilancio. NORME 2409 c.c. MASSIMA Le irregolarità denunciabili ex art. 2409 c.c. sono violazioni di doveri gravanti sugli amministratori per legge o statuto, attinenti alla legittimità (anche in termini di ragionevolezza/prudenza minime) e non all'opportunità di scelte imprenditoriali. Devono essere gravi, cioè differire in modo rimarchevole dal comportamento dovuto e poter arrecare danno alla società. Il fondato sospetto, condizione di ammissibilità del sindacato giudiziario, può fondarsi su indizi obiettivi verosimili, senza onere di prova rigorosa a carico del ricorrente. Le irregolarità informative sul bilancio, di regola prive di dannosità, possono comunque giustificare l'intervento del Tribunale se funzionali a occultare una situazione patrimoniale incompatibile con la continuità aziendale. FONTE <https://giurisprudenzadelleimprese.it/sentenza/procedimento-ex-art-2409-e-irregolarita-di-bilancio/>

1. Societario — Lotto 8 (pagine 30-33) Diritto societario

03/01/2025 | *Compromettibilità in arbitri dell'impugnativa di delibera di aumento di capitale - 25/10/2024* | *Competenza per materia del Tribunale ordinario per le controversie - 30/07/2025* | *Impugnazione di delibera assembleare di consorzio - 10/07/2025* | *Sequestro conservativo e atti di disposizione patrimoniale post-fallimento - 23/04/2024* | *Accesso ai libri contabili e documenti societari in pendenza di procedimento - 02/05/2024* | *Inerzia dell'organo amministrativo all'istanza di accesso ai documenti - 18/07/2024* | *Delibera di aumento del capitale sociale: invalidità e presupposti - 15/07/2025* | *Sulla nozione di "grave irregolarità" ai fini della denuncia ex art. 2409*

2. DECRETO TRIBUNALE DI CAMPOBASSO - N. R.G. 00000075 2024 Giurisprudenza societaria

caso, l'adozione dei provvedimenti ex art. 2409 c.c. non può essere giustificata unicamente sulla base di valutazioni concernenti l'andamento economico dell'impresa sociale, poiché le gravi irregolarità non attengono a valutazioni di merito o di opportunità. Gravi irregolarità gestionali, in violazione dei doveri, sono quindi integrate - in ipotesi - da tutti quei comportamenti degli amministratori che concretizzano un adempimento degli obblighi di legge e di statuto effettuato in modo inesatto ed inadeguato, ovvero che comportino una grave inosservanza, con un comportamento attivo o anche omissivo, di uno o più doveri che gli amministratori avrebbero dovuto ottemperare, tali da arrecare (o poter, in concreto, arrecare) grave pregiudizio alla società. Le gravi irregolarità possono quindi consistere nella violazione di obblighi e doveri a contenuto specifico, previsti da norme civili, penali, tributarie e amministrative, ovvero riguardare anche violazioni di generici obblighi...gestione diligente; in ogni caso, si stima che le gravi irregolarità rilevanti ai fini del controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 c.c. debbano essere attuali ed ancora in grado di produrre i loro effetti pregiudizievoli per la società. 2. Tanto premesso, la censura circa la mancata approvazione dei bilanci societari per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 non risulta fondata. Invero, in base alle produzioni documentali

3. ORDINANZA TRIBUNALE DI ANCONA - N. R.G. 00006018 2025 Biblioteca-Crisi

c.p.c., in funzione della successiva azione di merito ex art. 2487, co. 4, c.c. volta alla sola revoca in via definitiva dalla carica liquidatoria; Pagina 11 - la competenza è del Tribunale in composizione collegiale. - Il concetto di "giusta causa" è diverso da quello di "grave irregolarità" di cui all'art. 2476 c.c. e di cui all'art. 2409 c.c.; - "la giusta causa dev'essere motivata sulla base di circostanze o fatti idonei a influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore (...). La nozione di giusta causa è distinta sia dal mero inadempimento, sia dalle gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c.; infatti, essa concerne circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento e non necessariamente cagionate dal liquidatore stesso, che, tuttavia, pregiudichino l'affidamento dei soci nelle sue attitudini

4. DECRETO TRIBUNALE DI ROMA - N. R.G. 00013860 2025 Biblioteca-Crisi

colto. Prescrive l'art. 2409 c.c. che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Presupposti per l'accoglimento della denuncia sono, pertanto: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi. La nuova formulazione della norma

5. DECRETO TRIBUNALE DI ROMA - N. R.G. 00013860 2025 Giurisprudenza bancaria

colto. Prescrive l'art. 2409 c.c. che se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale (settimo comma) possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Presupposti per l'accoglimento della denuncia sono, pertanto: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza, pertanto, ai fini della denuncia in questione, dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi. La nuova formulazione della norma

1. Societario — Lotto 5 (pagine 18-21) Diritto societario

Lotto 5 (pagine 18-21) - 17/12/2025 | Denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: natura, finalità e presupposti - 16/12/2025 | Determinazione del valore della quota del socio receduto - 22/09/2025 | I presupposti del sequestro giudiziario di quote sociali - 19/03/2024 | Nomina giudiziale del liquidatore: presupposti - 29/03/2024 | Impossibilità di funzionamento dell'assemblea quale causa di scioglimento - 02/09/2025 | Controllo giudiziario sulla gestione ex art. 2409 c.c.: presupposti - 19/03/2024 | Controllo di legalità del notaio sulle delibere di modifica dello statuto - 25/01/2025 | Liquidazione societaria: provvedimento d'urgenza per l'acquisizione delle scritture - 02/08/2024 | Irreparabilità del pregiudizio nei diritti di credito ai fini della tutela - 19/06/2025 | Controversie su società di persone: competente il tribunale (non Sez. Imprese) - 12/06/2025 | Presupposti dello scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. e onere - 11/08/2025 | Disciplina delle spese nel procedimento ex art. 2409 c.c. - 07/06/2024 | Delibere assembleari negative: impugnabilità e limiti...sindacato giudiziale - 08/06/2024 | Presupposti del sequestro conservativo - 27/03/2025 | Apporti dei soci e regime della restituzione - 05/06/2024 | Responsabilità dell'amministratore per indebita prosecuzione dell'attività - 13/09/2024 | Controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. di società in stato di liquidazione - 08/04/2024 | Sequestro conservativo e responsabilità degli amministratori - 01/07/2024 | Sequestro giudiziario nell'ambito di una S.r.l.: oggetto e presupposti - 20/06/2025

§ IX

Il caso Brescia, ovvero quando il deficit di assetti non basta

Fin qui il capitolo potrebbe sembrare a senso unico. Non lo è, e chi lo raccontasse così renderebbe un pessimo servizio a chi deve difendere. Il provvedimento della Corte d'Appello di Brescia del 30 maggio 2025 è la controprova, ed è utile proprio perché va nella direzione opposta.

I fatti. Una società che opera nella raccolta e nel commercio della carta da macero. Non ha un ufficio commerciale proprio: per le vendite a terzi si avvale come intermediaria di un'altra società. Le due società sono amministrate *dalla stessa persona*, che di entrambe è anche direttore generale. Un socio al 40% denuncia il conflitto di interessi e chiede la revoca.

Il socio non arrivava a mani vuote. Nella relazione ispettiva disposta in primo grado si legge un passaggio che, letto oggi, sembra scritto apposta per questo capitolo:

«Entrambe le società operano con il medesimo amministratore e socio di controllo; non risultando una specifica policy interna aziendale, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2086 c.c.) rispetto all'esigenza di prevenzione di operazioni in conflitto di interessi da parte del medesimo amministratore e socio di controllo non risulta ben definita. È stato riferito come siano esistenti dei processi e degli accordi interni (non formalizzati per consuetudine e prassi), che regolano i rapporti tra le due società»

RELAZIONE ISPETTIVA, P. 8, RIPORTATA IN APP. BRESCIA R.G. 99/2025 V.G.

«Non formalizzati per consuetudine e prassi». In un capitolo sugli adeguati assetti, una frase così vale una condanna. E invece il reclamo fu respinto.

Bisogna essere precisi su cosa la Corte abbia effettivamente affermato, perché su questo provvedimento circola una lettura frettolosa. Le proposizioni più citate — che la mancata adozione degli assetti costituisce grave irregolarità; che, se adottati, l'adeguatezza si sindacava secondo proporzionalità e ragionevolezza *ex ante*; che, se non adottati, «vi è sempre una responsabilità dell'organo gestorio» — sono nel provvedimento, ma sono **la tesi del reclamante**. La Corte le riporta esponendo il motivo di reclamo. Il suo assenso è più misurato:

«si conviene con la reclamante quando afferma che la violazione del dovere di istituire assetti adeguati può astrattamente integrare una grave irregolarità ex art. 2409 c.c.. Tuttavia, l'art. 2086 c.c. mira precipuamente ad assicurare la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità aziendale: situazioni di cui qui non si discute.»

APP. BRESCIA, R.G. 99/2025 V.G.

«Può astrattamente integrare». E poi il limite: l'art. 2086 c.c. mira *precipuamente* all'allerta sulla crisi, e qui di crisi non si discuteva. Questa proposizione, se presa alla lettera, è più pesante di quanto appaia: rischia di confinare il dovere organizzativo alla sola funzione di sentinella, svuotandolo in tutti i casi in cui l'impresa è sana. È una lettura possibile del testo, ma non l'unica — e a mio avviso non la migliore, perché il secondo comma dice «*anche* in funzione della rilevazione tempestiva», e quell'avverbio, come il Tribunale di Roma ha espressamente osservato nel decreto del 2024, «consente di ritenere che questo non sia l'unico fine».

La seconda limitazione bresciana è ancora più radicale:

«se nella fattispecie concreta non sussiste un conflitto di interessi suscettibile di arrecare un pregiudizio, come si è appena visto, non è nemmeno necessario che vengano adottati assetti adeguati atti a fronteggiarlo, giacché nulla cambierebbe quand'anche tali assetti venissero adottati.»

APP. BRESCIA, R.G. 99/2025 V.G.

L'inversione logica è evidente e vale la pena nominarla: la Corte esclude la necessità degli assetti *perché* ha già escluso il danno. L'adeguatezza organizzativa viene giudicata a valle dell'esito, non a monte come dovere autonomo di prevenzione. Il reclamante sosteneva esattamente il contrario, e cioè che il presidio organizzativo precede e prescinde dal merito delle scelte gestionali.

C'è poi la terza limitazione, ed è quella da cui si impara di più:

«Per altro verso la doglianza pare anche generica, dato che, al di là dell'affermazione di principio, non viene nemmeno specificato in cosa dovrebbero consistere gli assetti (organizzativi, amministrativi e contabili) adeguati a prevenire il conflitto di interessi.»

APP. BRESCIA, R.G. 99/2025 V.G.

Questa è la lezione operativa del provvedimento, e vale per chiunque scriva un atto in questa materia. Non basta dire «mancano gli adeguati assetti». Bisogna descrivere l'assetto mancante: quale procedura, con quale contenuto, affidata a chi, con quale periodicità, e — soprattutto — che cosa avrebbe impedito se fosse esistita. Chi si ferma all'affermazione di principio ha scritto un'invocazione, non una censura.

Il risultato: reclamo respinto, spese liquidate in € 4.994,00 per ciascuna parte costituita oltre accessori, e raddoppio del contributo unificato a carico del reclamante ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Un socio al 40% che aveva in mano una relazione ispettiva con scritto che l'assetto «non risulta ben definito» è uscito dall'aula pagando. Non perché avesse torto sul fatto. Perché non aveva detto al giudice che cosa, esattamente, sarebbe dovuto esistere.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Il deficit organizzativo non si denuncia: si descrive. «Mancano gli adeguati assetti» è un'affermazione di principio, e a Brescia è costata € 4.994,00 per parte più il doppio contributo unificato.

Nell'atto scrivete sempre quattro cose: quale presidio mancava, che cosa avrebbe dovuto contenere, chi avrebbe dovuto attivarlo, e quale specifica operazione avrebbe impedito. Il nesso fra il buco organizzativo e il danno concreto è a carico di chi denuncia.

§ X

Gli indizi sintomatici

C'è un vantaggio pratico nel leggere le relazioni ispettive invece dei manuali: le relazioni dicono *dove si guarda*. E dove guarda un ispettore giudiziario per stabilire se gli assetti ci sono, guarderà domani un curatore per stabilire se qualcuno deve pagare.

Dal fascicolo romano del 2024 si ricava una lista che vale come griglia diagnostica. L'ispettore la introduce parlando di «indizi sintomatici della inadeguatezza degli assetti prescritti dall'art. 2086, co. 2, c.c.». Sono questi.

La prorogatio. Organo gestorio e collegio sindacale in carica oltre il termine da anni — nel caso di specie, oltre dieci. E l'ispettore aggiunge il passaggio che estende la responsabilità: «in caso di inerzia dell'Amministratore, come è stato, avrebbe dovuto attivarsi il medesimo Collegio Sindacale».

Il disallineamento fra statuto e prassi. Lo statuto prevedeva la chiusura dell'esercizio al 30 settembre; i bilanci erano tutti al 31 dicembre. Nessuno se n'era accorto per anni. Questa è la voce più istruttiva della lista, perché non costa niente da verificare e non ha nessuna giustificazione possibile.

I termini sistematicamente sforati. Cinque esercizi consecutivi — 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 — con bilanci approvati oltre i centoventi giorni, «senza che sia stata effettuata alcuna determina dell'amministratore unico che giustifichi il ricorso al lasso di tempo più esteso». Non è il ritardo a pesare: è l'assenza della determina. Un ritardo motivato è una scelta; un ritardo muto è un sintomo.

Le poste che nessuno tocca. Crediti risalenti verso soggetti falliti o in procedura, mai svalutati — e svalutati solo nel 2023, «seppur non in maniera completa». Il bilancio che non registra la realtà non è un problema contabile: è la prova che il circuito informativo non funziona.

Il modello di governance sproporzionato. Amministratore unico in una S.p.A. «di dimensioni significative», dove le buone pratiche raccomandano un organo collegiale — e l'ispettore ne spiega il perché in termini che riguardano da vicino questo capitolo: la collegialità serve a «ridurre il rischio che un singolo amministratore possa perseguire interessi personali o di parte, a discapito della Società e dei suoi azionisti».

La sanatoria che confessa. Fra le irregolarità, l'ispettore segnala una delibera dell'organo amministrativo dell'ottobre 2023 che aveva ratificato e regolarizzato alcuni pagamenti. La lettura è spietata: quella delibera «costituisce di per sé una conferma della mancanza dei presidi che vigilino sui principi di corretta amministrazione». Chi sana ammette che c'era qualcosa da sanare.

Aggiungo, dal fascicolo capitolino del 2025, tre voci che completano la griglia, tutte ricavate dall'elenco dei documenti che l'amministratore non ha consegnato all'ispettore in sei mesi: le situazioni contabili infrannuali; i «budget aziendali, budget di tesoreria, piani finanziari e piani industriali/strategici pluriennali»; la compilazione delle check list del CNDCEC.

E poi la voce che chiude tutto: «la mancata “relazione dell’assetto amministrativo-contabile”, attuale ed evolutiva nel tempo».

Se dovessi consegnare a un cliente una sola pagina di questo capitolo, sarebbe questa. Non perché contenga il diritto, ma perché contiene le domande. Un imprenditore che sa rispondere a tutte e dieci ha gli assetti. Uno che ne salta tre ha un problema, e non lo sa ancora.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

La lista dell’ispettore è la lista del curatore. Statuto e prassi allineati; termini rispettati o motivati per iscritto; poste svalutate quando serve; organi in carica; modello di governance proporzionato; nessuna sanatoria postuma.

Portate questa griglia al primo colloquio e fatela compilare al cliente davanti a voi. Le risposte che non arrivano in cinque minuti sono, già oggi, il vostro fascicolo difensivo mancante.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

DOTTRINA

1. FABIANI MASSIMO, *Il ruolo delle parti e dei professionisti nel film della crisi d’impresa* — 2025

Norme richiamate: art. 4 CCII; art. 2086 c.c.; art. 21 CCII; art. 120-bis, comma 4, CCII; art. 2395 c.c.; art. 2476, comma 7, c.c.; art. 116 CCII; art. 57, comma 2, CCII; art. 84, comma 4, CCII

La gestione della crisi d’impresa deve seguire una logica solidaristica e non avversariale, dove debitore, creditori e professionisti ricoprono ruoli distinti e responsabili. La scelta dello strumento di regolazione della crisi spetta al debitore ma deve essere assunta con adeguata consapevolezza tecnica e buona fede, secondo criteri di razionalità funzionali alla salvaguardia dell’impresa e al perseguimento degli interessi collettivi.

“In quegli scenari di crisi siano distanti le logiche ‘avversariali’ del processo e sia preferibile un approccio altamente solidaristico che dovrebbe indirizzare i doveri dei protagonisti”

§ XI

La delega non assolve

C'è una difesa che torna in quasi tutti i fascicoli e che quasi mai funziona: *me ne occupava un altro*. Il consulente, il direttore amministrativo, la società di servizi contabili, il dipendente di fiducia.

Il Tribunale di Milano l'ha demolita in una sentenza del 2026 che merita di essere raccontata per intero, perché la sua struttura processuale è più istruttiva del principio che afferma.

I fatti. Una società attiva dagli anni Sessanta nella produzione di contenitori in materie plastiche. Un dipendente — che era anche socio, e anche commercialista, e che si occupava della tenuta della contabilità sociale — conosceva le credenziali di accesso al conto corrente. Dal 1° gennaio 2016 al 10 luglio 2020 preleva indebitamente. Le somme venivano occultate appostandole a bilancio alla voce «crediti verso altri», voce che in quella società era plausibile, perché era prassi consolidata concedere prestiti a dipendenti e soci — nel 2015 ne erano stati stipulati sei con lo stesso soggetto.

Il 21 luglio 2020 l'uomo firma una scrittura privata di riconoscimento di debito per € 1.882.182,29, e dichiara di essersi appropriato di quelle somme «all'insaputa degli amministratori e fornendo dati e informazioni non veritiere al collegio sindacale, a fronte delle loro richieste». Poi non paga.

La società cita in giudizio. Ma cita *soltanto i sindaci*. E, in atto di citazione, scrive espressamente che «nel caso di specie è da escludersi la responsabilità degli amministratori».

Il Tribunale apre la motivazione con una frase che chiude il processo prima di cominciarlo: quell'azione, proposta solo contro i sindaci «senza mai formulare neppure alcuna censura all'attività dell'organo gestorio», è «palesamente priva di fondamento». Perché la responsabilità dei sindaci ex art. 2407, comma 2, c.c. è *necessariamente concorrente*: senza una condotta illecita degli amministratori non esiste omessa vigilanza da sanzionare.

Ed è a questo punto che entra l'art. 2086 c.c. — non come norma di accusa, ma come norma che indica *chi* avrebbe dovuto controllare.

«il controllo sull'operato del dipendente [...], addetto all'amministrazione e preposto alla tenuta della contabilità sociale, nonché la verifica del suo operato, gravavano, innanzitutto, sugli amministratori che sono tenuti, peraltro, ai sensi dell'art. 2086 c.c. all'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. E l'assoluzione da ogni colpa degli amministratori per non aver scoperto ed impedito gli indebiti prelievi del dipendente preclude la configurabilità stessa della colpa dei sindaci.»

TRIB. MILANO, SEZ. XV SPEC. IMPRESA, SENTENZA N. 3207/2026, R.G. 34347/2022 — PRES. GUIDO VANNICELLI, REL. EST. NICOLA FASCILLA — DECISIONE 19 MARZO 2026, PUBBLICAZIONE 16 APRILE 2026

E poi il principio che va imparato a memoria, e che vale ben oltre quel fascicolo:

«La scelta dell'amministratore di spogliarsi dei propri doveri e delegare la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio a terzi soggetti, non costituisce un attenuante alla sua condotta, ma, piuttosto, una negligenza rispetto ai doveri imposti dalla legge.»

TRIB. MILANO, SENTENZA N. 3207/2026

Non un'attenuante: una negligenza. La delega, di per sé, sposta il lavoro ma non il dovere. E il Tribunale ne trae la conseguenza logica sul piano probatorio: essendo la redazione del bilancio attribuita agli amministratori ex art. 2423 c.c., «appare del tutto inverosimile che i membri del CdA [...] non fossero in grado di rilevare le distrazioni compiute dal dipendente e socio [...], disponendo costoro di tutti gli elementi ed i mezzi per verificare la rispondenza delle appostazioni contestate alla contabilità sociale».

Poi arriva il rovescio della medaglia, ed è il passaggio più affilato della sentenza:

«Se, come afferma la società, i soggetti preposti alla redazione del bilancio non si trovavano nella condizione di rilevare il compimento delle distrazioni alle casse sociali [...], a maggior ragione non può ritenersi esigibile un tale rilievo ai membri del collegio sindacale, sui quali gravano doveri di controllo pur sempre relativi alla condotta degli amministratori.»

TRIB. MILANO, SENTENZA N. 3207/2026

La società, per salvare i propri amministratori, aveva sostenuto che le distrazioni erano inconoscibili. Il Tribunale l'ha presa in parola e gliel'ha rivoltata addosso: se erano inconoscibili per chi redigeva il bilancio, a maggior ragione lo erano per chi doveva solo controllare chi lo redigeva.

Il conto finale merita di essere riportato, perché insegna più di qualunque commento. Domanda rigettata. Spese ai tre sindaci € 60.721,60; spese alle quattro compagnie chiamate in garanzia per complessivi € 70.318,00; e — d'ufficio, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. — condanna della società attrice a € 30.360,80 per lite temeraria, liquidata secondo la prassi dichiarata di quell'ufficio «in misura pari alla metà» delle spese processuali. In tutto oltre centosessantunmila euro di compensi, oltre accessori, a carico di chi aveva agito.

La ragione della sanzione è istruttiva: il giudice del cautelare aveva già detto alla società, in un precedente rigetto del sequestro conservativo, che non si configura responsabilità sindacale senza apporto causale degli amministratori. La società ha proseguito lo stesso.

Torniamo al punto che riguarda questo capitolo. Nessuno sostiene che non ci si possa avvalere di consulenti: in un'impresa di medie dimensioni è inevitabile, e spesso è la scelta più diligente. Ciò che non si può esternalizzare è la *funzione*. Il giudizio finale sull'adequatezza resta dell'organo gestorio, e deve risultare che l'organo gestorio quel giudizio l'ha esercitato — leggendo, discutendo, verbalizzando.

È la stessa logica che il Tribunale di Roma applica, nel decreto del 2024, all'incarico esterno per la valutazione degli assetti: «l'attività che si intende delegare è quella propria e tipica dell'organo gestorio che non può, evidentemente, essere demandata a soggetti terzi estranei».

Il confine, in pratica, è questo: il consulente *prepara*, l'organo *valuta*. Se nel verbale del consiglio si legge «si prende atto della relazione del dott. Tal dei Tali e si approva», il consulente ha preparato e l'organo ha timbrato. Se si legge «il consiglio, esaminata la relazione, rileva che l'indicatore X è fuori soglia e incarica il consigliere Y di riferire entro trenta giorni», l'organo ha valutato. La differenza fra le due formule vale, in un processo, quanto tutto il resto del fascicolo.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Delegare l'attività è legittimo; delegare la funzione no. «La scelta dell'amministratore di spogliarsi dei propri doveri [...] non costituisce un attenuante alla sua condotta, ma, piuttosto, una negligenza rispetto ai doveri imposti dalla legge.»

Attenzione a come costruite la strategia processuale. Chi assolve gli amministratori per proteggerli si preclude l'azione contro i sindaci: a Milano quella scelta è costata il rigetto, oltre 161.000 euro di compensi e una condanna d'ufficio per lite temeraria.

Il verbale che dice «si prende atto e si approva» non prova nulla. Quello che dice «esaminata la relazione, il consiglio rileva X e dispone Y entro Z» prova tutto. Cambiate la formula oggi, non il giorno dell'ispezione.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Art. 2392 c.c. — responsabilità degli amministratori di S.p.A. ^{19 provvedimenti}

1. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 7737 2026 - N. R.G. 00016063 2022 08/05/2026 Giurisprudenza bancaria

dichiarare la responsabilità di tutti i convenuti per i fatti sopra descritti ex art. 146 L.F. nonché ex artt. 2392, 2393, 2394, 2394 bise segg., 2446, 2447, 2484, 2845, nonché 1218 e ss e 1710 e ss. c.c. ed ex art. 1 L.F.; b) accertare e dichiarare che tutti i convenuti, in solido tra loro, devono risarcire i danni prodotti alla c) accertare e dichiarare che tali danni sono pari al deficit patrimoniale alla data di dichiarazione di fallimento, quindi pari ad € 612.757,21, oltre ai debiti prodottisi dopo il verificarsi della causa di scioglimento, oltre le somme per illegittimi prelievi effettuati, ovvero, in via graduata, accertare e dichiarare che il danno potrà evincersi dal confronto tra patrimonio netto rettificato e lo sbilancio fallimentare, ovvero in quella indicata dal CTU ovvero ancora in via equitativa ex art...accertare e dichiarare che, in aggiunta a tali somme, l'amministratore da ultimo in carica, sig. ed il liquidatore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, sig. sono responsabili, in uno ed in solido con gli istituti di credito, dei danni prodotti per concessione di credito alle imprese in crisi poi fallite e quindi in tema di c.d. abusiva concessione di credito – in relazione alla quale la curatela attrice, onerata di allegare in giudizio solo l'astratta sussistenza di un fatto di reato

1. SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 3860 2026 - N. R.G. 00009422 2022 05/05/2026

Giurisprudenza bancaria

imprudenti, nonché la violazione di svariate norme di legge (artt. 2392, 2394, 2381 co. 6, 2423, 2423 bis, 2484, 2486, 2482 ter, 2447, in subordine 2446, 2486 co. 1 c.c.). I fatti adottati sarebbero stati sufficienti a provare la responsabilità di CMV, in qualità di capogruppo, in considerazione della scorrettezza con cui è stata condotta l'attività di direzione e coordinamento, anche alla luce della promiscuità degli incarichi amministrativi delle società facenti parte del gruppo; non si è però mancato di annoverare: le concessioni di ipoteca da parte di a garanzia dei debiti di CMV, la mancata istituzione dell'organo di controllo/revisione nella controllata, gli abnormi finanziamenti infragruppo, l'azzeramento del valore delle partecipazioni, la sottocapitalizzazione delle società. 2.2 Quanto dedotto avrebbe dimostrato altresì la corresponsabilità della convenuta ex art. 2055 per aver concorso alla posticipazione della dichiarazione di fallimento

2. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA N. 16 2026 N. R.G. 00000306 2025 14/01/2026 Biblioteca-Crisi

nell' alternativa liquidatoria, una posta attiva di assoluto rilievo; - l'omesso approfondimento dell'esperibilità delle azioni recuperatorie e di risarcimento danni ex art 2392 c.c., 2394 e dell'azione ex art 2476, nel momento in cui sarebbe divenuta definitiva la condanna di al risarcimento danni per il fallimento Ois, in quanto il dissesto patrimoniale di derivava principalmente dalla condanna al risarcimento dei danni nei confronti del fallimento per l'irragionevole e dannoso acquisto infragruppo ad opera di OIS della partecipazione in Gruppo Pro S.r.l., evidenziando comunque al riguardo che le incongruenze contabili rilevate, le carenze documentali riscontrate in ordine alla valutazione dei beni offerti in procedura avrebbero reso giustificabili azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori della società; - la scarsa chiarezza informativa in merito al contratto di affitto di azienda, nel quale non veniva menzionato il contratto di licenza stipulato

3. Trib.MI Simonetti del 18 4 2025 and resp.lità amm.ori 18/04/2025 Giurisprudenza bancaria

creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile". La curatela ha agito nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo (, amministratore delegato, e consiglieri del consiglio di amministrazione) ex art 146 l. Fall. sia per la responsabilità sociale ex art 2392 c.c. sia per la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali ex art 2394 e 2394 bis c.c. La responsabilità degli amministratori di società per azioni verso la società ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 2392 ss c.c. Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere delle loro scelte gestionali qualora, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate e imprudenti, irragionevoli, poste

4. SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 3334 2025 N. R.G. 00012653 2021 18/04/2025 Biblioteca-Crisi

creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile". La curatela ha agito nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo (, amministratore delegato, e consiglieri del consiglio di amministrazione) ex art 146 l. Fall. sia per la responsabilità sociale ex art 2392 c.c. sia per la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali ex art 2394 e 2394 bis c.c. La responsabilità degli amministratori di società per azioni verso la società ha natu

5. Cass. Guida n.8581 del 29 3 24 and sanzioni amm.ive banca d'italia 29/03/2024 Giurisprudenza bancaria

impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega". Il comma secondo dell'art. 2392 c.c. continua a prevedere che gli amministratori "sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose" (Cass. 24851/2019). Resta da confermare che la responsabilità degli amministratori privi di deleghe operative non discende da una generica condotta di omessa vigilanza, né implica l'imputazione della responsabilità a titolo oggettivo o per le condotte altrui, ma deriva dal fatto di non aver impedito "fatti pregiudizievoli" dei quali abbiano acquisito (o avrebbero potuto acquisire) conoscenza anche di propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo previsto dall'art. 2381 c.c. (Cass. n. 17441 del 2016; Cass. 2038/2018)». 8.6. La sentenza, nel ravvisare la colpevolezza del ricorrente

1. Trib.MI Simonetti n.8099 del 17 10 23 and Valtur e azione responsabilità 17/10/2023 Giurisprudenza bancaria

essersi il soggetto con diligenza utilmente attivato al fine di evitare l'evento, aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere "immuni da colpa", cui all'art. 2392, terzo comma, cod. civ.... Quando il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore, la colpa concorrente dell'amministratore che non lo abbia direttamente posto in essere - fattispecie omissiva colposa - può dunque consistere: a) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i "segnali d'allarme" dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; b) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta... Peraltro, la regola della responsabilità solidale e, se si vuole, presunta come paritaria in capo a tutti i componenti dell'organo gestorio cede a fronte della prova della concreta insussistenza

2. Trib.MI Mambriani n.1328 del 15 2 21 and azioni UnipolSai 15/02/2021 Giurisprudenza bancaria

danno in via equitativa. A sostegno probatorio delle proprie allegazioni parte attrice richiama: Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1dc643dd9ce17e61d6cf1cf629f59a1d Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 689c025b48da5bc40693f5bd2bada7bc Sentenza n. 1328/2021 pubbl. il 15/02/2021 RG n. 36391/2016 6 a) Dichiarazioni confessorie rese da parte della stessa FonSai nelle seguenti circostanze: □ Azione di responsabilità ex art. 2392, 2393 e 2477 cc. vs. i propri ex amministratori, organi di controllo e consulenti, su ordine del giorno disposto dal proprio Commissario Giudiziale, Prof. dott. Matteo Caratozzolo deliberata quasi all'unanimità dall'assemblea Fondiaria Sai del 14 marzo 2013 - estesa ad altri soggetti dalla delibera dell'assemblea del 30 luglio 2013 -, incardinata presso il Tribunale di Milano (doc. 5); □ Relazioni del Collegio sindacale di FonSai in risposta alle denunce presentate ex art

3. LG — Trib. Milano 18/04/2025 (n/d) | - Giurisprudenza CCII

creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile". La curatela ha agito nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo (, amministratore delegato, e consiglieri del consiglio di amministrazione) ex art 146 l. Fall. sia per la responsabilità sociale ex art 2392 c.c. sia per la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali ex art...responsabilità degli amministratori di società per azioni verso la società ha natura contrattuale ed è disciplinata dagli artt. 2392 ss c.c. Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere delle loro scelte gestionali qualora, se valutate ex ante, risultino manifestamente avventate e imprudenti, irragionevoli, poste in essere in violazione di legge (compresa la previsione secondo cui devono agire con la diligenza professionale dagli stessi esigibile ex art. 1173 comma 2 c.c.) o dello statuto. Gli amministratori senza specifiche deleghe hanno il dovere di agire informati e devono esercitare la facoltà di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione (art 2381 u.c. c.c.); rispondono quando non siano intervenuti per impedire atti pregiudizievoli compiuti dagli amministratori operativi, di cui siano venuti a conoscenza o di cui avrebbero dovuto venire a conoscenza alla stregua della diligenza richiesta dalla...ottobre 2022, n. 30499 "Gli amministratori privi di deleghe nelle società per azioni hanno l'obbligo, dettato dall'art. 2381 c.c., di agire in modo informato e, quindi, da un lato devono informarsi, esercitando i loro poteri di Controparte_8 Parte_1 Controparte_8 CP_8 CP_1 CP_8 CP_7 CP_8 CP_2 CP_8 Controparte_9 CP_1 CP_2 Pt_3 CP_6 CP_5 CP_4 Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_3 -- 8 of 22 -- pagina 9 di 22 vigilanza senza rimettersi alle sole segnalazioni degli amministratori delegati, dall'altro, laddove vengano a conoscenza - o siano tenuti a conoscere - condotte irregolari degli amministratori delegati, devono attivarsi per prevenirne o limitarne le conseguenze" (Cassazione civile sez. II, 31 ottobre 2023, n. 30233). In caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere

1. LG — Trib. Roma XVI Sezione Civile Imprese 29/03/2026 (rigetto) | art. 255 CCII, art. 671 c.p.c., art. 2392 c.c., art. 2394 c.c. Giurisprudenza CCII

distanza temporale Tribunale: Trib. Roma XVI Sezione Civile Imprese, data: 29/03/2026, esito: rigetto. Norme: art. 255 CCII, art. 671 c.p.c., art. 2392 c.c., art. 2394 c.c.. Istituti CCII: LG · LG-ACT. P a g . 1 | 8 Tribunale di Roma XVI sezione civile Imprese N. R.G. 55968/2025 Il Giudice, a scioglimento della riserva, assunta, nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 55968/2025, promosso da con RICORRENTE CONTRO, codice fiscale, , codice fiscale, , codice fiscale, , rappresentati e difesi dall'avv. PAIELLA VALENTINA come da procura in atti e, codice fiscale, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Colaiacovo RESISTENTE premesso Con ricorso ante causam ex art. 671 c.p.c., la conveniva in giudizio, , (figlia di), (moglie di) e quali amministratori in vari periodi temporali della società ricorrente, al fine di ottenere inaudita altera parte o in via subordinata, previa instaurazione del Parte...CodiceFiscale_1 Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3 [...] C.F._3 Controparte_4 CodiceFiscale_4 [...] Parte_1 CP_1 CP_2 [...] CP_1 Controparte_3 CP_1 CP_4 [...] -- 1 of 8 -- P a g . 2 | 8 contraddittorio, concedere il sequestro conservativo su ogni bene mobile e/o immobile di proprietà degli stessi in relazione all'instaurando giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della loro responsabilità di amministratori e la loro condanna al risarcimento dei danni dagli stessi cagionati. I resistenti si sono costituiti contestando la sussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora. La domanda non è fondata e deve essere rigettata, per le ragioni che seguono. Giova premettere che -ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro...fine di garantire la fruttuosità della domanda risarcitoria che la Liquidazione Giudiziale ha prospettato di voler proporre nei confronti degli amministratori della società fallita, a seguito dei danni dagli stessi cagionati al patrimonio sociale. Orbene, quanto alla natura dell'azione esercitata dal, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono...unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., ora 255 Codice crisi impresa e insolvenza, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488). Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza

1. LG-ACT — Trib. Roma XVI Sezione Civile Imprese 29/03/2026 (rigetto) | art. 255 CCII, art. 671 c.p.c., art. 2392 c.c., art. 2394 c.c. Giurisprudenza CCII

distanza temporale Tribunale: Trib. Roma XVI Sezione Civile Imprese, data: 29/03/2026, esito: rigetto. Norme: art. 255 CCII, art. 671 c.p.c., art. 2392 c.c., art. 2394 c.c.. Istituti CCII: LG · LG-ACT. P a g . 1 | 8 Tribunale di Roma XVI sezione civile Imprese N. R.G. 55968/2025 Il Giudice, a scioglimento della riserva, assunta, nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 55968/2025, promosso da con RICORRENTE CONTRO, codice fiscale, , codice fiscale, , codice fiscale, rappresentati e difesi dall'avv. PAIELLA VALENTINA come da procura in atti e, codice fiscale, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Colaiaicovo RESISTENTE premesso Con ricorso ante causam ex art. 671 c.p.c., la conveniva in giudizio, , (figlia di), (moglie di) e quali amministratori in vari periodi temporali della società ricorrente, al fine di ottenere inaudita altera parte o in via subordinata, previa instaurazione del Parte...CodiceFiscale_1 Controparte_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3 [...] C.F._3 Controparte_4 CodiceFiscale_4 [...] Parte_1 CP_1 CP_2 [...] CP_1 Controparte_3 CP_1 CP_4 [...] -- 1 of 8 -- P a g . 2 | 8 contraddittorio, concedere il sequestro conservativo su ogni bene mobile e/o immobile di proprietà degli stessi in relazione all'instaurando giudizio di merito avente ad oggetto l'accertamento della loro responsabilità di amministratori e la loro condanna al risarcimento dei danni dagli stessi cagionati. I resistenti si sono costituiti contestando la sussistenza tanto del fumus boni iuris quanto del periculum in mora. La domanda non è fondata e deve essere rigettata, per le ragioni che seguono. Giova premettere che -ai sensi dell'art. 671 c.p.c.- il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro...fine di garantire la fruttuosità della domanda risarcitoria che la Liquidazione Giudiziale ha prospettato di voler proporre nei confronti degli amministratori della società fallita, a seguito dei danni dagli stessi cagionati al patrimonio sociale. Orbene, quanto alla natura dell'azione esercitata dal, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui -per effetto del fallimento di una società di capitali- le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono...unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l. fall., ora 255 Codice crisi impresa e insolvenza, che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c., cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488). Ebbene, l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza

2. LG-ACT — Trib. Venezia 08/10/2025 (n/d) | art. 146 L.F., art. 2392 c.c. Giurisprudenza CCII

art. 2392 c.c. contro l'amministratore-liquidatore per condotta negligente consistente nell'omessa risposta all'invito dell'Agenzia delle Entr Tribunale: Trib. Venezia, data: 08/10/2025, esito: n/d. Norme: art. 146 L.F., art. 2392 c.c.. Istituti CCII: LG · LG-ACT. pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. 4159/2024 R.G. Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Maddalena Bassi Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4159/2024 R.G. promossa da: (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MATTEUZZI MAURIZIO A., ricorrente, contro (c.f.), resistente contumace, in punto: azione di responsabilità. CONCLUSIONI Conclusioni del ricorrente: "Nel merito in via principale...accertarsi la responsabilità dell'amministratore sig. , nato a Locri (RC) in data 12 ottobre 1990 (cod. fisc.) ex art. 146 L.F. e art. 2392 ss. c.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni, in favore del fallimento, in persona del curatore fallimentare dott.ssa da quantificarsi nella complessiva somma € 520.000,00, ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 C.F._1 CP_1 C.F._1 Parte_1 CP_2 -- 1 of 7 -- pagina 2 di 7 In ogni caso compensi e spese di causa integralmente rifusi, ivi compreso il rimborso spese generali di studio". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato

1. LG — Trib. Venezia 08/10/2025 (n/d) | art. 146 L.F., art. 2392 c.c. Giurisprudenza CCII

art. 2392 c.c. contro l'amministratore-liquidatore per condotta negligente consistente nell'omessa risposta all'invito dell'Agenzia delle Entrate Tribunale: Trib. Venezia, data: 08/10/2025, esito: n/d. Norme: art. 146 L.F., art. 2392 c.c. Istituti CCII: LG · LG-ACT: pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA N. 4159/2024 R.G. Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Maddalena Bassi Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato ex art. 281-terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 4159/2024 R.G. promossa da: (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MATTEUZZI MAURIZIO A., ricorrente, contro (c.f.), resistente contumace, in punto: azione di responsabilità. CONCLUSIONI Conclusioni del ricorrente: "Nel merito in via principale...accertarsi la responsabilità dell'amministratore sig. , nato a Locri (RC) in data 12 ottobre 1990 (cod. fisc.) ex art. 146 L.F. e art. 2392 ss. c.c., per tutte le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto condannarsi lo stesso al risarcimento dei danni, in favore del fallimento, in persona del curatore fallimentare dott.ssa da quantificarsi nella complessiva somma € 520.000,00, ovvero nella minor somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo. Parte_1 P.IVA_1 CP_1 C.F._1 CP_1 C.F._1 Parte_1 CP_2 -- 1 of 7 -- pagina 2 di 7 In ogni caso compensi e spese di causa integralmente rifiuti, ivi compreso il rimborso spese generali di studio". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato

2. SENTENZA TRIBUNALE DI LAGONEGRO N. 373 2024 - N. R.G. 00001636 2019 Giurisprudenza societaria

norme in materia di associazioni non riconosciute e alle norme sul condominio solo in quanto compatibili. In sintesi, è possibile effettuare una ricostruzione degli obblighi e delle attribuzioni degli amministratori di tale ente, in applicazione dell'art. 12, comma 2 Preleggi c.c., alla luce delle disposizioni di cui: - all'art. 18 c.c. (Sulla responsabilità degli amministratori delle associazioni non riconosciute); 18 / 28 - agli artt. 1129 e 1130 c.c. (sulla responsabilità e sulle attribuzioni degli amministratori di condominio - in relazione ai quali sono stati esposti i principali orientamenti giurisprudenziali); - agli artt. 2392 c.c. (Responsabilità degli amministratori della CP_12 e 2476 c.c. (Responsabilità amministratori della CP_13 . Ciò detto, la responsabilità dell'amministratore non richiede la malafede (dolo), ma è sufficiente anche un atto commesso per colpa, incuria, distrazione o inerzia. In tali casi l'amministratore può essere revocato e tenuto

3. Trib.BA Simone and Pop. BA Giurisprudenza bancaria

nella gestione della società. Di contro il merito delle operazioni compiute e lo stesso insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale non è sindacabile (cd. "business judgement rule"), salvo che non ricorra una palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'iniziativa economica intrapresa o evidente violazione di legge. (Cfr. Cass. Sez. I, n.22005/2025; id. 8069/2024). Con specifico riferimento alla posizione dell'amministratore delegato, la Suprema Corte ha precisato che "la responsabilità ex art. 2392 c.c. dell'amministratore esecutivo (a cui va assimilata quella del direttore generale munito di delega) ha natura contrattuale, spettando a quest'ultimo dimostrare, con pagina 80 di 192 riferimento agli addebiti contestati

4. SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 8016 2026 - N. R.G. 00075854 2022 Giurisprudenza societaria

ione degli obblighi incombenti sull'amministratore (Cass. n. 3774/2005). Orbene, con riferimento alla responsabilità per le scelte di gestione, giova premettere che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, o le modalità e circostanze di tali scelte, ma solo l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr., Cassazione civile

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA N. 223 2023 - N. R.G. 00000514 2017

Giurisprudenza societaria

responsabilità della Cooperativa e dei suoi amministratori, di fatto o di diritto, responsabilità aquiliana ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ed a titolo di illecito contrattuale ex artt. 2392 e 2476 cod. civ.. Viene evocata anche la figura dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. (v. pagg. 9 – 10 memoria succitata). Ma la responsabilità degli amministratori si orienta in tre direzioni diverse: 1. verso la società – art. 2393 cod. civ. 2. verso i creditori sociali – art. 2394 cod. civ. 3. verso i singoli soci o i terzi – art. 2395 cod. civ. Quest'ultima responsabilità, peraltro, è di natura extracontrattuale (Cass. 13 marzo 2023 n. 7272, Cass. 15 gennaio 2020 n. 521, Cass. 12 giugno 2019 n. 15822), per cui resta assorbito, secondo il criterio della lex specialis, ogni riferimento all'art. 2043 cod. civ., norma generale sull

2. SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 5301 2026 - N. R.G. 00048691 2021 *Giurisprudenza societaria*

azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo. La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura, quindi, una responsabilità degli amministratori in pag. 7/24 termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue

3. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 125 2025 - N. R.G. 00001334 2018*Giurisprudenza societaria*

erano azzerate, sicchè era evidente la sottrazione di merce in danno della Parte_1 La Curatela dichiarava, quindi, di voler agire ex art. 146 l.f. contro l'amministratore e liquidatore della Parte_1 e contro i soci della stessa società, sia per il danno di natura contrattuale nei confronti della società ex art. 2392 c.c., sia per il danno di natura extracontrattuale per responsabilità verso i creditori sociali atteso che i soci della Parte_1 in solido con l'amministratore della stessa società, erano responsabili ex art. 2476, comma 7, c.c. per aver concorso a cagionare il fallimento della Parte_1 evidenziando che l'amministratore e i soci erano venuti meno ai doveri di diligenza ed all'obbligo di non agire in conflitto di interessi anche in virtù del divieto espresso dall'art. 2390 c.c. e che anche i soci

Art. 2476 c.c. — responsabilità degli amministratori di S.r.l. 18 provvedimenti**1. ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO - N. R.G. 00015437-1 2026 17/07/2026** *Biblioteca-Crisi*

sufficiente dimostrarne la verosimiglianza attraverso gli elementi su cui si basano le ragioni del credito che supportano la domanda di merito e che si intende preservare, secondo la funzione proprio della misura richiesta dalla ricorrente. Nel caso di specie, OWH ha promosso nei confronti dei convenuti un'azione di responsabilità, così qualificata in sede di citazione: nei confronti di Controparte_1 • ai sensi dell'art. 1175, 1375 c.c. per inadempimento contrattuale della LoU; • ai sensi dell'art. 2476, co. 7 c.c. per l'attività posta in essere in qualità di amministratore unico di CP_ • ai sensi dell'art. 2395 c.c. per l'attività posta in essere in qualità di amministratore unico di CP_2 ; nei confronti di Controparte_1 G.P. e CP_2 • ai sensi dell'art. 2043 c.c. per: i) la costituzione da parte

2. SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 16864 2025 - N. R.G. 00003957 2022 02/12/2025 *Giurisprudenza bancaria*

alla medesima, nel periodo 2013-2014, e, per l'effetto, B) condannare la al pagamento, in favore della dell'importo complessivo di Euro 245.913,00, quale rimborso finanziamento soci, oltre a interessi, o nella diversa misura che dovesse accertarsi in corso di causa; in via subordinata: C) accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. , quale Amministratore pro-tempore, nonché attuale liquidatore della essendosi reso inadempiente ai doveri inerenti alla propria carica per i motivi di cui in narrativa, con conseguente responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c. nei confronti dell'ex socio (già ; e, per l'effetto, D) condannare il Sig. al risarcimento in favore della dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in dipendenza della condotta realizzata dalla convenuta per un totale di Euro 245.913,00, o nella diversa misura dovesse accertarsi in corso di causa, in forza della

1. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 10845 2025 - N. R.G. 00013269 2024 22/11/2025 Giurisprudenza bancaria

fatti che «rappresentano un unicum giuridico inscindibile, trattandosi di una serie di atti illeciti deliberatamente posti in essere nell'ambito di un unico disegno sotteso ad esercitare, nel proprio esclusivo interesse, attività di direzione e coordinamento delle società del Gruppo PICARI da parte della convenuta». Ebbene, con riguardo alle azioni risarcitorie (ex art. 2476 cit. e/o 2043 c.c.) per responsabilità aquiliana spiegate nei confronti della (per essersi ingerita nella gestione, comportandosi come amministratore di fatto, ovvero per aver concorso nel fatto illecito dell'amministratore ex art. 2055 c.c.), l'eccezione di prescrizione è certamente fondata, decorrendo il termine quinquennale dal perfezionamento dei fatti integrativi di tale responsabilità, risalendo le condotte al 2006-2008 ed essendo gli eventi lesivi tutti antecedenti al 2010, ed essendo quindi la prescrizione già maturata anche nel 2016. Peraltro, dal verbale di mediazione versato in atti

2. Trib.Vasile N.4937 2025 16/06/2025 Sentenze bancarie (siti vari)

agli artt. 2394 e 2476, comma 6, c.c. (Cass. 18610/2021). L'azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo e, nell'immediato, perviene all'effetto di aumentare la massa attiva (quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno), tende quindi direttamente alla reintegrazione del patrimonio. Nel caso in esame, il Curatore ha allegato non solo la responsabilità risarcitoria per danno da abusiva erogazione del credito, ma anche per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale alla luce della responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. Nell'atto di citazione: "La responsabilità extracontrattuale concorre quindi con quella contrattuale della Banca convenuta e concorre con quella degli amministratori della società". Ebbene, l'azione di responsabilità ex art

3. Societario — Responsabilità amministratori S.r.l. (art. 2476) Diritto societario

Responsabilità amministratori S.r.l. (art. 2476) - ****Legittimazione diffusa****: l'azione sociale è esperibile anche dal singolo socio; natura della responsabilità da ***mala gestio*** — ***Cass. civ. I, 25636/2023; 11330/2024***. - ****Solidarietà e vigilanza****: responsabilità solidale; dovere di vigilare sull'operato dell'amministratore delegato — ***Cass. civ. I, 10739/2024***. - ****Violazione di legge/statuto**** e doveri in presenza di causa di scioglimento — ***Cass. civ. I, 22219/2025***. - ****Controllo del socio non amministratore**** (co.2): il diritto di consultare scritture e documentazione contabile è espressione del diritto partecipativo e va effettivamente garantito — ***Cass. civ. I, 16047/2024**

4. SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 5376 2026 - N. R.G. 00031510 2022 Biblioteca-Crisi

documentale. Il materiale probatorio in atti risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse. Si precisa fin d'ora che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non pagina 8 di 14 richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. 3. Sulla domanda attorea: la responsabilità dell'amministratore ex art. 2476, co. 7 c.c. La domanda è infondata... quanto tale va disattesa per le ragioni che seguono. Come noto, la responsabilità dell'amministratore di società a responsabilità limitata è disciplinata dall'art. 2476 c.c., disposizione che prevede, accanto all'azione sociale di responsabilità (art. 2476 comma 3 c.c.) e all'azione dei creditori sociali (art. 2476 comma 6 c.c.), la c.d. "azione individuale" a tutela del socio o del terzo, disciplinata dall'art. 2476, comma 7, c.c., che così recita: "le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori". La responsabilità degli amministratori qui invocata, stante la mancanza di un vincolo contrattuale (o da contatto sociale) tra l'amministratore ed il socio od il terzo che esercita l'azione, ha natura extracontrattuale e in quanto

5. Societario — 18.8 — Azione di responsabilità S.r.l. (art. 2476 c.c.) Diritto societario

Azione di responsabilità S.r.l. (art. 2476 c.c.)  - Cass. civ. I, Ord. 11330/2024 (IT:CASS:2024:11330CIV) — responsabilità ex art. 2476 c.c.; legittimazione. - Cass. civ. I, Ord. 25636/2023 (...:25636CIV) — azione di responsabilità sociale per mala gestio (distinta da altre azioni). - Cass. civ. I, Ord. 22219/2025 (...:22219CIV) — responsabilità amministratori per danni da violazione di legge/statuto; obblighi in presenza di causa di scioglimento. - Cass. civ. I, Ord. 10739/2024 (...:10739CIV) — responsabilità solidale; dovere di vigilanza sull'amministratore delegato

1. LG-ACT — Trib. Milano, RG 31510/2022, SENTENZA 22/06/2026 | responsabilità amministratore ex art. 2476 co. 7 c.c. · obbligazioni contratte in consapevolezza del Giurisprudenza CCII

creditore fornitore agisce ex art. 2476 co. 7 c.c. contro l'amministratrice unica della società debitrice ammessa al CP in continuità, contestando di aver contratto obbligazioni nella consapevolezza dell'insolvenza e con dissimulazione della medesima; il Tribunale esamina se l'ammissione al CP escluda o meno la responsabilità diretta dell'amministratore verso il singolo creditore. Riferimento: Trib. Milano, RG 31510/2022, SENTENZA, 22/06/2026. Istituti CCII: CP · LG-ACT. Voci: responsabilità amministratore ex art. 2476 co. 7 c.c. · obbligazioni contratte in consapevolezza dell'insolvenza · CP in continuità (falcidia 80% chirografari)

2. CP — Trib. Milano, RG 31510/2022, SENTENZA 22/06/2026 | responsabilità amministratore ex art. 2476 co. 7 c.c. · obbligazioni contratte in consapevolezza del Giurisprudenza CCII

creditore fornitore agisce ex art. 2476 co. 7 c.c. contro l'amministratrice unica della società debitrice ammessa al CP in continuità, contestando di aver contratto obbligazioni nella consapevolezza dell'insolvenza e con dissimulazione della medesima; il Tribunale esamina se l'ammissione al CP escluda o meno la responsabilità diretta dell'amministratore verso il singolo creditore. Riferimento: Trib. Milano, RG 31510/2022, SENTENZA, 22/06/2026. Istituti CCII: CP · LG-ACT. Voci: responsabilità amministratore ex art. 2476 co. 7 c.c. · obbligazioni contratte in consapevolezza dell'insolvenza · CP in continuità (falcidia 80% chirografari)

3. Societario — 18.5 — Responsabilità degli amministratori di S.r.l. Diritto societario

*Responsabilità degli amministratori di S.r.l. **Norma.** Art. 2476 c.c. **Dottrina.** Responsabilità verso la società (co.1), verso i creditori (co.6, coordinato col CCII), verso soci/terzi; concorso del socio che ha deciso/autorizzato atti dannosi (co.8). **Cassazione.**  (vedi 18.8) — in part. Cass. I 10739/2024 (responsabilità solidale, vigilanza sull'a.d.), 22219/2025 (violazione legge/statuto). **Connex*

4. SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 3819 2025 - N. R.G. 00067047 2019 Giurisprudenza societaria

chiedendo il risarcimento di € 600.000,00. L'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità, prevede che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società" (primo comma) e che "l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi" (terzo comma). In tema di legittimazione attiva va ribadito che le disposizioni sopra richiamate attribuiscono alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge...ovvero dall'atto costitutivo (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero oggetto di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito. La circostanza che, in base al terzo comma del predetto art. 2476 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare con previ

5. Societario — Lotto 6 (pagine 22-25) Diritto societario

c.p.c. per l'esclusione del socio accomandatario - 03/06/2025 | Comunione ereditaria di quota di s.r.l. e rappresentante comune - 22/05/2025 | Nomina dell'amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. e rimozione - 08/11/2024 | Violazione dell'accordo di riservatezza e del patto di non concorrenza - 01/10/2025 | Procedimento cautelare ex art. 2476, co. 2, c.c.: urgenza - 24/04/2025 | Revoca cautelare in via d'urgenza del Presidente del CdA di una s.r.l. - 07/07/2025 | Responsabilità dell'amministratore per il depauperamento della società - 18/09/2025 | Azione di responsabilità dei creditori verso l'amministratore - 01/07/2025 | Procedimento cautelare per la revoca dell'amministratore ex art. 2476 c.c. - 13/01/2024 | Finanziamento soci ex art. 2467 c.c.: postergazione e sequestro conservativo - 19/07/2025 | Istanza cautelare per l'adempimento del patto parasociale: fumus boni iuris - 15/10/2025 | Revoca dell'amministratore a seguito di denuncia al Tribunale ex art. 2409 - 23/06/2024 | S.r.l. con due soci al 50% esclusione del socio

1. SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 792 2024 - N. R.G. 00002421 2019 Giurisprudenza societaria

cuius e di cui le stesse non avevano contezza. In diritto eccepivano che l'azione risarcitoria ex art. 2476, comma 1 c.c. era prescritta per decorrenza del termine, dal momento che quest'ultimo era cessato dalla carica in seguito al decesso in data 7.02.2013 e che lo stato di crisi e decozione della Società era stato riconosciuto da controparte in data 30.01.2012, condizione richiesta per l'esperimento dell'azione di 18 responsabilità; inoltre che tali condotte, anziché presentare profili di responsabilità, rientravano nell'alveo delle azioni restitutorie di cui agli artt. 66-67, comma 1 L.F., improcedibili essendo decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e prescritte essendo decorsi cinque anni dal compimento degli atti. Sulla prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c.c. precisavano che il termine fosse quinquennale ai sensi dell'art

2. Societario — Lotto 7 (pagine 26-29) Diritto societario

Lotto 7 (pagine 26-29) - 10/09/2025 | Responsabilità degli amministratori di S.r.l. e diritto di controllo dei soci - 16/12/2025 | Esclusione del socio di s.r.l. - 24/03/2025 | Diritto d'ispezione del socio ex art. 2476 co. 2 c.c. - 08/03/2024 | Responsabilità degli amministratori per condotte dispersive del patrimonio - 24/06/2024 | Quietanza del fallito e opponibilità al fallimento - 21/07/2025 | Competenza della sez. specializzata in materia di cessione di partecipazioni - 06/08/2025 | Diritto di accesso alla documentazione sociale: oneri degli amministratori - 04/08/2025 | Rendiconto gestorio nelle S.n.c.: effetti della delibera di esclusione - 28/10/2024 | Procedimento di accertamento del valore delle azioni ex art. 2437-ter - 01/08/2025 | Patto fiduciario e tutela cautelare dei diritti - 23/03/2024 | Amministratore di fatto: presupposti, prova ed elementi sintomatici - 08/01/2024 | Sulla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. - 11/11/2024 | Recesso del socio e determinazione del valore della quota nelle s.r.l. - 28/02/2024 | Delega di voto: conflitto di interessi

3. Trib. Venezia 28/10/2025 n. 258/2025 — Azione responsabilità: natura contrattuale, priorità debiti tributari/previdenziali Giurisprudenza societaria

Trib. Venezia, 28/10/2025, n. 258/2025 — Azione responsabilità: natura contrattuale, priorità debiti tributari/previdenziali. NORME 255 c.c.i., 2476 c.c. MASSIMA L'azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l'azione sociale (art. 2476 co.1 e 3 c.c.) sia l'azione dei creditori (art. 2476 co.6 c.c.) contro gli amministratori, diretta a reintegrare il patrimonio sociale come garanzia unitaria per soci e creditori. Il curatore può invocare le agevolazioni probatorie della natura contrattuale, limitandosi a dimostrare il fatto costitutivo e allegare la violazione; è onere dell'amministratore provare la diligenza. Il pagamento dei debiti tributari e previdenziali è obbligo primario con precedenza sugli altri fornitori, dato il carattere privilegiato e le sanzioni conseguenti al mancato versamento: non è diligente la condotta che preferisce altre obbligazioni, utilizzando il mancato versamento dei tributi come finanziamento improprio dell

4. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 84 2026 - N. R.G. 00000150 2025 Giurisprudenza societaria

risarcimento riconosciuto. Quanto alla prospettazione difensiva secondo cui il CP_1 si fosse rifiutato di riparare il difetto del software, rilevava che non vi era alcuna prova che fosse tenuto alla riparazione e, in ogni caso, la circostanza non sarebbe valsa ad escludere la negligenza del Parte_1 nella stipulazione della transazione e dunque la sua responsabilità. Pertanto, riteneva che l'amministratore non avesse adottato la diligenza necessaria nella conclusione della transazione, dichiarava la sua responsabilità ex art. 2476 c.c. e lo condannava a risarcire a [...] CP_ € 350.000,00, oltre rivalutazione e interessi, quale somma arbitrariamente riconosciuta a titolo risarcitorio...nella transazione. Negava invece il risarcimento a favore di CP_1 in mancanza di prova di alcun danno diretto. Escludeva la responsabilità del Parte_1 per la stipulazione degli accordi di risoluzione del secondo e terzo contratto, sul rilievo che non potesse ritenersi una decisione irrazionale o arbitraria. pagina 11 di 25 Ravvisava invece la sua responsabilità per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. e per conflitto di interessi ex art. 2476 c.c. laddove, invece di adoperarsi per stipulare quale amministratore di Contr un nuovo contratto di fornitura con CP_3, scelse di indirizzare le commesse verso la nuova società da lui costituita, CP_7 Tuttavia, non liquidava alcun danno

1. Trib. Bologna 11/03/2024 n. 791/2024 — Legittimazione attiva socio s.r.l. e danno diretto ex art. 2476 c.c.

Giurisprudenza societaria

Trib. Bologna, 11/03/2024, n. 791/2024 — Legittimazione attiva socio s.r.l. e danno diretto ex art. 2476 c.c.. NORME 2393-bis, 2476 c.c. MASSIMA Il socio, ex art. 2476 commi 1 e 3 c.c., è legittimato ad esercitare in nome proprio e nell'interesse della società l'azione di responsabilità contro l'amministratore per mala gestio, senza necessità di quota minima di capitale (diversamente dalle s.p.a.). L'azione individuale del socio ex art. 2476 co.7 c.c. richiede la prova di un danno diretto e immediato al patrimonio del socio, escludendo i meri danni riflessi derivanti dall'essere socio della società. FONTE <https://giurisprudenzadelleimprese.it/sentenza/azione-di-responsabilita-verso-gli-amministratori-di-s-r-l-legittimazione-attiva-e-danni-diretti-al-socio/>

2. DECRETO TRIBUNALE DI VENEZIA - N. R.G. 00000981 2023 Giurisprudenza societaria

nomina di un co-amministratore che contribuisse alla regolarizzazione della gestione societaria oppure adottando ogni più opportuno provvedimento. pagina 3 di 11 Controparte_1 si costituiva in giudizio negando la fondatezza degli addebiti, anche in ragione di precedenti delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione, contestando la sussistenza di una sua condotta appropriativa e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2 si costituiva in persona del curatore speciale eccependo: - il difetto di residualità e di attualità del rimedio ex art. 2409 c.c. in relazione all'asserita condotta distrattiva, già oggetto di azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. e già esauritasi; - l'infondatezza dell'addebito relativo all'autoattribuzione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; - il difetto di residualità relativamente all'attribuzione del compenso differenziato, anch'essa già oggetto di azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., e comunque

§ XII

Lo stesso articolo, due direzioni

Due provvedimenti depositati lo stesso giorno — il 15 aprile 2026 — e pubblicati il giorno successivo usano l'art. 2086 c.c. in direzioni esattamente opposte. Vale la pena metterli accanto, perché insieme dicono qualcosa che nessuno dei due dice da solo.

Il primo è la sentenza milanese di cui abbiamo appena parlato, dove l'art. 2086 c.c. funziona come **norma di difesa**: sono gli amministratori i primi destinatari del dovere di controllare chi tiene la contabilità, dunque se la società stessa li assolve, la colpa dei sindaci non è nemmeno concepibile. La responsabilità si ferma prima di arrivare all'organo di controllo.

Il secondo è un decreto del Tribunale di Napoli, e lì l'art. 2086 c.c. funziona come **norma di attacco**. La vicenda: una socia al 19,2% denuncia ex art. 2409 c.c. l'illegittima composizione del collegio sindacale, deducendo legami professionali e di parentela fra i sindaci e i consulenti della società. Obiezione della difesa, apparentemente insuperabile: la nomina dei sindaci è prerogativa esclusiva dell'assemblea, non è un atto gestorio, quindi non è denunciabile con quel rimedio.

Il Collegio partenopeo l'ha superata così:

«Gli amministratori di società a responsabilità limitata hanno il dovere, ai sensi dell'art. 2086 c.c., di garantire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; l'inerzia nell'esercizio del potere di controllo in ordine alla sussistenza di situazioni di incompatibilità e nella convocazione dell'assemblea per promuovere la regolare costituzione dell'organo di controllo determina la responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., dell'organo gestorio e configura una grave irregolarità nell'amministrazione della società.»

TRIB. NAPOLI, SEZ. SPEC. IMPRESA, DECRETO R.G. 18790/2025 V.G. — PRES. ULISSE FORZIATI — DECISIONE
8 APRILE 2026, PUBBLICAZIONE 16 APRILE 2026

Il passaggio è più importante di quanto sembri. L'art. 2086 c.c. viene usato come *ponte*: trasforma una questione formalmente assembleare — chi siede nel collegio sindacale — in materia gestoria, e quindi in materia denunciabile. Il ragionamento è lineare: garantire adeguati assetti significa anche garantire che l'impresa abbia un organo di controllo validamente costituito; se l'amministratore sa che non ce l'ha e non convoca l'assemblea, non sta omettendo un adempimento formale — sta lasciando l'impresa senza uno dei presidi che l'art. 2086 gli impone di assicurare.

Il Tribunale si appoggia su un precedente di legittimità che condivide espressamente, secondo cui, in caso di incompatibilità dei sindaci, «gli amministratori hanno il dovere di vigilare, assumendosene la responsabilità, sull'operato dell'organo di controllo». E ne ricava un protocollo che vale la pena tenere sul tavolo:

«In definitiva, in caso di incompatibilità dei sindaci, gli amministratori: a) devono convocare immediatamente l'assemblea per la sostituzione; b) fino alla ricostituzione dell'organo di controllo, devono limitare la propria attività ad atti di ordinaria amministrazione e ad atti urgenti/indifferibili. L'inerzia può integrare inadempimento ai doveri ex art. 2392 c.c., con possibili azioni di responsabilità.»

TRIB. NAPOLI, DECRETO R.G. 18790/2025 V.G.

Chiunque abbia un consiglio di amministrazione fra i propri clienti dovrebbe far circolare quelle due righe. Il collegio sindacale decaduto o incompatibile non è una seccatura formale da sistemare alla prossima assemblea: è una condizione che, secondo questo decreto, *restringe i poteri gestori* fino a quando non è sanata.

E il ricorso, poi? Respinto. Non perché il principio fosse sbagliato, ma perché l'incompatibilità non è stata provata: il Collegio ha applicato un test rigoroso, ricavato dalla Cassazione, che per l'incompatibilità indiretta richiede di verificare «la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività del consulente destinata a rifluire nel patrimonio personale del sindaco», il raffronto con il compenso sindacale e la posizione nella compagine associativa. Restarono incontestati il fatto che i fratelli lavorassero con partite IVA distinte, che non vi fosse condivisione di compensi o utili, e che il presidente non traesse alcun ritorno economico dall'attività del congiunto.

Sulla «rete professionale» il Collegio è stato tranchant: in assenza di prova di cointeressenze economiche, essa «si risolve in una valutazione meramente suggestiva della contiguità professionale». E sull'indipendenza cosiddetta apparente — quella che le Norme di comportamento del CNDCEC valorizzano — la precisazione è netta: pur rilevante «sul piano dei doveri professionali e della corretta governance», essa «non amplia l'ambito normativo delle cause legali di incompatibilità, che restano quelle tassativamente previste dall'art. 2399 c.c.». Costo per la ricorrente: € 24.100,00 di compensi oltre accessori.

Che cosa ci dicono, insieme, questi due provvedimenti? Che l'art. 2086 c.c. è diventato un *connettore*. Non è più solo la norma che impone gli assetti: è la norma che stabilisce chi risponde di che cosa, e in che ordine. A Milano stabilisce che il primo controllore è l'amministratore, e quindi ferma la responsabilità prima del sindaco. A Napoli stabilisce che l'amministratore risponde anche della composizione dell'organo che dovrebbe controllarlo, e quindi la fa risalire.

Chi scrive un atto in questa materia farebbe bene a chiedersi, prima di tutto, in quale delle due direzioni sta usando l'articolo. Perché gira in entrambe.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

L'art. 2086 c.c. è un connettore di responsabilità, non solo un obbligo organizzativo. A seconda di come lo si imposta, ferma la catena all'amministratore o la fa risalire fino a lui dalla porta dell'organo di controllo.

Regola operativa per i consigli: se il collegio sindacale è decaduto, incompatibile o non validamente costituito, convocate immediatamente l'assemblea e, nel frattempo, limitatevi all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti. Verbalizzate anche questa limitazione: è essa stessa la prova di un assetto che funziona.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

DOTTRINA

1. (AUTORE NON INDICIZZATO), *S.R.L. a Confronto: Sindaco Unico vs. Revisore Legale* — NotebookLM

Norme richiamate: art. 25-octies CCII

§ XIII

Il danno, e il criterio che non è una scorciatoia

Finora abbiamo parlato di responsabilità. Ora parliamo di soldi, perché è lì che il capitolo diventa concreto.

Quando la violazione del dovere organizzativo emerge dopo l'apertura di una procedura, il curatore ha a disposizione il criterio dell'art. 2486, comma 3, c.c.: la differenza fra attivo e passivo. È una presunzione che semplifica enormemente il suo lavoro — e proprio per questo il suo perimetro va conosciuto con precisione.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2175/2025 del 26 agosto 2025, ne ha fissato i confini:

«La liquidazione del danno da responsabilità dell'amministratore mediante il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare (art. 2486 co. 3 c.c.) è ammissibile a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l'accertamento degli specifici effetti dannosi degli inadempimenti contestati. È onere del curatore individuare e provare gli inadempimenti dell'amministratore e il nesso causale col danno.»

TRIB. BOLOGNA, SENTENZA N. 2175/2025, 26 AGOSTO 2025 — NORME RICHIAMATE: ARTT. 2476 E 2486 C.C.

Due condizioni, entrambe a carico di chi agisce. La prima è una motivazione: bisogna spiegare *perché* non si riesce ad accertare l'effetto dannoso specifico. Il criterio differenziale non è la regola: è il ripiego quando la ricostruzione analitica è impossibile, e l'impossibilità va argomentata. La seconda è la prova del nesso causale fra ciascun inadempimento e il danno.

Ecco perché, in difesa, la battaglia sull'art. 2486 c.c. si combatte sempre sullo stesso terreno: costringere il curatore a dire cosa, esattamente, sarebbe successo di diverso se l'assetto ci fosse stato. Non «l'impresa non sarebbe fallita» — questo non è un nesso causale, è un'ipotesi. Ma: quale segnale sarebbe emerso, in quale mese, e quale decisione ne sarebbe conseguita.

Su questo terreno la dottrina penalistica offre, curiosamente, l'argomento difensivo più forte. Corrado Ferriani, scrivendo del rapporto fra falso contabile e dissesto, ha formulato un principio che vale ben oltre il diritto penale:

«Il nesso di causalità non è una sofisticazione accademica, bensì la linea di demarcazione tra un ordinamento che punisce condotte realmente produttive di eventi e un ordinamento che punisce stati o esiti.»

FERRIANI, C., *CRISI D'IMPRESA. LA FRATTURA CAUSALE TRA FALSO CONTABILE E DISSESTO*, 2026

Punire stati o esiti. È esattamente quello che accade quando si trasforma la mancanza di assetti in una responsabilità automatica per l'intero deficit patrimoniale, senza chiedersi quale parte di quel deficit sarebbe stata evitata da un'organizzazione diversa. Un'impresa può fallire per il crollo di un mercato, per la perdita di un cliente unico, per una pandemia. Gli assetti non impediscono le crisi: fanno emergere i segnali. E il danno risarcibile è — o dovrebbe essere — solo quello prodotto dal ritardo nell'emersione.

Il che riporta al criterio del Tribunale di Roma: la responsabilità «presuppone pur sempre una condotta colposa o dolosa». Non un esito.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

L'art. 2486, comma 3, c.c. è un criterio presuntivo, non una scorciatoia. Il curatore deve motivare perché l'accertamento analitico è impossibile e provare il nesso causale inadempimento per inadempimento.

La domanda che spacca la CTU: quale segnale sarebbe emerso, in quale mese, e quale decisione ne sarebbe conseguita? Se il consulente della procedura non sa rispondere, sta liquidando un esito, non un danno.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Art. 2486 c.c. — gestione conservativa e criterio del danno 13 provvedimenti

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA N. R.G. 00055968 2025 29/03/2026 Biblioteca-Crisi

quantum e criterio del deficit fallimentare Il rilievo della perdita del capitale sociale è funzionale, nella prospettiva della curatela, alla richiesta risarcitoria dell'aggravamento del dissesto. Tuttavia, l'art. 2486 c.c. sanziona esclusivamente le operazioni non effettuate per la conservazione dell'integrità del patrimonio e del valore sociale successive al verificarsi della causa di scioglimento. Nel ricorso non risultano tuttavia specificamente individuate tali operazioni, né il nesso tra esse e l'aggravamento del dissesto lamentato, risolvendosi la prospettazione in un richiamo astratto al deficit fallimentare. Le operazioni prospettate si riducono a restituzione finanziamento soci, omesso versamento imposte, cessione del brevetto in data 11.11.2019 e acquisto diritto di opzione 17.08.2020. Inoltre, l'adozione del criterio del deficit fallimentare non appare, allo stato...giustificata. P a g . 7 | 8 Dagli atti emerge infatti che la documentazione contabile risulta integralmente consegnata fino al 2022; la Liquidazione Giudiziale non ha fornito prova dell'avvenuto compimento di ulteriori operazioni successive né dell'impossibilità di procedere ad una ricostruzione analitica della contabilità. Peraltro, lo stesso stato passivo evidenzia insinuazioni (Agenzia delle Entrate-Riscossione, Biosyn) che non possono qualificarsi come imprevedibili o inattese. In buona sostanza, appare che la L.G. sia stata in grado di ricostruire la contabilità aziendale e che il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo sia una indebita

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. R.G. 00025587 2024 02/03/2025 Biblioteca-Crisi

onato è stato quantificato in € 365.812,60, in base al criterio dei net- ti patrimoniali previsto dall'art. 2486 c.c., al netto del compenso per il liquidatore, quantificato, in base al D.M. n. 140 del 20.07.2012, in € 25.675,28. In subordine, in caso di contestazione dei criteri utilizzati per le rettifiche dei bilanci, la ricorrente ha chiesto la quantificazione del danno nella misura di € 139.974,83, sulla base della differenza tra il patrimonio netto negativo al 31.12.2015, pari a -€ 72.544,36 (cfr. doc. 6), e quello negativo di liquidazione al 28 aprile 2022 redatto dal liquidatore pari a - € 238.194,47 (doc 12). Considerati i costi di liquidazione di € 25.675,28, il danno risulterebbe quantomeno pari ad € 139.974,83. In via ulteriormente gradata, ha dedotto che il danno dovrebbe quantomeno coincidere con l'importo delle sanzioni irrogate e degli...interessi maturati a far data dal primo gennaio 2016, ovvero sulla base dei debiti erariali non pagati che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività, da quantificare, in base all'istanza di insinuazione al passivo proposta dell (cfr. doc. 10) e a quanto successivamente accerta) a € 51.233,50, di cui € 33.399,14 a titolo di interessi di mora ed € 17.834,36 a titolo di sanzioni. 1.4.Sotto il profilo del periculum in mora, ha dedotto la necessità della misura cautelare invocata al fine di evitare la dispersione, nelle more del giudizio di merito, della garanzia generica costituita dal patrimonio dei debitori, evide

2. Trib. Bologna 26/08/2025 n. 2175/2025 — Criterio differenza attivo-passivo fallimentare per il danno ex art. 2486 c.c. Giurisprudenza societaria

Trib. Bologna, 26/08/2025, n. 2175/2025 — Criterio differenza attivo-passivo fallimentare per il danno ex art. 2486 c.c. NORME 2476, 2486 c.c. MASSIMA La liquidazione del danno da responsabilità dell'amministratore mediante il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare (art. 2486 co.3 c.c.) è ammissibile a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l'accertamento degli specifici effetti dannosi degli inadempimenti contestati. È onere del curatore individuare e provare gli inadempimenti dell'amministratore e il nesso causale col danno. FONTE <https://giurisprudenzadelleimprese.it/sentenza/liquidazione-del-danno-ex-art-2486-cod-civ-presupposti-per-lapplicazione-del-criterio-della-differenza-tra-attivo-e-passivo-fallimentare/>

3. SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 3292 2026 - N. R.G. 00002722 2022 Giurisprudenza societaria

essere oggetto di prova, eventualmente anche a mezzo di indici presuntivi, ad opera del curatore. Ne consegue che, anche all'esito della modifica di cui all'art. 2486 c.c., il ricorso al criterio del risarcimento del danno sulla base della differenza tra attivo e passivo fallimentare presuppone comunque l'accertamento della responsabilità dell'amministratore per illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, non potendo richiamarsi il difetto delle scritture contabili quale mero presupposto ex sé per l'applicazione del principio risarcitorio ivi enunciato, se non dimostrando che vi è un nesso causale tra la condotta dell'amministratore ed il dissesto della società. Detti principi trovano applicazione anche nell'ambito delle società cooperative. L'art. 2519 c.c. stabilisce infatti che alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni e quindi anche quelle che disciplinano la responsabilità

4. SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 3300 2026 - N. R.G. 00012838 2023 Biblioteca-Crisi

citazione – a pare il cenno alla “confessione” allegatamente contenuta nel piano concordatario di Con – non era stato neppure indicato quale fosse il danno conseguente a questo illecito, anzi ivi venendo tale danno esposto solo come insufficiente disponibilità economica; laddove la quantificazione del danno, quale riportato nelle conclusioni del medesimo atto di citazione era stata consegnata ai criteri della “differenza fra attivo e passivo” o della “differenza dei netti patrimoniali” tipicamente coerente con l'illecito ex art. 2486 c.c. (quale è il Secondo addebito). Dall'altro, e prima ancora, la parte non ha mai allegato quali siano i fondamenti fattuali specifici di questa “insufficiente remunerazione”, se una contrattazione sbilanciata e iniqua, o la pretesa di servizi diversi, o di servizi ulteriori a quantità eventualmente

1. ORDINANZA TRIBUNALE DI CATANIA - N. R.G. 00006884 2025 Biblioteca-Crisi

sommatoria, non possa trovare ingresso il criterio residuale del deficit patrimoniale invocato dalla curatela. È noto, infatti, che l'art. 2486 c.c. riserva la possibilità di addossare il danno consistente nella differenza tra attivo e passivo soltanto alle ipotesi di mancanza di scritture contabili. Ipotesi, questa, che non ricorre nel caso in esame, dove comunque sono stati prodotti i bilanci fino al 2021, anno in cui è avvenuta la seconda cessione del ramo di azienda, dovendosi precisare che, per il periodo successivo al 29.9.2021, non pare che la società, privata interamente dei due rami aziendali, esercitasse attività di impresa. Non è nemmeno invocabile il criterio della differenza dei netti patrimoniali, indicato come criterio elettivo di risarcimento del danno dall'art. 2486, comma 3, c.c., atteso che la ricorrente si è limitata ad una rettifica dei bilanci limitatamente agli anni

2. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 59 2025 - N. R.G. 00000699 2023 Giurisprudenza societaria

nuovo art. 2486, comma 3, c.c. sia o meno norma comunque applicabile ai giudizi in corso per fatti precedenti alla sua introduzione. Con il quarto motivo di appello (pagg. 33 e ss.; § 2.5) viene mossa censura, in sintesi, al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale, nella parte in cui ha operato, secondo il criterio residuale stabilito dall'art. 2486, comma 3, c.c., la quantificazione del danno in base al solo deficit fallimentare (Euro 181.346,15, quale differenza fra l'attivo ed il passivo

3. SENTENZA TRIBUNALE DI PALERMO N. 3532 2026 - N. R.G. 00010541 2022 Giurisprudenza societaria

funzione palesemente sanzionatoria" (cfr. Cass. S.U. 9100/2015 sopra citata). Da ultimo il legislatore -con la modifica dell'art. 2486 c.c. introdotta dal d.lgs. 14/2019-, nel disciplinare la responsabilità da illegittima prosecuzione 5 dell'attività sociale, ha recepito il criterio di quantificazione del danno in via equitativa nella misura della differenza dei patrimoni netti, detratti i costi ineliminabili e che comunque sarebbero gravati anche in ipotesi di liquidazione, come già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Laddove poi il criterio dei netti patrimoniali non possa trovare applicazione a causa della mancanza di scritture contabili o dell'irregolarità delle stesse, tali da renderle totalmente inidonee alla ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica, il curatore può invocare il criterio ulteriore della differenza tra attivo e passivo accertato nella procedura. La modifica normativa, laddove circoscrive l'ambito di operatività alle ipotesi in cui "è accertata...responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo" presuppone comunque l'allegazione sia della verifica della causa di scioglimento della società che della successiva illegittima continuazione dell'attività di impresa, circostanze queste che devono dunque essere oggetto di prova, eventualmente anche a mezzo di indici presuntivi, ad opera del curatore. Ne consegue che, anche all'esito della modifica di cui all'art. 2486

4. SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 9992 2025 - N. R.G. 00018691 2022 Biblioteca-Crisi

condannare gli stessi, in via esclusiva, solidale o concorsuale, a risarcire il Parte_1, di tutti i danni causati alla società fallita ed ai creditori sociali in conseguenza delle accertate responsabilità, danni da quantificarsi in Euro 393.733,32 dato dalla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare al momento della dichiarazione del fallimento della società, oltre ai costi in prededuzione dei professionisti incaricati che si stima, allo stato, in Euro 30.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legale come per legge; in subordine - accertare ai sensi dell'art. 146 L.F., 2476, 2482 bis, 2482 ter, 2485, 2486 c.c. (così come

5. SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA N. 681 2026 - N. R.G. 00002235 2022 Biblioteca-Crisi

costi, come per le immobilizzazioni. Pertanto, non è dato confondere la possibilità di liquidazione equitativa di un tale danno, nelle predette condizioni, con l'automatismo del distinto criterio della differenza tra attivo e pagina 31 di 50 passivo fallimentare. Orbene tali criteri, come ricordato dovuti alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, sono stati entrambi recepiti dal legislatore con l'art. 14, lett. e), legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 e d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378, comma 2 – in vigore dal 16 marzo 2019 – ha aggiunto il terzo comma dell'art. 2486 c.c., che contempla i due diversi criteri per la determinazione del danno: il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano continuato la gestione sociale, si presume pari alla differenza

1. SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 19562 2024 - N. R.G. 00030939 2021 Biblioteca-Crisi

principi contabili(con particolare riguardo alle voci dell'attivo e del passivo di cui alle contestazioni indicate nell'atto di citazione); - se, eventualmente anche sulla scorta dei bilanci di rettifica(redatti in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili), la riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti legali si fosse determinata almeno a far data dal 31 dicembre 2007 con la conseguente violazione in capo agli amministratori degli obblighi ex art. 2495 1° comma c.c. e 2486 1° comma c.c. anche con riferimento alle iniziative intraprese, indicate nell'atto di citazione; - se gli amministratori Sigg.ri Persona_1 e CP_3 avessero distratto in proprio favore somme della società; - se i sindaci fossero rimasti inerti ed avessero omesso di vigilare (ovvero avessero vigilato negativamente) sulle attività gestorie degli amministratori anche in assenza della necessaria interdipendenza; - se ciascuna...delle condotte di mala gestio della società e di omesso controllo (dedotte nell'atto di citazione) avessero determinato un danno per i creditori sociali, con la relativa quantificazione, in termini di incremento delle passività, a causa del mancato tempestivo scioglimento della società nonché in termini di differenza fra i patrimoni netti alla data del verificarsi della causa di scioglimento ed alla data della dichiarazione di fallimento, nonché in relazione ai danni cagionati dalle singole condotte dedotte in citazione". - All'esito dell'espletamento dell'incarico peritale

2. SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 15481 2026 - N. R.G. 00015972 2023 Biblioteca-Crisi

ione dei maggiori debiti di natura erariale e contributiva di 106.846 euro siccome risultanti dal raffronto tra quelli iscritti nella situazione contabile (1.837.785 euro) e quelli riportati negli estratti di ruolo allegati alle insinuazioni al passivo fallimentare (1.944.631 euro). In ragione delle rettifiche di cui sopra il patrimonio netto al 31.12.2019 è risultato negativo di 1.989.576 euro. La differenza tra il momento della perdita del capitale sociale e quello della dichiarazione di fallimento corrisponde a 1.941.162 euro. 4.2.5 I costi e le disutilità per la prosecuzione liquidatoria dell'attività societaria indicati dal c.t.u. possono essere così riassunti: disutilità economiche 2013 costi 2014-2019 costi Immobilizzazioni 34.075 - - materiali Rimanenze 20.045 - - Crediti 193.744 - - Costi per servizi - 221.333 - Costi per godimento beni - 63.268 - di terzi - 334.420 - Costi dipendenti (primi 6 mesi...Costi vari amministrativi - -283.118 - Compenso liquidatore 247.864 416.278 A dedurre, ricavi - 959.697 295.555 Subtotale - Totale disutilità e costi In conclusione, il danno patito da società e creditori è stato stimato in 981.465 euro. 4.2.6 Di contro, il c.t. di parte ha osservato che: a) il c.t.u. non ha considerato il minore imponibile fiscale per l'esercizio 2012 (che avrebbe potuto ricondurre il patrimonio in attivo); l'osservazione non 11 è stata condivisa poiché l'art. 2486 c.c. non prevede nel calcolo la stima degli effetti delle imposte; b) non è condivisibile la stima al 20% dei crediti verso società amme

3. ORDINANZA TRIBUNALE DI VENEZIA - N. R.G. 00025587 2024 Sentenze bancarie (siti vari)

ntificato in € 365.812,60, in base al criterio dei net- ti patrimoniali previsto dall'art. 2486 c.c., al netto del compenso per il liquidatore, quantificato, in base al D.M. n. 140 del 20.07.2012, in € 25.675,28. In subordine, in caso di contestazione dei criteri utilizzati per le rettifiche dei bilanci, la ricorrente ha chiesto la quantificazione del danno nella misura di € 139.974,83, sulla base della differenza tra il patrimonio netto negativo al 31.12.2015, pari a - € 72.544,36 (cfr. doc. 6), e quello negativo di liquidazione al 28 aprile 2022 redatto dal liquidatore Controparte_2 pari a - € 238.194,47 (doc 12). Considerati i costi di liquidazione di € 25.675,28, il danno risulterebbe quantomeno pari ad € 139.974,83. In via ulteriormente gradata, ha dedotto che il danno dovrebbe quantomeno coincidere con l'importo delle sanzioni irrogate e degli interessi...maturati a far data dal primo gennaio 2016, ovvero sulla base dei debiti erariali non pagati che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività, da quantificare, in base all'istanza di insinuazione al passivo proposta dell'Controparte_3 (cfr. doc. 10) e a quanto successivamente accerta) a € 51.233,50, di cui € 33.399,14 a titolo di interessi di mora ed € 17.834,36 a titolo di sanzioni. 1.4.Sotto il profilo del periculum in mora, ha dedotto la necessità della misura cautelare invocata al fine di evitare la dispersione, nelle more del giudizio di merito, della garanzia generica costituita dal patrimonio dei debitori

False comunicazioni sociali *9 provvedimenti*

1. Trib.MI Raineri n.3162 del 9 11 23 and Nomura e MPS 09/11/2023 Giurisprudenza bancaria

commi 1 e 2 c.p. e 2622 commi 1,3 e 4 c.c. (false comunicazioni sociali). Il primo conclusosi con pesanti condanne nei confronti degli imputati ed il secondo con la totale assoluzione dei medesimi con formula piena perché "il fatto non sussiste". Tale ultima pronuncia è divenuta, ormai, irrevocabile, avendo la Suprema Corte di Cassazione dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Procura Generale di Milano. Ai sensi dell'art 652 c.p.p., tale accertamento - che ha sancito in via definitiva l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. - potrebbe, in linea di 1 Secondo le Sez. U. della S.C. - n. 13902 del 03/06/2013 la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione sarebbe ammissibile anche in grado di appello

2. App.MI Orsenigo n.1238 del 14 4 23 and UnipolSai SpA 14/04/2023 Giurisprudenza bancaria

sentenza definitiva dello stesso Tribunale n. 1328/2021 pubblicata in data 15/2/2021. Vicende processuali 1) Con atto di citazione notificato in data 16 giugno 2016, Anna Lucia Santoro conveniva in giudizio Unipol-Sai S.p.a. (denominazione assunta dalla società FondiariaSai s.p.a., di seguito anche FonSai, e risultante dalla fusione per incorporazione in FondiariaSai di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin S.p.A.), deducendone la responsabilità extracontrattuale per avere diffuso comunicazioni sociali false che avrebbero influenzato le decisioni di investimento dell'attrice, inducendola a compiere operazioni che non avrebbe altrimenti compiuto, con conseguente causazione di un danno patrimoniale. Parte attrice, in particolare, deduceva di aver effettuato, dal 2007 al 2012, investimenti mediante l'acquisto di azioni FonSai, facendo affidamento sui bilanci, sulle relazioni trimestrali e semestrali e sui comunicati price sensitive della società relativi a quegli anni, nonché sul prospetto informativo

3. App.BA Grillo n.303 del 23 2 21 and azioni Unipol 23/02/2021 Giurisprudenza bancaria

*della partecipazione sociale - ergo del patrimonio netto/ricchezza sociale oggetto - con l'aucap iperdiluitivo (v.innanzitutto) di ingiusto spoglio/ablazione (prima del 95,24%; poi del 99%) prodotto in danno dei vecchi azionisti e risparmiatori minori e di corrispondente appropriazione indebita a favore dei nuovi azionisti, come innanzi specificatosi, ex art.331c.p.p.-co.4°: "Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero"; (ii) all'Amministrazione Firmato Da: GRILLO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3188b42c49de27ac61af4cc9f022335e Sentenza n. 303/2021... pubbl. il 23/02/2021 RG n. 266/2019 pagina 6 di 54 Finanziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative (*v. in comparsa conclusionale sub pag.17 - Parte seconda - sub lett.C - Tabella n.10 - Sintesi effetti di spoglio 99% ["Il delitto di truffa, se il raggio consiste nell'uso di un documento falso all'uopo precostituito, concorre con quello di falso perché quest'ultimo non può essere assorbito nel primo, trattandosi di due azioni distinte, che offendono beni giuridici diversi. (Nella specie si è ritenuto il concorso della truffa e del delitto di false comunicazioni sociali, quest'ultimo sub specie di falsità del prospetto di cui all'art. 18 D.L. n. 95 del 1974, integrante l'artificio mediante il quale si consuma il primo delitto)."] - Cass. pen. n. 3949/1991*

4. Trib.TO Martinat n.1667 del 28 3 17 and azioni Unipol 28/03/2017 Giurisprudenza bancaria

prattutto, l'eventuale responsabilità penale nella redazione di scritture contabili false non è di per sé prova dell'esistenza del nesso causale fra le suddette falsità e gli acquisti compiuti dall'attore. UnipolSai, in effetti, eccepisce in primo luogo la mancata prova del nesso di causa fra falsità contestate e i vari acquisti operati dall'attore. Al riguardo il Tribunale rileva che secondo costante orientamento giurisprudenziale "ai fini dell'accoglimento dell'azione di responsabilità degli amministratori per la presentazione di risultanze non corrette in bilancio in occasione di una cessione di quote sociali, non è necessaria la prova di attività decettive poste in essere nei confronti del terzo acquirente o di un inganno perpetrato nei suoi confronti. Quest'ultimo deve però dimostrare come l'illegittima rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica risultante dal bilancio predisposto dagli amministratori sia stata determinante...acquisto delle azioni di quella società" Cassazione civile, sez. I, 18/02/2016, n. 3186 Firmato Da: MARTINAT LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2908dcef7b88e4985a5246cd37609cf3 - Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13d0cd Sentenza n. 1667/2017 pubbl. il 28/03/2017 RG n. 16330/2015 pagina 8 di 17 In altre parole, qualora si deduca la falsità delle comunicazioni sociali a fondamento della propria richiesta risarcitoria, deve essere ricordato che "in ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano aver causato l'affidamento del terzo circa la soli

1. Societario — 37.1 — False comunicazioni sociali / falso in bilancio (artt. 2621-2622) Diritto societario

False comunicazioni sociali / falso in bilancio (artt. 2621-2622) 2023:37264PEN · 2021:30526PEN · 2023:9958PEN · 2023:47900PEN · 2024:1739PEN · 2022:1835PEN · 2024:41541PEN · 2026:9174PEN · 2024:29266PEN

2. Societario — 37.1 — False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622) Diritto societario

*False comunicazioni sociali (artt. 2621-2622) **Cass*

3. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 1449 2026 - N. R.G. 00000020 2025 Giurisprudenza bancaria

mancato superamento dello “stress test”; - il valore di smobilizzo dell’investimento negli istanti immediatamente successivi alla transazione, considerate le difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione; b) per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette; c) per violazione delle disposizioni in materia di manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate, false comunicazioni sociali addebitate agli esponenti di 6 BMPS, sulla condotta degli amministratori CP_6 e Profumo, sulla responsabilità amministrativa dell’ente e sulla sentenza Alken, basate sulla diffusione sul mercato di false informazioni, sulla “errata contabilizzazione delle operazioni strutturate Alexandria e Santorini”, come emerso nei processi che avevano visti coinvolti i vertici aziendali dell’istituto bancario, fatti rilevanti che avevano portato all’addebito di sanzioni pecuniarie nei confronti della banca

4. Societario — AREA IX — Reati societari / 231 (tutte pen. salvo nota) Diritto societario

AREA IX — Reati societari / 231 (tutte pen. salvo nota) - 37.1 False comunicazioni sociali 2621-22 (9): 2023:37264·2021:30526·2023:9958·2023:47900·2024:1739·2022:1835·2024:41541·2026:9174·2024:29266 - 37.x Infedeltà patrimoniale 2634 (9): 2024:43146·2024:7354·2026:14942·2022:22257·2021:26798·2024:18180·2022:27410·2026:12611·2022:40391 - 38.4 Responsabilità ente 231 (10): 2025:41030·2022:23401·2026:22592·2025:40755·2024:31665·2025:4535·2025:22438·2021:45100·2022:11066·2023:49306 - 40.7 Bancarotta preferenziale (10): 2025:36568·2026:14568·2025:40493·2026:10961·2026:18203·2026:7052·2026:18599·2024:37581·2024:40866·2024:17321 - 40.7 Bancarotta documentale

5. ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO - N. R.G. 00025667 2024 Biblioteca-Crisi

qualità e sostenibilità nel processo produttivo. Di seguito le certificazioni dei nostri maggiori fornitori”), Pagina nr. 19 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIV CIVILE vi) (“ CP_2 mette al centro dei suoi valori la responsabilità sociale e ambientale, lavorando per un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente”), vii) (“Realizziamo prodotti di alta gamma riducendo i consumi attraverso un sistema etico”), ix) (“La nostra dedizione perché diventi un pianeta migliore”) e xi) (“Impeccable style for everyday wear, sustainably made”), letti alla luce dei punteggi assegnati da B Lab (22,9/40 lavoratori, 26,4/70 comunità, 18,8/45 ambiente), appaiono sostanzialmente inoffensivi in quanto inidonei a falsare “in misura apprezzabile” il comportamento economico del consumatore normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, e a spingerlo ad assumere decisioni di acquisto che non avrebbe altrimenti preso; -che i suddetti claims (diversamente da quelli

1. DEL PORTO RAFFAELE, *La corretta gestione delle risorse finanziarie aziendali in situazione di crisi* — Ristrutturazioni Aziendali, 2025

Norme richiamate: art. 2447 c.c.; art. 2449 c.c.; art. 2486 c.c.; art. 2482 ter c.c.; art. 2423 c.c.; art. 2086 c.c.; art. 1193 c.c.; art. 5 l. fall.; art. 187 l. fall.; art. 146 l.f.; art. 6 d.lgs. 139/2015; art. 6 d.lgs. 14/2019

La gestione delle risorse finanziarie in crisi richiede una condotta maggiormente prudente e responsabile degli amministratori, con obbligo di regolare pagamento dei debiti e rispetto della par condicio creditorum. La sistematica omissione del tempestivo pagamento di obblighi tributari e contributivi costituisce condotta illegittima idonea a recare pregiudizio al patrimonio sociale, indipendentemente dallo stato di illiquidità dell'impresa.

«La gestione finanziaria dell'impresa in crisi diviene più delicata; gli amministratori sono chiamati a una gestione maggiormente prudente e responsabile delle risorse finanziarie dell'impresa.»

2. FERRIANI CORRADO, *Il tempo scaduto del diritto penale della crisi d'impresa e dell'insolvenza* — Giurisprudenza Penale Web, 2025

Norme richiamate: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 12 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza; D.L. 118/2021

Il diritto penale della crisi d'impresa rimane strutturalmente inadeguato rispetto al nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza poiché ancora ancorato al paradigma liquidatorio post-dissesto, mentre il diritto concorsuale moderno agisce in fasi precoci attraverso strumenti negoziali quali la Composizione Negoziata. È necessaria una riforma che temporalizzi la tutela penale anticipandola rispetto all'apertura formale della procedura, tipizzi condotte economiche concrete e coordini teleologicamente il diritto penale con gli obiettivi di continuità aziendale, colmando la zona grigia di impunità che incentiva condotte criminogene.

«Il diritto penale opera su fattispecie calibrate per un contesto liquidatorio post-dissesto; il diritto della crisi moderno agisce in fasi precoci, in cui l'offesa può essere potenziale ma irreversibile nelle conseguenze economiche.»

3. TOMMASO GUERINI, MARCELLO PARABOSCHI, *L'evasione che causa la crisi è punibile come bancarotta* —

Norme richiamate: art. 223 legge fallimentare; art. 2086 c.c.; art. 12 Codice della Crisi; art. 41 codice penale; art. 3793/2025; art. 3411/2025; art. 3793 del 2025; art. 10750/2025; art. 35399/2025

L'evasione fiscale e contributiva, quando integri una condotta dolosa, sistematica e fraudolenta che determina l'insolvenza dell'impresa, costituisce bancarotta punibile a titolo di bancarotta fraudolenta secondo l'articolo 223 della legge fallimentare, indipendentemente dalla qualificazione tributaria del comportamento.

«Le continue inadempienze fiscali e contributive fanno scattare il ricato. Lo stato di dissesto non giustifica il mancato versamento delle imposte.»

4. LIBERATORE GIOVANNI, DE NUCCIO ELBANO, *Valutazione aziende in crisi: criticità e spunti di riflessione* —

CNDCEC - Commissione di studio Valutazione d'azienda, 2025

Norme richiamate: art. 2, comma 1 lett. a) D.Lgs. 14/2019

La valutazione delle aziende in crisi rappresenta una delle maggiori difficoltà per gli esperti estimatori, poiché caratterizzate da profili di rischio elevati legati al processo di risanamento in discontinuità con il passato. La metodica del DCF è quella maggiormente idonea nelle valutazioni in going concern, benché richieda specifici correttivi operativi per adeguare le ipotesi implicite tipiche dei contesti non di crisi ai contesti di crisi aziendale.

«Le aziende in crisi, rispetto alle aziende in condizioni ordinarie, sono caratterizzate da un maggior profilo di rischio, correlato al fatto che il processo di risanamento passa attraverso azioni correttive in discontinuità con il passato.»

§ XIV

I sindaci, da testimoni a coimputati

Nei due fascicoli romani i sindaci non sono comparse. Nel decreto del 2024 sono stati revocati insieme al consiglio. Nel decreto del 2025 non sono stati revocati — la ricorrente aveva limitato la domanda all'organo gestorio — ma sono stati condannati alle spese in solido con l'amministratore.

L'ispettore romano aveva individuato con precisione il momento in cui l'organo di controllo avrebbe dovuto muoversi: di fronte a una *prorogatio* ultradecennale, «in caso di inerzia dell'Amministratore, come è stato, avrebbe dovuto attivarsi il medesimo Collegio Sindacale». La vigilanza non è un compito che si attiva su richiesta: è un dovere che si attiva sull'inerzia altrui.

Nel fascicolo del 2025 il quadro è persino più netto. I sindaci erano in carica da novembre 2023. La loro relazione era datata 23 ottobre 2024 — dunque non disponibile per il deposito ai sensi dell'art. 2429, comma 3, c.c. rispetto all'assemblea del 22 aprile 2024. E nella relazione dichiaravano di non poter esprimere un giudizio. La giustificazione addotta merita di essere riportata perché è il tipo di frase che si scrive pensando di difendersi: «problemi di disallineamenti informativi, causati da strumenti non del tutto adeguati alle specifiche esigenze operative utilizzate dalla società esterna».

Rileggiamola. Il collegio sindacale scrive, nero su bianco, che gli strumenti non erano adeguati. Cioè certifica esattamente il fatto che l'art. 2086 c.c. gli imponeva di segnalare. La difesa è la prova.

Questo è il punto che i sindaci italiani devono metabolizzare: dopo il 2019, dichiarare di non aver potuto controllare non è più una scusante, perché la verifica sull'adeguatezza degli assetti — cioè sugli strumenti che rendono possibile il controllo — rientra nei loro doveri. Chi dice «non avevo gli strumenti» sta dicendo «non ho verificato che ci fossero».

C'è però l'altra faccia, e chi difende deve conoscerla altrettanto bene. La sentenza milanese del 2026 ricorda che la responsabilità del sindaco ex art. 2407, comma 2, c.c. ha «natura necessariamente concorrente con la responsabilità degli amministratori, con la conseguenza che l'individuazione di una precisa condotta sia pure omissiva dell'organo amministrativo che abbia concorso materialmente a determinare il danno ne costituisce presupposto indispensabile». La ragione è di puro buon senso, e il Tribunale la esplicita: i sindaci, «privi di mansioni gestorie, difficilmente possono cagionare con il proprio operato un pregiudizio patrimoniale alla società senza l'apporto causale degli amministratori stessi».

Notevole, in quella sentenza, il modo in cui viene neutralizzato il precedente che l'attrice aveva invocato — quello secondo cui i sindaci «non esauriscono l'adempimento dei propri compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge». Il Tribunale non lo contesta: osserva che quell'orientamento presuppone comunque atti od omissioni degli amministratori non conformi alla legge, e quindi «confermano la non configurabilità di una responsabilità per omesso controllo dei membri del collegio sindacale senza prospettazione di un contributo degli amministratori». Lo stesso precedente serviva entrambe le parti: ha finito per servire quella che non lo aveva citato.

Sul quadro normativo va poi tenuto conto che la L. 14 marzo 2025, n. 35 ha riformato l'art. 2407 c.c. introducendo un tetto risarcitorio parametrato al compenso. E va tenuta presente — questo il dato che cambia i conti a molti — la posizione della Cassazione del 22 gennaio 2026, nn. 1390 e 1392, che ha escluso l'applicazione retroattiva di quei limiti per i fatti dannosi anteriori al 12 aprile 2025, sul presupposto che il limite non sia norma processuale ma sostanziale. Chi contava su quel tetto per condotte del 2019-2024 conta male. *(Le due pronunce del gennaio 2026 sono riportate qui come risultano dall'archivio dello Studio: prima di citarle in un atto vanno riscontrate sul testo integrale — da verificare.)*

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

La difesa del sindaco è il verbale. Non quello che avete pensato in seduta: quello che avete fatto verbalizzare, con la data.

Scrivere in relazione che gli strumenti informativi erano inadeguati non vi protegge: è la confessione di non aver vigilato sull'adeguatezza degli assetti. Se lo rilevate, rilevatelo e attivatevi — la segnalazione ex art. 25-octies CCII esiste per questo.

Chi agisce contro i sindaci deve prima contestare qualcosa agli amministratori. La responsabilità sindacale è concorrente per struttura: senza illecito gestorio non c'è omessa vigilanza, e l'azione non regge.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Segnalazione dell'organo di controllo e del revisore ^{4 provvedimenti}

1. CNC — Trib. Vicenza 16/07/2025 (rigetto) | art. 12 CCII, art. 16 CCII, art. 18 CCII, art. 19 CCII

Giurisprudenza CCII

Esperto. Inoltre si apprende dalla lettera del legale allegata alla Memoria autorizzata, tale posizione potrebbe generare non meglio precisati “addebiti per interventi tecnici eseguiti ...sui clienti fatturati...ad oggi non contabilizzati. A fronte di tale comportamento omissivo dell’Imprenditore, che non ha informato preventivamente l’Esperto ai sensi dell’art. 21 co. 2 CCII, così da permettere allo stesso di valutare la segnalazione di cui al co. 3 all’Imprenditore ed all’Organo di Controllo e l’informativa ed iscrizione del proprio eventuale dissenso di cui al co. 4, la sottoscritta ha ritenuto, anche per le tutele dei Creditori ai sensi dell’art. 24 co. 3 CCII, di iscrivere il proprio dissenso con CP_2 CP_2 CP_2 CP_2 [...] Parte_1 Pt_1 -- 5 of 9 -- Pagina 6 comunicazione in data odierna al Registro Imprese della CCIAA...apprezzabile da destinare ai creditori sono fortemente negative. Non si rinviene il richiamato allegato del primo esame condotto dall’Attestatore, in ogni caso andranno condotte anche le analisi sulle possibili azioni recuperatorie (in senso lato, quindi anche con riferimento ai crediti) che potrebbero cambiare le prospettive di realizzo, anche nell’ottica di una transazione fiscale. Inoltre non vi è ancor traccia dell’attestazione di veridicità dei dati, compito del Revisore in carica. In conclusione, espone che “La Società intende, quindi, chiedere la concessione di un breve lasso di tempo

2. MP — Trib. Vicenza 16/07/2025 (rigetto) | art. 12 CCII, art. 16 CCII, art. 18 CCII, art. 19 CCII

Giurisprudenza CCII

Esperto. Inoltre si apprende dalla lettera del legale allegata alla Memoria autorizzata, tale posizione potrebbe generare non meglio precisati “addebiti per interventi tecnici eseguiti ...sui clienti fatturati...ad oggi non contabilizzati. A fronte di tale comportamento omissivo dell’Imprenditore, che non ha informato preventivamente l’Esperto ai sensi dell’art. 21 co. 2 CCII, così da permettere allo stesso di valutare la segnalazione di cui al co. 3 all’Imprenditore ed all’Organo di Controllo e l’informativa ed iscrizione del proprio eventuale dissenso di cui al co. 4, la sottoscritta ha ritenuto, anche per le tutele dei Creditori ai sensi dell’art. 24 co. 3 CCII, di iscrivere il proprio dissenso con CP_2 CP_2 CP_2 CP_2 [...] Parte_1 Pt_1 -- 5 of 9 -- Pagina 6 comunicazione in data odierna al Registro Imprese della CCIAA...apprezzabile da destinare ai creditori sono fortemente negative. Non si rinviene il richiamato allegato del primo esame condotto dall’Attestatore, in ogni caso andranno condotte anche le analisi sulle possibili azioni recuperatorie (in senso lato, quindi anche con riferimento ai crediti) che potrebbero cambiare le prospettive di realizzo, anche nell’ottica di una transazione fiscale. Inoltre non vi è ancor traccia dell’attestazione di veridicità dei dati, compito del Revisore in carica. In conclusione, espone che “La Società intende, quindi, chiedere la concessione di un breve lasso di tempo

3. MP — Trib. Bergamo 20/02/2026 (accoglimento) | art. 17 CCII, art. 18 CCII, art. 19 CCII, art. 12 CCII

Giurisprudenza CCII

della procedura di composizione negoziata; b) è stata riscontrata la disponibilità e trasparenza dell’organo amministrativo e dei professionisti incaricati nei confronti dell’Esperto, con costante collaborazione e tempestiva messa a disposizione delle informazioni richieste; c) le situazioni contabili prodotte dalla società risultano rappresentative degli effetti negativi derivanti, in via principale, dalla cessione dei crediti edilizi a valori sensibilmente inferiori rispetto al valore nominale, evidenziando: - a livello patrimoniale, un deficit di patrimonio netto pari a circa euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2025; - a livello economico, una perdita d’esercizio pari a circa euro 2,3 milioni alla medesima data; d) il revisore legale in carica ha fornito rassicurazioni in ordine alla qualità dei dati contabili e all’affidabilità del sistema amministrativo-contabile, senza segnalare elementi di criticità; e) l’Esperto ha potuto interloquire in modo compiuto sulle assunzioni...fattori qualitativi e intangibili necessari per restare sul mercato quali: la storia e quindi la tradizione e la lunga continuità aziendale e familiare della sua governance, con radici risalenti agli anni 1960; il personale esperto (n. 21 dipendenti e n. 3 collaboratori esterni con partita IVA) e un direttore generale, l’amministratore unico Sig. qualificato; la posizione radicata e riconosciuta nel territorio, principalmente regionale; la gestione e il controllo delle commesse con metodi computerizzati; un congruo portafoglio di commesse in corso e trattative in fase avanzata per la sottoscrizione di nuove commesse»; e che sussistono evidenze convergenti a supporto dell’ipotesi di continuità aziendale, sulla base dei seguenti elementi: «(i) il “Piano economico di risanamento 2026 — 2030” solo di recente numericamente abbozzato dalla Società, presenta un margine operativo lordo (MOL) positivo (con un valore totale annuo, stimato dalla Società

1. CNC — Trib. Bergamo 20/02/2026 (accoglimento) | art. 17 CCII, art. 18 CCII, art. 19 CCII, art. 12 CCII

Giurisprudenza CCII

della procedura di composizione negoziata; b) è stata riscontrata la disponibilità e trasparenza dell'organo amministrativo e dei professionisti incaricati nei confronti dell'Esperto, con costante collaborazione e tempestiva messa a disposizione delle informazioni richieste; c) le situazioni contabili prodotte dalla società risultano rappresentative degli effetti negativi derivanti, in via principale, dalla cessione dei crediti edilizi a valori sensibilmente inferiori rispetto al valore nominale, evidenziando: - a livello patrimoniale, un deficit di patrimonio netto pari a circa euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2025; - a livello economico, una perdita d'esercizio pari a circa euro 2,3 milioni alla medesima data; d) il revisore legale in carica ha fornito rassicurazioni in ordine alla qualità dei dati contabili e all'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, senza segnalare elementi di criticità; e) l'Esperto ha potuto interloquire in modo compiuto sulle assunzioni...fattori qualitativi e intangibili necessari per restare sul mercato quali: la storia e quindi la tradizione e la lunga continuità aziendale e familiare della sua governance, con radici risalenti agli anni 1960; il personale esperto (n. 21 dipendenti e n. 3 collaboratori esterni con partita IVA) e un direttore generale, l'amministratore unico Sig. qualificato; la posizione radicata e riconosciuta nel territorio, principalmente regionale; la gestione e il controllo delle commesse con metodi computerizzati; un congruo portafoglio di commesse in corso e trattative in fase avanzata per la sottoscrizione di nuove commesse»; e che sussistono evidenze convergenti a supporto dell'ipotesi di continuità aziendale, sulla base dei seguenti elementi: «(i) il "Piano economico di risanamento 2026 — 2030" solo di recente numericamente abbozzato dalla Società, presenta un margine operativo lordo (MOL) positivo (con un valore totale annuo, stimato dalla Società

Collegio sindacale — vigilanza e responsabilità ¹ provvedimenti

1. Societario — 14.6 — Responsabilità dei sindaci / collegio sindacale (art. 2407 c.c.) Diritto societario

Responsabilità dei sindaci / collegio sindacale (art. 2407 c.c.) 2026:12924CIV · 2024:26876CIV · 2024:14863CIV · 2023:23200CIV · 2024:34204CIV · 2023:25844CIV · 2024:24370CIV · 2024:9427CIV · 2025:14275CIV · 2021:28067CIV

DOTTRINA

1. CAVALIERE MARCO, Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali e nuova decadenza biennale — 2026

Norme richiamate: art. 146 L. fall.; art. 255 CCII; art. 128 CCII; art. 115 CCII; art. 307 CCII; art. 291 CCII; art. 2394 bis c.c.; art. 2476 c.c.; art. 2497 c.c.; art. 2086 c.c.; art. 2403 c.c.; art. 25-octies CCII; art. 2407 c.c.; art. 1294 c.c.; art. 2055 c.c.

Le azioni di responsabilità esercitabili nelle procedure concorsuali costituiscono strumenti di reintegrazione patrimoniale e tutela creditoria, non rimedi nuovi ma trasferimenti in capo all'organo concorsuale di iniziative societarie già esistenti. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 introduce un termine biennale di decadenza per la proposizione di tali azioni, trasformandole da rimedi eventuali a strumenti tempestivi di conservazione dell'attivo, imponendo al curatore una valutazione precoce della praticabilità dell'iniziativa.

¶Laquo;L'azione di responsabilità concorsuale non nasce dalla procedura, ma viene attratta nella procedura in quanto funzionale alla tutela collettiva. L'organo concorsuale non agisce per il ristoro di un danno individuale, né per la tutela di interessi particolari.¶raquo;

1. BUFFELLI GIULIANO E ROTA GIOVANNI PIETRO, *Continuità aziendale e liquidazione ordinaria: il nuovo OIC 5*
— 2026

Norme richiamate: art. 2484 c.c.; art. 2490 comma 5 c.c.; art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.

La liquidazione ordinaria, alla luce dell'evoluzione del diritto della crisi e della revisione dell'OIC 5 del 2026, non rappresenta meramente la fase estintiva della società bensì uno strumento di gestione della crisi, alternativo o complementare ai meccanismi del CCII, idoneo a preservare il valore residuo dell'impresa e massimizzare il soddisfacimento dei creditori attraverso una decisione gestoria razionale di conservazione del valore. La continuità aziendale assume carattere relativo e non assoluto, subordinato alla capacità di creare o conservare valore economico.

«La liquidazione non rappresenta necessariamente l'antitesi del risanamento né costituisce sempre la mera alternativa alla continuità aziendale. In determinate circostanze, infatti, la decisione di avviare tempestivamente la liquidazione può essere letta non soltanto come procedimento estintivo, ma anche come possibile strumento di gestione della crisi.»

§ XV

Il fascicolo che vi salva

Arrivo alla parte operativa, che è poi la ragione per cui questo capitolo esiste. Tutto quello che abbiamo letto converge su un'unica conclusione pratica: il criterio di giudizio è la valutazione *ex ante*, e la valutazione *ex ante* si vince o si perde con i documenti datati.

Non serve dimostrare che l'assetto funzionava. Serve dimostrare che, il giorno in cui fu costruito e in ciascun giorno in cui fu mantenuto, era ragionevole rispetto a quello che si sapeva. Questo si prova solo in un modo: con carte che portino una data anteriore al disastro.

Ecco cosa deve contenere un fascicolo che regge. Non è una lista di adempimenti: è la ricostruzione della *vita* di un sistema.

Primo: le date di adozione e le date di revisione. Non la data in cui l'organigramma è stato scritto, ma quella dell'ultima volta che qualcuno l'ha riaperto. Il Tribunale di Roma chiedeva una relazione sull'assetto amministrativo-contabile «attuale ed evolutiva nel tempo». Evolutiva: si vuole vedere il movimento.

Secondo: la prova della lettura. Verbalì, report, email che dimostrino chi ha esaminato quei documenti e quando. Senza questa prova gli assetti restano dati, e i dati non hanno mai salvato nessuno.

Terzo: la prova della decisione conseguente. È la parte che manca quasi sempre. Un indicatore fuori soglia, un verbale che ne prende atto, una decisione. Anche una decisione sbagliata, purché motivata: perché la business judgment rule protegge la scelta informata, non l'esito felice.

Quarto: le ragioni degli scostamenti dai pareri. Se avete consultato un esperto e avete deciso diversamente, verbalizzate il perché. Il Tribunale di Roma ha ricordato che chi decide in modo non coerente con le informazioni ricevute rischia di essere «doppiamente responsabile».

Quinto: il perimetro delle deleghe e la traccia della vigilanza. Chi fa cosa, con quale potere, e — soprattutto — chi controlla il controllore, con quale periodicità e con quale esito documentato.

E poi ci sono due mosse difensive che vale la pena tenere pronte, e che discendono direttamente dai provvedimenti letti in questo capitolo.

La prima, contro chi denuncia: pretendere la descrizione dell'assetto mancante. La Corte d'Appello di Brescia ha respinto un reclamo anche perché «non viene nemmeno specificato in cosa dovrebbero consistere gli assetti [...] adeguati a prevenire il conflitto di interessi». L'onere di descrivere il presidio mancante è di chi lo invoca. Se la controparte resta sull'affermazione di principio, quella è la prima cosa da scrivere in comparsa.

La seconda, contro il curatore: pretendere la ricostruzione causale. L'art. 2486, comma 3, c.c. richiede che siano indicate «le ragioni che impediscono l'accertamento degli specifici effetti dannosi». Non è una formula di stile: è una condizione di ammissibilità del criterio. Se manca, il criterio non si applica.

Un'ultima cosa, e la dico da avvocato che quei fascicoli li ha visti dalla parte di chi li difende. Il fascicolo degli assetti non si costruisce quando arriva il ricorso. Quando arriva il ricorso, il fascicolo o c'è o non c'è — e nessuna consulenza retrospettiva, nessuna relazione commissionata a gennaio per spiegare cosa si faceva nel 2021, ha mai convinto un giudice. A Roma, l'incarico esterno per «la valutazione dei proponendi assetti organizzativi» è stato definito «sicuramente allarmante».

Il fascicolo si costruisce prima. Sempre. E costa infinitamente meno di quanto costi non averlo.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Cinque voci: date di adozione e revisione; prova della lettura; prova della decisione conseguente; motivazione degli scostamenti dai pareri; perimetro delle deleghe e traccia della vigilanza. Chi le ha, discute. Chi non le ha, spera.

Due mosse: a chi denuncia si chiede quale assetto sarebbe dovuto esistere; al curatore si chiede perché il danno specifico non sia accertabile. Entrambe le domande stanno in una sentenza vera, e nessuna delle due è retorica.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

DOTTRINA

1. (AUTORE NON INDICIZZATO), *La predisposizione dei piani di risanamento* — Codice della Crisi d'Impresa

Il piano di risanamento deve essere credibile e verificabile, fondato su variabili economico-finanziarie sensate che generino flussi di cassa operativi idonei a servire il debito e dimostrare il superamento dello stato di crisi. Il piano si articola in due parti interconnesse: il piano industriale e il piano economico-finanziario-patrimoniale, entrambi essenziali affinché il management assuma la responsabilità del risanamento.

«Il Piano deve essere credibile. Ciò significa che le variabili adottate devono originare uno sviluppo economico/finanziario/patrimoniale e temporale che sia sensato e verificabile.»

2. FELICIONI ALESSANDRO, *Il Tribunale di Prato: niente tutele a chi ha omissso sistematicamente di versare le imposte.*

L'autorità tributaria può fare revocare le misure protettive — Impresa, 2025

Norme richiamate: art. 18 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; art. 23, comma 2-bis Ccii

La condotta fiscale pregressa del debitore costituisce elemento decisivo per la negazione delle misure protettive nella composizione negoziata, anche se tale approccio introduce un principio pericoloso che rischia di precludere l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi indipendentemente dalla migliore soddisfazione proposta ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

«la condotta fiscale pregressa della società rappresenterebbe circa il 74% dell'intero indebitamento e che risulta alla base della necessità di accedere alla composizione negoziata»

§ XVI

Il tempo del curatore

Chiudo con una nota sul tempo, perché il tempo è la variabile che questo capitolo ha attraversato dall'inizio senza mai nominarla del tutto.

Tutto quello di cui abbiamo parlato — l'organigramma mai riaperto, il budget mai confrontato con il consuntivo, la riconciliazione saltata, il verbale che dice «si prende atto» — non scompare quando l'impresa entra in crisi. Diventa il primo fascicolo che qualcuno apre.

Marco Cavaliere, in un contributo del 2026, ha scritto una frase che definisce con esattezza la natura di quel momento:

«L'azione di responsabilità concorsuale non nasce dalla procedura, ma viene attratta nella procedura in quanto funzionale alla tutela collettiva. L'organo concorsuale non agisce per il ristoro di un danno individuale, né per la tutela di interessi particolari.»

CAVALIERE, M., *AZIONI DI RESPONSABILITÀ NELLE PROCEDURE CONCORSALE E NUOVA DECADENZA BIENNALE*, 2026

Lo stesso autore segnala che il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 avrebbe introdotto un termine biennale di decadenza per la proposizione di quelle azioni, trasformandole «da rimedi eventuali a strumenti tempestivi di conservazione dell'attivo» e imponendo al curatore «una valutazione precoce della praticabilità dell'iniziativa». (*Il riferimento normativo va riscontrato su Normattiva prima di farne un argomento in un atto — da verificare.*)

Se il dato dovesse confermarsi, il quadro cambia in un modo che riguarda entrambe le parti. Per il curatore: due anni per decidere se agire significa aprire il fascicolo degli assetti nei primissimi mesi, quando la contabilità è ancora fresca e i testimoni sono ancora reperibili. Per l'amministratore: la finestra del rischio si accorcia, ma diventa più intensa — e cade esattamente nel periodo in cui è meno lucido e meno assistito.

C'è una simmetria, in questa materia, che vale la pena nominare per ultima. L'art. 2086, comma 2, c.c. chiede all'imprenditore di essere tempestivo: rilevare e intervenire, entrambi «senza indugio». Se la decadenza biennale è reale, l'ordinamento sta chiedendo la stessa cosa al curatore. Il diritto della crisi, dopo il 2019, è diventato per intero un diritto del tempo: chi arriva tardi perde, da qualunque parte del tavolo sia seduto.

Zi' Cosima, che non ha la terza media e che di questo libro ha scritto la prefazione, lo aveva detto meglio di tutti noi, parlando di pasta.

Il minuto in cui la pasta sta per essere al dente non ha una spia che si accende. Lo sai, o non lo sai. E se non lo sai, non è la pasta che hai sbagliato.

LA CHIOSA DEL DIAVOLO

Il fascicolo che il curatore aprirà per primo è quello degli assetti, perché è il più facile da leggere: date, firme, buchi. Non serve una perizia per vedere un organigramma fermo al 2021.

Se il termine biennale di decadenza si conferma, il tempo diventa una risorsa scarsa per entrambe le parti. Chi difende un amministratore nei primi mesi di una procedura non ha il lusso di aspettare la citazione: deve costruire il fascicolo mentre gli altri lo stanno ancora cercando.

REPERTORIO DEL PARAGRAFO

Bancarotta e aggravamento del dissesto 18 provvedimenti**1. SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 10936 2026 - N. R.G. 00010031 2024** 13/07/2026 Giurisprudenza bancaria

accerta l'esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, 20 e 224, n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell'interesse della banca, il quale durante l'istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l'elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all'aggravamento del dissesto (Cass. civ. n. 26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto). In quest'ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità» (Cass. civ. n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ.. La ricezione

2. SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 63 2026 - N. R.G. 00012454 2024 09/01/2026 Giurisprudenza bancaria

abusiva concessione del credito, ciò non porterebbe alle conseguenze giuridiche volute da parte attrice: per pervenire al risultato di negare tout court il diritto della banca finanziatrice alla restituzione della somma mutuata occorre che il contratto di Parte_1 pagina 10 di 11 finanziamento concluso con l'imprenditore insolvente integri un concorso, penalmente rilevante, della Banca mutuante in un fatto di bancarotta semplice o ricorso abusivo al credito del mutuatario, già insolvente, per aggravamento del di lui dissesto. Solo a queste condizioni il mutuo va ritenuto nullo ex art. 1418, comma uno, c.c. per violazione di una norma imperativa identificata nel precetto penale violato e la ripetizione di quanto versato all'imprenditore mutuatario resterebbe preclusa dalla contrarietà al buon costume della prestazione della Banca, in applicazione dell'art. 2035 c.c., interpretato come riferibile anche alle prestazioni contrastanti con i principi

3. SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 756 2025 - N. R.G. 00006107 2021 Biblioteca-Crisi

asseriva che la sig.ra Controparte_1 aveva il preciso dovere giuridico di depositare subito una istanza di fallimento in proprio della società per evitare l'aggravio dell'imponente dissesto e che era dimostrata la ricorrenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta semplice, cioè l'aggravamento del dissesto e la colpa grave in capo al liquidatore, intesi come consapevole negligenza e noncuranza per gli effetti del sicuro aggravamento del dissesto causato dalla propria ingiustificabile condotta. 1.6. Aggiungeva che, ai fini della applicabilità all'azione risarcitoria della più lunga prescrizione prevista per il reato, nessun rilievo svolge la circostanza che non sia stato promosso alcun giudizio penale, per cui il termine di prescrizione era di sei anni ex art. 157 comma 1 c.p., decorrenti dal momento della consumazione del reato, individuato nella pronuncia della sentenza dichiarativa

1. CNC — App. Torino 11/11/2024 (n/d) | art. 37 CCII, art. 51 CCII, art. 121 CCII Giurisprudenza CCII

codice della crisi, che con l'art. 380 ha aggiunto all'art. 2484, primo comma, del cod. civ. il numero 7-bis – secondo cui le società a responsabilità limitata si sciolgono per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata –, è venuta meno la seconda delle tre argomentazioni sopra richiamata, ma non anche le altre due. Permane, infatti, la responsabilità penale degli amministratori per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento (art. 323, primo comma, lett. d), del codice della crisi, in relazione all'art. 330, primo comma, lett. a; in precedenza, con tenore invariato, artt. 217, primo comma, n. 4, della legge fallimentare, in relazione all'art. 224, primo comma, n.1). CP_2 -- 9 of 11 -- pagina 10 di 11 Parte reclamante sostiene che gli amministratori ben potrebbero porsi al riparo da penale responsabilità...anziché nei soli casi previsti dall'art. 7, nn. 1 e 2, della legge fallimentare. Si osserva, in contrario, che proprio dal combinato disposto degli artt. 323, primo comma, lett. d), e 330 del codice della crisi può evincersi un argomento testuale a favore della legittimazione degli amministratori: il disposto delle due norme, infatti, sanziona con le pene previste per il reato di bancarotta semplice gli amministratori i quali – tra l'altro – hanno aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della ... liquidazione giudiziale: se, dunque, essi debbono richiedere l'apertura della

2. CP — App. Torino 11/11/2024 (n/d) | art. 37 CCII, art. 51 CCII, art. 121 CCII Giurisprudenza CCII

codice della crisi, che con l'art. 380 ha aggiunto all'art. 2484, primo comma, del cod. civ. il numero 7-bis – secondo cui le società a responsabilità limitata si sciolgono per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata –, è venuta meno la seconda delle tre argomentazioni sopra richiamata, ma non anche le altre due. Permane, infatti, la responsabilità penale degli amministratori per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento (art. 323, primo comma, lett. d), del codice della crisi, in relazione all'art. 330, primo comma, lett. a; in precedenza, con tenore invariato, artt. 217, primo comma, n. 4, della legge fallimentare, in relazione all'art. 224, primo comma, n.1). CP_2 -- 9 of 11 -- pagina 10 di 11 Parte reclamante sostiene che gli amministratori ben potrebbero porsi al riparo da penale responsabilità...anziché nei soli casi previsti dall'art. 7, nn. 1 e 2, della legge fallimentare. Si osserva, in contrario, che proprio dal combinato disposto degli artt. 323, primo comma, lett. d), e 330 del codice della crisi può evincersi un argomento testuale a favore della legittimazione degli amministratori: il disposto delle due norme, infatti, sanziona con le pene previste per il reato di bancarotta semplice gli amministratori i quali – tra l'altro – hanno aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della ... liquidazione giudiziale: se, dunque, essi debbono richiedere l'apertura della

3. LG — App. Torino 11/11/2024 (n/d) | art. 37 CCII, art. 51 CCII, art. 121 CCII Giurisprudenza CCII

codice della crisi, che con l'art. 380 ha aggiunto all'art. 2484, primo comma, del cod. civ. il numero 7-bis – secondo cui le società a responsabilità limitata si sciolgono per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata –, è venuta meno la seconda delle tre argomentazioni sopra richiamata, ma non anche le altre due. Permane, infatti, la responsabilità penale degli amministratori per avere aggravato il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento (art. 323, primo comma, lett. d), del codice della crisi, in relazione all'art. 330, primo comma, lett. a; in precedenza, con tenore invariato, artt. 217, primo comma, n. 4, della legge fallimentare, in relazione all'art. 224, primo comma, n.1). CP_2 -- 9 of 11 -- pagina 10 di 11 Parte reclamante sostiene che gli amministratori ben potrebbero porsi al riparo da penale responsabilità...anziché nei soli casi previsti dall'art. 7, nn. 1 e 2, della legge fallimentare. Si osserva, in contrario, che proprio dal combinato disposto degli artt. 323, primo comma, lett. d), e 330 del codice della crisi può evincersi un argomento testuale a favore della legittimazione degli amministratori: il disposto delle due norme, infatti, sanziona con le pene previste per il reato di bancarotta semplice gli amministratori i quali – tra l'altro – hanno aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della ... liquidazione giudiziale: se, dunque, essi debbono richiedere l'apertura della

4. Trib.RE Calò 7 4 26 and nullità finanziamento bancario Sentenze bancarie (siti vari)

spiegato che il delitto di bancarotta è configurabile “anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa (art. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l. fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell'impresa. Nello stesso modo, il delitto di bancarotta è ravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2, n. 2, l.fall.), nella condotta dell'amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell'impresa), che sia causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento” (Cass. n. 7134/2026); che quindi secondo il giudice di legittimità

1. Societario — 39.5 — Perdita del capitale / gestione conservativa / responsabilità (artt. 2486, 2446-2447)

Diritto societario

*gestione conservativa / responsabilità (artt. 2486, 2446-2447) **Norma.** Artt. 2486, 2446-2447 c.c. **Dottrina.** Dopo la causa di scioglimento la gestione è conservativa; il danno da indebita prosecuzione si quantifica col ****criterio dei netti patrimoniali**** (2486 co.3). ****Cass.**** 2025:22219CIV · 2024:10413CIV · 2024:8069CIV · 2022:4347CIV · 2023:22355CIV · 2023:11041CIV · 2023:6893CIV · 2024:15054CIV · 2022:14873CIV. *39.2-39.4, 39.6 (indici crisi CNDCEC, attivazione tempestiva, doveri sindaci, aggravamento dissesto) → norma+dottrina; cfr. anche IX (bancarotta) e merito Tribunali Imprese. *40.x (strumenti CCII: composizione negoziata, piano attestato, ADR, concordato, PRO, liquidazione giudiziale/controllata, esdebitazione) → già coperti dal corpus CCII della banca dati del sito*

2. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 917 2024 - N. R.G. 00000987 2024 Biblioteca-Crisi

elle due norme, infatti, sanziona con le pene previste per il reato di bancarotta semplice gli amministratori i quali – tra l'altro – hanno aggravato il dissesto della società astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della ... liquidazione giudiziale: se, dunque, essi debbono richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale onde evitare l'aggravamento del dissesto, è evidente che possono farlo e ciò indipendentemente dalla facoltà di notificare il pubblico ministero. Permane, inoltre, il terzo argomento (sopra richiamato) che la cassazione formatasi sotto la vigenza della legge fallimentare ha posto a fondamento della legittimazione degli amministratori a richiedere l'apertura della liquidazione, ossia la natura di dichiarazione di scienza, e non di atto negoziale, della dichiarazione stessa. Ove si aderisca a tale impostazione, non ha più senso escludere la legittimazione degli amministratori, perché le uniche limitazioni al loro operato poste da codice

3. SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 10936 2026 - N. R.G. 00010031 2024 Biblioteca-Crisi

10573/2025; Cass. civ. n. 10542/2025; Cass. civ. n. 10537/2025; Cass. civ. n. 9803/2025; Cass. civ. n. 9800/2025; Cass. civ. n. 9376/2025; Cass. civ. n. 9370/2025; Cass. civ. n. 7134/2026); in particolare, il giudice accerta l'esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, 20 e 224, n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell'interesse della banca, il quale durante l'istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l'elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all'aggravamento del dissesto (Cass. civ. n. 26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto). In quest'ultimo caso, la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle

4. LG-ACT — Trib. Napoli 25/03/2025 (n/d) | art. 255 CCII, art. 2 CCII Giurisprudenza CCII

16/4/1999 al 24/3/2016 del società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 24.3.2016 (presidente del collegio sindacale dal 14/11/2002 al fallimento), (sindaco effettivo dal 14/11/2002 al fallimento) (sindaco effettivo dal 27/04/2002 al fallimento), omettendo sistematicamente e reiteratamente (a far data dal 2004) il pagamento delle obbligazioni fiscali per complessivi euro 6.600,384,09, cagionavano dolosamente il dissesto della società. Con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta»». L'istanza non può accogliersi, in quanto il documento indicato non è in grado di influire sul quadro probatorio o sulla soluzione delle questioni sollevate dalle parti, alla luce di quanto si dirà, per cui la rimessione della causa sul ruolo comporterebbe solo un inutile dilatamento dei tempi di definizione del giudizio. 2. Sempre preliminarmente, occorre segnalare che in comparsa conclusionale

5. LG — Trib. Napoli 25/03/2025 (n/d) | art. 255 CCII, art. 2 CCII Giurisprudenza CCII

16/4/1999 al 24/3/2016 del società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 24.3.2016 (presidente del collegio sindacale dal 14/11/2002 al fallimento), (sindaco effettivo dal 14/11/2002 al fallimento) (sindaco effettivo dal 27/04/2002 al fallimento), omettendo sistematicamente e reiteratamente (a far data dal 2004) il pagamento delle obbligazioni fiscali per complessivi euro 6.600,384,09, cagionavano dolosamente il dissesto della società. Con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta»». L'istanza non può accogliersi, in quanto il documento indicato non è in grado di influire sul quadro probatorio o sulla soluzione delle questioni sollevate dalle parti, alla luce di quanto si dirà, per cui la rimessione della causa sul ruolo comporterebbe solo un inutile dilatamento dei tempi di definizione del giudizio. 2. Sempre preliminarmente, occorre segnalare che in comparsa conclusionale

1. Trib.FE and concessione abusiva del credito Giurisprudenza bancaria

espandere le dimensioni della propria insolvenza mediante operazioni ed ha ritenuto che la concessione da parte della banca oscibili di 14 insolvenza, aggravandone il dissesto e ritardandone il fallimento, costituisca una condotta che, oltre ad integrare gli estremi della bancarotta semplice, viola un interesse c e correttezza delle operazioni commerciali e solo degli interessi dei creditori, configurandosi la condotta civilistico, la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative); osservato dunque, alla luce della richiamata condivisibile giurisprudenza, che, qualora un contratto di finanziamento ad un sia stipulato o mantenuto in essere attraverso una proroga del termine di durata, in presenza di indici riconoscibili di insolvenza ritardarne il fallimento, il negozio deve considerarsi nullo per rilevato, nella fattispecie in esame, che il consulente tecnico dott. Enrico Baraldi, ha, in primo luogo, ricostruito la vicenda contrattuale in considerazione, ponendo

2. SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI N. 3035 2025 - N. R.G. 00008396 2021 Biblioteca-Crisi

Controparte_4 (sindaco effettivo dal 14/11/2002 al fallimento) CP_3 (sindaco effettivo dal 27/04/2002 al fallimento), omettendo sistematicamente e reiteratamente (a far data dal 2004) il pagamento delle obbligazioni fiscali per complessivi euro 6.600,384,09, cagionavano dolosamente il dissesto della società. Con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta»». L'istanza non può accogliersi, in quanto il documento indicato non è in grado di influire sul quadro probatorio o sulla soluzione delle questioni sollevate dalle parti, alla luce di quanto si dirà, per cui la rimessione della causa sul ruolo comporterebbe solo un inutile dilatamento dei tempi di definizione del giudizio. 2. Sempre preliminarmente, occorre segnalare che in comparsa conclusionale parte attrice, pur riportandosi per il resto alle proprie istanze e deduzioni, ha limitato «la richiesta di condanna

3. Trib.MI De simone and concordato semplificato Giurisprudenza bancaria

HEALTH S.A. consistita nella conclusione in data 18.7.2022 di un contratto per l'acquisto di banane per un corrispettivo di € 21.219.000,00 trasferendo la somma non inferiore a 8.545.809,04 mln alla società panamense, a titolo di acconto pari al 40% senza richiedere alcuna garanzia che determinava l'azzeramento del capitale sociale e l'emergere dello stato di dissesto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta patrimoniale fraudolenta di cui all'art 326 co. 1 e 2 lett. a) d.lgs. n. 14/2019. pagina4 di 11 Commesso in Milano in data 31.10.2024 (decreto collegiale fissazione omologa) e 20.1.2025 (data di deposito domanda di apertura della liquidazione giudiziaria)». Il titolo cautelare è tutt'ora vigente avendo il Tribunale del Riesame di Milano rigettato i gravami degli indagati. Tutto questo

4. SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 710 2025 - N. R.G. 10 2024 Biblioteca-Crisi

EXOTIC HEALTH S.A. consistita nella conclusione in data 18.7.2022 di un contratto per l'acquisto di banane per un corrispettivo di € 21.219.000,00 trasferendo la somma non inferiore a 8.545.809,04 mln alla società panamense, a titolo di acconto pari al 40% senza richiedere alcuna garanzia che determinava l'azzeramento del capitale sociale e l'emergere dello stato di dissesto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta patrimoniale fraudolenta di cui all'art 326 co. 1 e 2 lett. a) d.lgs. n. 14/2019. pagina4 di 11 Commesso in Milano in data 31.10.2024 (decreto collegiale fissazione omologa) e 20.1.2025 (data di deposito domanda di apertura della liquidazione giudiziaria)». Il titolo cautelare è tutt'ora vigente avendo il Tribuna

5. SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 710 2025 - N. R.G. 10 2024 Biblioteca-Crisi

EXOTIC HEALTH S.A. consistita nella conclusione in data 18.7.2022 di un contratto per l'acquisto di banane per un corrispettivo di € 21.219.000,00 trasferendo la somma non inferiore a 8.545.809,04 mln alla società panamense, a titolo di acconto pari al 40% senza richiedere alcuna garanzia che determinava l'azzeramento del capitale sociale e l'emergere dello stato di dissesto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta patrimoniale fraudolenta di cui all'art 326 co. 1 e 2 lett. a) d.lgs. n. 14/2019. pagina4 di 11 Commesso in Milano in data 31.10.2024 (decreto collegiale fissazione omologa) e 20.1.2025 (data di deposito domanda di apertura della liquidazione giudiziaria)». Il titolo cautelare è tutt'ora vigente avendo il Tribuna

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N. 519 2023 - N. R.G. 00000265 2022 Giurisprudenza societaria

cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto. Ora, nel caso di specie, a prescindere dalla effettiva configurabilità dell'elemento soggettivo (quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale), va ribadito che sulla scorta della CTU svolta in primo grado, manca del tutto la prova del nesso causale tra l'affermata condotta (dolosa o colposa) e il danno lamentato, dal momento che, all'epoca della perizia la società, non si trovava in stato di insolvenza, di tal che non vi è prova che lo CP_2 abbia contribuito a cagionare il dissesto. In questo contesto va ritenuto che a nulla valgano gli esiti del procedimento penale conclusosi con sentenza ex art. 444 c.p. nei confronti del CP_5 attesa l'assoluta estraneità dello CP_2 nel procedimento penale per i reati di bancarotta ascritti al predetto socio. Consapevole

APPENDICE

Repertorio collegato

Il repertorio principale è distribuito nei paragrafi di competenza. Restano qui le voci che il capitolo non discute ma che confinano con la materia: il credito concesso all'impresa già decotta e gli strumenti di regolazione della crisi. Gli estratti sono passaggi testuali dei provvedimenti, non massime ufficiali; la dottrina è indicizzata dall'archivio dello Studio.

Concessione abusiva di credito 18 provvedimenti

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 741 2026 - N. R.G. 00000424 2023 20/07/2026

Giurisprudenza bancaria

determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”), sicché pare assai arduo inferire dalla sua eventuale violazione una pretesa suscettibile di dar luogo ad un risarcimento. D'altro canto, non è dato neppure comprendere quale sarebbe il - 49 - danno discendente dal presunto sovrafinanziamento. Le istanze istruttorie dedotte dall'appellante a supporto del motivo (esibizione e ctu) sono, perciò, irrilevanti. Di “concessione abusiva del credito” non vi è più ragione di discutere. In ogni caso, nella fattispecie concreta non ne ricorrono certamente i presupposti. La concessione abusiva del credito richiede, oltre al dolo o alla colpa del finanziatore

2. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 921 2026 - N. R.G. 00000803 2025 13/07/2026

Giurisprudenza bancaria

abusiva concessione del credito al debitore principale senza l'autorizzazione del fideiussore, sia perché l'opponente non aveva neppure allegato quali linee di credito sarebbero state “abusivamente” concesse all'associazione, sia perché era inverosimile che lo stesso non fosse anche a conoscenza della situazione economica in cui versava l'associazione (dalla visura camerale risultava che l'opponente era stato legale rappresentante dell'associazione correntista fino al gennaio 2012 e, successivamente, aveva ricoperto le cariche di vicepresidente dell'associazione e membro del consiglio direttivo della stessa; fino al 2015 aveva mantenuto la delega ad operare sul c/c intestato all'associazione, compiendo operazioni varie fino alla revoca della fideiussione; inoltre, anche solo in qualità di fideiussore, avrebbe potuto in qualsiasi momento richiedere alla banca opposta la consegna di copia della documentazione inerente al rapporto di c/c; non era stata fornita adeguata prova

3. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 672 2026 - N. R.G. 00000574 2025 06/06/2026

Giurisprudenza bancaria

modo sotto il profilo dell'abusiva concessione del credito e della sussistenza della usura in concreto”. Il quarto motivo deduce la “erronea applicazione dell'art. 2909 cc in tema di giudicato sostanziale e violazione dell'art. 1957 cc ed art. 2697 cc.”. Gli appellanti Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 Parte_1 CP_3 CP_2 Controparte_1 CP_2 Parte_1 CP_3 [...] Controparte_1 Parte_1 CP_3 8 osservano che l'eccezione di nullità delle garanzie fideiussorie per violazione dell'accordo ABI del 2003 non è coperta dal giudicato della Corte di Appello di Napoli, poiché in quel giudizio erano parti solo e non anche e che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., ammissibile in ragione della diversa qualificazione giuridica come fideiussioni, risulta fondata, avendo la banca agito oltre il termine semestrale

1. **SENTENZA TRIBUNALE DI TREVISO N. 798 2026 - N. R.G. 00005229 2021 05/06/2026** Giurisprudenza bancaria
attiva in capo alla banca, essendo nelle more intervenuta una cessione del credito per cui è causa; c) la nullità della fideiussione; d) per l'effetto, l'intervenuta liberazione del fideiussore, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. (disposizione di legge applicabile in luogo di clausola nulla); e) l'illegittimità degli addebiti per effetto di condizioni contrattuali ab origine usuarie; f) la responsabilità della banca per abusiva concessione del credito. Nel corso del giudizio è intervenuta quale cessionaria del credito controverso, dichiarando di fare proprie le domande, difese ed eccezioni dell'attrice originaria. La causa è stata istruita mediante concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il seguente quesito: "Pres
2. **SENTENZA TRIBUNALE DI MANTOVA N. 366 2026 - N. R.G. 00001223 2023 05/06/2026** Giurisprudenza bancaria
sulle obbligazioni della ditta del "nella consapevolezza che questa non avrebbe potuto saldarle"; che pertanto il contratto di mutuo sarebbe stato "simulato" e il contratto "dissimulato" sarebbe nullo, in quanto persegue "un fine non lecito ed essendo volto ad Contr Pt_1 Pt_1 pagina 16 di 24 avvantaggiare la Banca opposta mediante la postergazione di altri creditori e mediante l'ingiusto accesso a garanzie pubbliche"; oltre a ciò l'attore ha allegato che la stipula del suddetto contratto integrerebbe condotta illecita di "qualificata come concessione abusiva del credito", per cui il mutuo sarebbe "nullo anche sotto tale aspett
3. **SENTENZA TRIBUNALE DI SALERNO N. 3425 2026 - N. R.G. 00009547 2021 03/06/2026**
Giurisprudenza bancaria
Controparte_1 Parte_1 CP_1 [...] Parte_1 pagina 3 di 23 risarcimento dei danni per illegittima abusiva segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia da quantificarsi in sede di giudizio. Vinte le spese". A sostegno della domanda, l'attrice assume: - la pretesa inesistenza di qualsivoglia cessione di credito; - la pretesa inesistenza di qualsivoglia esposizione debitoria della in confronto della e pretesa intervenuta prescrizione di ogni credito; - la pretesa illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della società attrice. Si costituiva la convenuta e chiedeva il rigetto della domanda. Ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito di diversi rinvii nello stato, all'ultima udienza svoltasi in data 13.10.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. **SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2144 2026 - N. R.G. 00001358 2025 01/06/2026**
Giurisprudenza bancaria
attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale". Le coordinate ermeneutiche delineate dalla S.C., dalle quali non vi è ragione di discostarsi, non consentirebbero, quindi, di rilevare alcun profilo di nullità connesso alla qualificazione dell'operazione negoziale alla stregua di un mutuo solutorio. Il deduce, poi, che il difetto causale discenderebbe da un utilizzo distorto della garanzia statale, in quanto la avrebbe concesso il credito in violazione delle regole di diligenza bancaria ponendo in essere un'operazione di abusiva concessione del credito. Occorre, preliminarmente, rilevare che, pur al netto dell
5. **SENTENZA TRIBUNALE DI PISA N. 596 2026 - N. R.G. 00001503 2024 28/05/2026** Giurisprudenza bancaria
ritiene che non si possa sostenere che alla ipotetica condotta illecita della banca finanziatrice del credito concesso abusivamente debba conseguire, per ciò solo, la nullità dei contratti di finanziamento, potendo tale condotta assumere rilevanza sotto il versante risarcitorio, sub specie di illegittimo aquiliano, a condizione che ne siano stati provati gli elementi costitutivi. Va, inoltre, aggiunto che, in ogni caso, i soggetti legittimati a far valere la condotta illecita della banca sono i creditori della società finanziata, che si assumono danneggiati, nonché, una volta apertasi la procedura concorsuale, il curatore a nome della massa dei creditori (cfr. Cass. N. 18610 del 30.06.2021). In altri termini, la sussistenza del prospettato paradigma di responsabilità esige necessariamente che il danneggiato sia terzo rispetto all'attività di abusiva concessione del credito (cfr. Cass. n. 11695 del 14.05.2018) e che, dunque, non abbia consapevolmente prestato

1. SENTENZA TRIBUNALE DI MESSINA N. 1152 2026 - N. R.G. 00000762 2020 28/05/2026 Giurisprudenza bancaria

ruita in via astratta, a fronte di un realizzo di pegno che, per come configurato, rappresenta esercizio di un diritto reale di garanzia concordato e azionato in presenza di una esposizione debitoria dedotta e non seriamente smentita, e in assenza di prova di un abuso del diritto o di un comportamento fraudolento della banca nell'escussione. È parimenti infondata la domanda risarcitoria e la richiesta di cancellazione da Centrale Rischi, sia per difetto di prova della segnalazione nei termini allegati, sia soprattutto per difetto di allegazione e prova del danno conseguenza. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, sia quanto al nesso...causale sia quanto alla concreta perdita o al mancato guadagno, non potendosi trasformare il risarcimento in una pena privata per la mera condotta illecita (Cass., sez. I, 25 gennaio 2017, n. 1931). Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare l'esistenza e l'entità di un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale causalmente riconducibile alla dedotta segnalazione, né risulta dimostrata la mancata concessione di credito o altra specifica conseguenza dannosa. Ne consegue che le domande restitutorie e risarcitorie devono essere rigettate. Restano assorbite, perché prive di incidenza sull'esito del giudizio, le ulteriori questioni subordinate, ivi compresa l'eccezione di compensazione della convenuta. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice

2. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 757 2026 - N. R.G. 00001149 2024 27/05/2026

Giurisprudenza bancaria

della banca al risarcimento dei danni per abusiva concessione di credito alla nonché - la sola - la condanna al risarcimento per violazione dei doveri di buona fede sia precontrattuali che contrattuali. Parte_1 [...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_2 CP_3 Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_1 [...] Parte_3 3 Resistevano la banca intimante e la cessionaria del credito, intervenuta a mezzo della propria mandataria, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Con sentenza n. 204/2024, pubblicata l'1.2.2024, il Tribunale riteneva fondata la sola eccezione concernente l'illegittimo addebito, sul rapporto di conto corrente affidato, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, limitatamente al periodo dal 1.10.2016 sino alla chiusura del conto; respingeva tutte le altre eccezioni e domande formulate dagli oppositori. Sicché il giudice revocava l'opposto decreto ingiuntivo e condannava le oppositori

3. SENTENZA TRIBUNALE DI PRATO N. 452 2026 - N. R.G. 00002392 2023 26/05/2026 Giurisprudenza bancaria

causa era riservata la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 189 cpc, all'udienza del 27 novembre 2024. Con sentenza n. 87/2025, depositata in data 10 febbraio 2025, il Tribunale di Prato, non definitivamente decidendo, così pronunciava: "a) rigetta le eccezioni sollevate in ordine alla titolarità del credito e legittimazione sostanziale della società opposta e di quella intervenuta; b) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria, al fine di accertare il carattere di abusività delle clausole relative alla determinazione dei costi e del tasso di interessi ed al corretto sviluppo

4. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 1621 2026 - N. R.G. 00000011 2025 21/05/2026

Giurisprudenza bancaria

alutato che la banca () erogava il finanziamento alla Società debitrice senza alcuna istruttoria preliminare, invocando - sotto tale aspetto - una causa di nullità del contratto per violazione dell'art. 1343 c.c. e, di conseguenza, della stessa garanzia prestata dall'appellante; nonché un'ipotesi di "concessione abusiva del credito" in violazione del principio generale di cui all'art. 1175 c.c. Ciò premesso, questa Corte ritiene che il motivo in esame non sia meritevole di accoglimento, in quanto genericamente formulato e senza tenere conto della valutazione, già fatta dal primo giudice, della carenza di allegazione e, inoltre, del fatto che solo "in sede di comparsa conclusionale" sia stata articolata tale prospettazione (così, pg. 6 sentenza). In appello, la parte si limita a reiterare sinteticamente tali questioni, senza affrontare i rilievi del Tribunale e che, pertanto, appaiono integralmente da confermare. IV. Le spese

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 3574 2026 - N. R.G. 00001961 2023 11/05/2026

Giurisprudenza bancaria

luce della diligenza qualificata a cui essa banca è tenuta ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c.; - i contratti stipulati e le connesse garanzie ipotecarie risulterebbero pertanto conclusi in frode alla legge, privi di causa concreta o, comunque, caratterizzati da una causa illecita; - il giudice di primo grado avrebbe inoltre errato nel ritenere mancante la prova in ordine ai danni subiti dalla in conseguenza dell'abusiva concessione del credito da parte della banca. Invero, il danno subito dall'odierna appellante sussisterebbe "ictu oculi così come il suo impoverimento patrimoniale [...], sia per maggiori oneri fino ad ora corrisposti ad altri Istituti di credito con cui la dante causa LE. si è dovuta indebitare, sia per effetto di errate segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia aggravati, in ultimo, dal passaggio a sofferenza dei saldi 'debitori' intervenuto lo scorso mese

2. SENTENZA TRIBUNALE DI TREVISO N. 571 2026 - N. R.G. 00001229 2024 30/04/2026 Giurisprudenza bancaria

nuove linee di finanziamento. Alla luce di tali elementi documentali, deve escludersi che la banca abbia concesso nuovo credito in presenza di una situazione di dissesto irreversibile del debitore principale, ovvero che abbia consapevolmente aggravato la posizione del garante facendo affidamento sulla sola fideiussione prestata. E' al contrario emersa, come sopra dettagliatamente esposto, l'esistenza di un rientro di anticipazioni su conto affidato, oltre al riaddebito di partite insolute, pur contabilizzato in data successiva alla scadenza dell'affidamento ma senza che siano intervenute nuove concessioni di credito propriamente intese. Anche sotto tale profilo, le doglianze di risultano quindi infondate. Controparte_2 Parte_1 6 Sub e) si osserva che non risulta dagli atti alcuna cessione del credito azionato. Ne deriva che le deduzioni sulla natura abusiva di clausole in materia di cessione del credito risultano pertanto inconferenti, a fronte dell

3. SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO N. 2616 2026 - N. R.G. 00017097 2021 28/04/2026 Giurisprudenza bancaria

banca, a prescindere da ogni altro profilo, ha comunque fornito credito per oltre € 4.000.000 senza ottenerne la restituzione. Anche la cessione del credito è un'operazione fisiologica del mercato del credito che non altera il contenuto né aggrava l'obbligazione principale del debitore. Il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente ex lege, senza che da ciò possa trarsi, di per sé, un indice di abuso. Anzi, come sostenuto da e non contestato da parte attrice, dopo la cessione del credito, divenuto deteriorato, ha affrontato la vicenda in sede di sovraindebitamento. CP_1 CP_2 CP_2 CP_2 CP_1 14 I profili relativi alle condotte della cessionaria, invece, sono ovviamente fuori dal perimetro del giudizio, dal momento che la stessa non è parte in causa. 5. La domanda di nei confronti di per abusiva concessione del credito...costituita nel presente giudizio nella qualità di socio della società estinta divenendone socio in prossimità della cancellazione. Ferma restando l'estinzione del presente giudizio limitatamente alle domande delle attrici, permane la domanda riconvenzionale di contro la Banca per la concessione abusiva del credito di cui all'operazione del 2011. Va dedotto che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese non determina la successione dei soci in ogni situazione soggettiva della società, ma soltanto nei rapporti attivi e passivi già definiti (crediti

4. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 3291 2026 - N. R.G. 00004361 2025 21/04/2026

Giurisprudenza bancaria

zione del merito creditizio vi è stata e che ha avuto esito positivo, dovendosi senz'altro escludere che la potesse altrimenti beneficiare della detta garanzia. Secondariamente, faceva notare il giudice di primo grado che l'abusiva concessione di credito avrebbe al più configurato una responsabilità contrattuale ex art. 1337 c.c., che avrebbe al più legittimato l'esperimento di un'azione risarcitoria, senza inficiare comunque la validità del contratto, né incidere sui profili causali. Invero, deve escludersi ogni difetto circa la causa in concreto del mutuo, giacché, a prescindere da quali siano stati i motivi che hanno indotto la banca ad accedere alla garanzia di finanziamento, il credito è stato indubbiamente erogato, soddisfacendo le esigenze creditizie in ragione delle quali la società opponente ha concluso il contestato negozio. Ancora – seppur a fronte di un evento certamente singolare, quale il sopraggiungere

1. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 329 2026 - N. R.G. 00001210 2022 01/04/2026

Giurisprudenza bancaria

operatori istituzionali), mentre l'approfittamento deve consistere in un vero e proprio atteggiamento della Banca che traccina in un abuso sulla base delle condotte che la Banca in concreto assume, come, ad esempio, la pretesa di garanzie assolutamente sproporzionate rispetto al finanziamento erogato. Difetta, dunque, la prova della allegazione che l'istituto di credito fosse a conoscenza della situazione economica del correntista e in conseguenza di ciò, abbia approfittato della situazione. Il secondo motivo di appello va, quindi, respinto. Sui tassi di interesse ultralegali Come risultante dalla documentazione in atti ed accertato anche dal ctu, i tassi di interesse debitori sono stati tutti validamente pattuiti per iscritto tanto nel contratto di c/c n. 172989 che nella comunicazione di CP_1 concessione di fido del 9 maggio

2. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 2503 2026 - N. R.G. 00004530 2021 31/03/2026

Giurisprudenza bancaria

gata oltre che non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello non dovesse ritenere la sussistenza della eccepita ipotesi di reato di usura concreta, accertare [...] Parte_1 Pt_1 Parte_2 CP_7 CP_7 Parte_1 CP_6 Controparte_6 Parte_2 Pt_1 Pt_1 l'illicetà e l'illegittimità dell'operato della Banca, l'abusiva concessione del credito, la violazione della disciplina a tutela dei consumatori e, per l'effetto, dichiarare la nullità o l'annullabilità dei contratti di credito collegati, del contratto di gestione patrimoniale in strumenti finanziari privo di forma scritta, dei rapporti, delle disposizioni e degli atti costitutivi delle garanzie perché in violazione di norme, perché prive della prescritta forma ovvero perché a causa ed oggetto illecito e/o posti in essere in frode alla legge ed agli appellanti. Nel caso non ritenga sussistere

DOTTRINA COLLEGATA**1. CAMMARATA RICCARDO, Crisi d'impresa e concessione abusiva di credito — Ristrutturazioni Aziendali, 2025**

Norme richiamate: art. 56 Decreto Legislativo 14/2019; art. 325 Decreto Legislativo 14/2019; art. 323 Decreto Legislativo 14/2019; art. 2392 c.c.; art. 2393 c.c.; art. 2394 c.c.; art. 2055 c.c.; art. 5 Decreto Legislativo 385/1993; art. 1337 c.c.; art. 1218 c.c.; art. 2043 c.c.

La concessione abusiva di credito si configura quando l'istituto finanziatore eroga credito a un'impresa in crisi senza concrete prospettive di risanamento, violando i principi di sana e prudente gestione. Sia l'organo gestorio che l'istituto finanziatore rispondono solidalmente per i danni cagionati all'impresa e alla massa creditori, in base a responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

«La concessione del credito è qualificabile come abusiva qualora venga effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi»

2. CAPALBO FRANCESCO; PALANZA FRANCESCO, La formazione degli esperti della composizione negoziata - Corso di 55 ore per la formazione degli esperti — 2025

La diagnosi della crisi aziendale richiede l'analisi integrata degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario, considerati nelle loro interrelazioni dinamiche. Il risanamento è praticabile solo se la gestione reddituale prospettica genera flussi di cassa liberi sufficienti a coprire il debito scaduto, verificato attraverso un test che confronta il free cash flow normalizzato con il servizio del debito da ristrutturare.

«Nel lungo periodo equilibrio economico ed equilibrio finanziario sono destinati a sovrapporsi. Non nel breve/medio: investimenti generano uscite ma non interamente costi.»

1. CARATOLO LEONARDO, TARABUSI MARCELLO, *Composizione negoziata, i giudici «estendono» i compiti dell'esperto* — Il Sole 24 Ore, 2026

Norme richiamate: art. 284 Codice della crisi; art. 503 e 503-bis e 521 del 2026; Decreto 14 aprile 2026

I tribunali intervengono sulla composizione negoziata richiedendo misure protettive e affidando ai professionisti funzioni di gestione, certificazione e vigilanza oltre alle competenze ordinarie. La giurisprudenza estende i compiti dell'esperto mediante ordinanze che gli attribuiscono funzioni di supervisione della fase di composizione, trasformando la sua professionalità.

«I provvedimenti giudiziari stanno interpretando il ruolo dell'esperto quale «officiante» estendendo in modo considerevole il perimetro dei suoi compiti ordinari.»

2. ELIA ANTONIO, *Il concordato preventivo nel Codice della crisi d'impresa: autonomia del debitore, controllo giudiziale e tutela della continuità aziendale* — 2025

Norme richiamate: art. 84 ss. CCII; art. 87 CCII; art. 118 bis CCII; art. 119 CCII; art. 120 CCII; art. 2 comma 1 CCII; art. 2086 c.c.

Il concordato preventivo nel Codice della crisi d'impresa rappresenta un modello procedurale ibrido che coniuga l'autonomia negoziale del debitore con il controllo giudiziale e la tutela della continuità aziendale, orientato alla massimizzazione del valore e alla prevenzione delle crisi irreversibili, in attuazione dei principi della Direttiva UE 2019/1023. L'istituto evolve da strumento residuale a principale veicolo di ristrutturazione negoziale, privilegiando il concordato in continuità aziendale rispetto alla liquidazione del patrimonio, attraverso presidi di controllo sia sulla fase di ammissione che sull'esecuzione del piano.

«un modello procedurale ibrido, orientato alla massimizzazione del valore e alla prevenzione delle crisi irreversibili, che coniuga la logica concorsuale tradizionale con i principi della Direttiva (UE) 2019/1023»

3. ELIA ANTONIO, *Nuova finanza, responsabilità bancaria e composizione negoziata: dalla diffidenza alla cultura del credito responsabile* — 2026

Norme richiamate: art. 16, comma 5, CCII; art. 22 CCII; art. 25 sexies CCII; art. 5 TUB; art. 2043 c.c.; art. 41 Cost.; art. 47 Cost.

La responsabilità per erogazione abusiva del credito deve mantenere carattere eccezionale e selettivo. L'ordinamento, attraverso la prededuzione, le esenzioni da revocatoria e le esimenti penali, mira a rendere la nuova finanza uno strumento fisiologico di prevenzione e risanamento, nell'ottica di una responsabilità condivisa tra banca, impresa e autorità. La banca deve svolgere funzione propulsiva nei percorsi di regolazione negoziale della crisi, superando prassi bancarie difensive quale il declassamento automatico delle esposizioni verso imprese in composizione negoziata.

«La responsabilità per erogazione abusiva debba mantenere carattere eccezionale e selettivo, mentre l'ordinamento, attraverso la prededuzione, le esenzioni da revocatoria e le esimenti penali, mira a rendere la nuova finanza uno strumento fisiologico di prevenzione e risanamento»

4. IMBRIACO MIRIANA, *Il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII. Natura, funzione, contenuto e limiti* — Controlli, Crisi e Responsabilità - La Bussola della Crisi, 2026

Norme richiamate: art. 56 CCII; art. 166 CCII; art. 324 CCII; art. 2399 c.c.

Il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale e stragiudiziale che funziona solo quando la crisi è ancora reversibile, i dati sono attendibili, la continuità aziendale è reale e i creditori principali sono disponibili a collaborare. Non è uno strumento leggero, ma richiede un elevato livello di serietà nella costruzione del piano, nella qualità dei dati aziendali e nell'attestazione del professionista indipendente, operando fuori dal controllo giudiziale iniziale.

«Il piano attestato non è uno strumento leggero. È uno strumento riservato, negoziale e molto esigente: funziona solo se la crisi è ancora reversibile, i dati sono attendibili, la continuità è reale e gli accordi con i creditori possono reggere fuori dal Tribunale.»

1. LEUZZI SALVO, *I creditori e la buona fede in concreto nelle crisi d'impresa* — 2025

Norme richiamate: art. 1175 c.c.; art. 1337 c.c.; art. 1375 c.c.; art. 1460 c.c.; art. 1358 c.c.; art. 1366 c.c.; art. 2 Costituzione

La buona fede oggettiva, nel Codice della crisi d'impresa, si configura come principio operativo e fonte di obblighi giuridici che orientano le condotte dei creditori attraverso tre doveri fondamentali—informazione, protezione e collaborazione—contribuendo alla costruzione di soluzioni condivise e sostenibili nelle composizioni negoziate e negli strumenti di regolazione della crisi.

«La buona fede non può essere più, o non solo, considerata strumento per misurare il comportamento, bensì anche parametro per valutare se il diritto sia stato esercitato con modalità conformi»

2. MARCADELLA ELIA, *Garanzia pubblica e impresa decotta: chi paga il conto del credito abusivo?* — 2026

Norme richiamate: art. 5 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; art. 1418, comma 1, c.c.

La violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria determina responsabilità risarcitoria, mentre la nullità del finanziamento resta circoscritta ai casi in cui l'operazione si inserisca in una fattispecie penalmente rilevante. La garanzia pubblica non esonera la banca dalla valutazione del merito creditizio e la sede dello stato passivo rappresenta il primo presidio di tutela della massa contro crediti sorti da operazioni non meritevoli di protezione concorsuale.

«La violazione delle regole di sana e prudente gestione comporta, di regola, responsabilità risarcitoria; la nullità del finanziamento resta invece confinata alle ipotesi più gravi.»

3. MATTEI EMANUELE, *I finanziamenti all'impresa in crisi* — Dike Giuridica, Roma, 2024, Diritto della crisi delle imprese, Collana diretta da Antonio Caiafa, nel volume: Il concordato preventivo tra vecchie e nuove problematiche, 2024

Norme richiamate: art. 4 comma 4 CCII; art. 16 commi 5 e 6 CCII; art. 21 comma 1 CCII; art. 22 CCII; art. 24 CCII; art. 25 comma 8 CCII; art. 25 sexies CCII; art. 94bis comma 2 CCII; art. 99 commi 1-5 CCII; art. 101 CCII; art. 2086 c.c.

Il Codice della Crisi riforma il rapporto banca-impresa mediante l'introduzione della composizione negoziata e l'obbligo di leale collaborazione dei finanziatori, che devono mantenere le linee di credito esistenti e concedere nuovi finanziamenti prededucibili per garantire la continuità aziendale, bilanciando la tutela del debitore con la migliore soddisfazione dei creditori.

«L'accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore»

4. MEIO GIORGIO, *L'esperto della composizione negoziata della crisi tra strategia e responsabilità* — 2025

Norme richiamate: art. 16 co. 4 CCII; art. 21 co. 1 CCII; art. 4 CCII

L'esperto nella composizione negoziata della crisi riveste una duplice natura di facilitatore e di soggetto investito di responsabilità pubblicistiche, il che genera tensioni fra il ruolo privatistico di agevolatore della trattativa e quello di sentinella con potenziali effetti verso terzi. L'esperto deve operare con serenità nel valutare i rischi ex ante, conoscere profondamente l'impresa e gli attori, dirigere attivamente il negoziato e mantenere indipendenza, competenza tecnica e capacità negoziale per garantire il buon esito del risanamento.

«L'esperto, collocato in questo ruolo, cambia pelle. Anziché agevolatore, si sente decisore. Anziché impegnarsi con le mani nel cantiere della crisi a cercare soluzioni, si lascia servire le soluzioni.»

1. PACCHI STEFANIA, *Crisi d'impresa e ritorno al valore. Composizione e ristrutturazione del debito. Ristrutturazione e processo* — 2025

Norme richiamate: art. 56 CCII; art. 2086 c.c.

La crisi d'impresa rappresenta un'occasione di rigenerazione del valore attraverso la composizione e ristrutturazione del debito, intese come momenti complementari di un unico processo. Il valore deve essere inteso nelle sue dimensioni economica, giuridica, etica e informativa, e il processo concorsuale funziona come laboratorio di verifica e legittimazione istituzionale di tale valore, con la tempestività quale elemento strutturale della tutela.

«La composizione del debito è, prima di tutto, un atto di fiducia. Essa presuppone che l'impresa sia ancora un soggetto negoziabile, capace di proporre un piano e di ispirare credito.»

2. PACCHI STEFANIA, *Il diritto entra nell'impresa: dalla composizione negoziata agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza* — Ristrutturazioni Aziendali, 2025

Norme richiamate: art. 2, comma 1, lett. m-bis CCII; art. 13 CCII; art. 4 CCII; art. 23 CCII; Titolo IV CCII; d.l. 24 agosto 2021, n. 118; d.lgs. 83/2022; Direttiva (UE) 2019/1023

Il diritto della crisi d'impresa contemporaneo si configura come strumento di regolazione anticipata che accompagna l'impresa nella gestione della crisi attraverso un percorso graduale fondato sulla composizione negoziata e su una scala di strumenti progressivi, anziché limitarsi a dichiarare il fallimento. La composizione negoziata rappresenta la porta d'ingresso del diritto nell'impresa e il laboratorio in cui maturano decisioni imprenditoriali consapevoli, trasformando la crisi da evento patologico in occasione di riequilibrio ordinato.

«Il diritto non resta più alla soglia dell'impresa per giudicarne il fallimento, ma entra dentro l'impresa per accompagnarne il risanamento: non più diritto della patologia, ma diritto della regolazione.»

3. PACCHI STEFANIA, *Il finanziamento sostenibile all'impresa in crisi* — Ristrutturazioni Aziendali, 2025

Norme richiamate: art. 2 CCII; art. 3 CCII; art. 21 CCII; art. 56 CCII; art. 57 CCII; art. 60 CCII; art. 61 CCII; art. 9 Cost.; art. 41 Cost.

La sostenibilità, progressivamente incorporata nelle fonti del diritto positivo, costituisce un criterio ordinante del diritto della crisi che trasforma il finanziamento da mera valutazione patrimoniale a parametro di merito creditizio basato su rischi ESG. Il finanziamento sostenibile, quale aggettivo giuridico del credito, opera come standard di diligenza sia nella concessione del credito che nella costruzione di piani di risanamento, legittimando le decisioni di erogazione attraverso una bilateralità che unisce continuità prospettica dell'impresa con responsabilità e trasparenza del finanziatore.

«Non basta quindi che il finanziamento sia neutrale: esso deve generare valore e prevenire i rischi che potrebbero compromettere la continuità.»

4. PACCHI STEFANIA, *Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione dopo il decreto correttivo del 2024* —

Ristrutturazioni Aziendali, 2025

Norme richiamate: art. 64-bis CCII; art. 64-ter CCII; art. 64-quater CCII; art. 2, comma 1, lett. m-bis CCII; art. 2740 c.c.; art. 2741 c.c.; art. 56 CCII; art. 9 Direttiva UE 2019/1023; art. 10 Direttiva UE 2019/1023; art. 11 Direttiva UE 2019/1023; art. 76 Costituzione; art. 160 legge fallimentare; art. 161 legge fallimentare

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (P.R.O.) costituisce uno strumento intermedio e ibrido di regolazione della crisi che combina la flessibilità negoziale e la centralità dell'imprenditore con la garanzia del consenso unanime delle classi e un presidio minimo di protezione dei creditori dissenzienti, operando una deroga ai principi di responsabilità patrimoniale e par condicio creditorum a fronte di un rigoroso requisito di unanimità delle classi.

«Il valore generato dal piano non coincide con una fotografia statica del patrimonio, ma con il risultato complessivo dell'ingegneria finanziaria e organizzativa delineata dal debitore.»

1. PACCHI STEFANIA, *La scelta dello strumento di regolazione della crisi* — Ristrutturazioni Aziendali, 2024

Norme richiamate: art. 2 lett. m-bis CCII; art. 25 sexies CCII; art. 37 co. 2 CCII; art. 44 CCII; art. 56 CCII; art. 57 CCII; art. 60 CCII; art. 61 CCII; art. 62 CCII; art. 64-bis CCII; art. 84 CCII; art. 211 co. 2 CCII; art. 212 co. 1 CCII; art. 214 co. 1 CCII

Il Codice della crisi d'impresa ha realizzato il passaggio dalla monetizzazione del patrimonio dell'insolvente alla riorganizzazione dell'attività per il recupero di valore, attraverso un dialogo negoziale tra debitore e creditori. La scelta dello strumento di regolazione della crisi deve operarsi sulla base dell'anamnesi, diagnosi e prognosi dell'impresa, privilegiando la continuità aziendale quando viabile, e ricorrendo alla liquidazione giudiziale solo quando l'insolvenza risulti irreversibile.

«Il CCII segna il passaggio definitivo da un diritto proteso alla monetizzazione del patrimonio residuo dell'imprenditore insolvente a quello impegnato nella riorganizzazione dell'attività al fine di far recuperare valore»

2. VOCI FRANCESCO, *Nullità del finanziamento concesso abusivamente all'impresa in stato di decozione e irripetibilità delle somme* — 2026

Norme richiamate: art. 1418 c.c.; art. 2035 c.c.; art. 2033 c.c.; art. 1176, comma 2, c.c.; art. 1337 c.c.; art. 1223 c.c.; art. 2486 c.c.; art. 2729 c.c.; art. 217, comma 1, n. 4, L. fall.; art. 323, comma 1, lett. c, CCII; art. 325 CCII; art. 56, comma 2, CCII; art. 1, comma 2, lett. b bis, D.L. n. 23/2020

La concessione abusiva di credito a un'impresa insolvente integra violazione di norma imperativa e determina la nullità del contratto di finanziamento ex art. 1418 c.c., con conseguente irripetibilità delle somme erogate ex art. 2035 c.c. poiché la prestazione risulta contraria al buon costume. La responsabilità della banca si fonda sulla violazione dei doveri di diligenza professionale nell'omessa valutazione del merito creditizio secondo gli standard EBA e la sana e prudente gestione.

«L'abusiva concessione del credito si configura quando un soggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua a concedere credito in favore di un imprenditore che versi in stato d'insolvenza»

3. (AUTORE NON INDICIZZATO), *L'accordo transattivo con l'erario nella composizione negoziata* — CNDCEC - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2025

Norme richiamate: art. 23, comma 2-bis, CCII; art. 3 CCII; art. 2086 c.c.; art. 25-novies CCII; art. 25-octies CCII; art. 25-decies CCII; art. 27 CCII; art. 2477, comma 2, c.c.; art. 106 testo unico bancario

Nel corso della composizione negoziata, l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali per il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario, a condizione che sia attestata la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e che siano verificati i dati aziendali. L'accordo produce effetti mediante il deposito presso il tribunale e rappresenta uno strumento di gestione della crisi per affrontare l'indebitamento fiscale cronico che caratterizza il tessuto imprenditoriale italiano.

«Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.»

4. (AUTORE NON INDICIZZATO), *Principi di comportamento dell'Esperto della composizione negoziata* — CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), 2026

Norme richiamate: art. 2 CCII; art. 4 CCII; art. 12 CCII; art. 13 CCII; art. 14 CCII; art. 16 CCII; art. 17 CCII; art. 19 CCII; art. 21 CCII; art. 22 CCII; art. 23 CCII; art. 25 CCII; art. 25-bis CCII; art. 25-ter CCII; art. 25-quater CCII

L'Esperto della composizione negoziata svolge un ruolo centrale nel facilitare le trattative tra l'imprenditore in crisi e i creditori, mediante tre fasi operative: analisi preliminare della fattibilità del risanamento, supporto alla negoziazione, e rendicontazione finale. Tale ruolo si distingue da quello dell'attestatore, degli advisor e del commissario giudiziale, e richiede competenza, indipendenza, terzietà e buona fede nel comporre le diverse posizioni secondo i principi del Codice della Crisi.

«L'attività dell'Esperto è orientata a comporre le diverse posizioni, verificando che l'imprenditore formuli un Piano idoneo al risanamento e che i creditori e altri soggetti coinvolti vi partecipino comportandosi secondo buona fede.»

Capitolo scritto in voce autoriale dall'Avv. Antonio Salerno,
Foro di Taranto — Studio Legale in Este (PD) — Giudice onorario presso il Tribunale di Venezia.

I cinque provvedimenti-cardine sono stati letti nel testo integrale (257.000 caratteri).
Il repertorio raccoglie 195 provvedimenti e 39 contributi dottrinali,
distribuiti nei paragrafi di competenza,
generati dai dati della Banca Dati del Diavolo e dall'indice dottrinale CCII dello Studio.
Nessuna citazione è stata scritta a memoria.

✠ ADVOCATUS DIABOLI ✠

thedevillawyer.it — Stay Sharp. Stay Wicked.